

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVIII LEGISLATURA —————

**N. 209**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo recante norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625

*(Parere ai sensi dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 2 novembre 2020)**

---



*Il Ministro  
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/II/XVIII/D100/20

Roma, 2 novembre 2020

*Ona Presidente*

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 30 ottobre 2020, recante norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi, in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.

In considerazione dell'imminente scadenza della delega, Le segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo dell'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che mi riservo di trasmettere non appena sarà acquisita.

*On. Incà*

Federico D'Incà

Sen. Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI  
Presidente del Senato della Repubblica  
ROMA



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

**Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi**

*Ufficio studi, documentazione giuridica  
e qualità della regolazione*

*Servizio studi, documentazione giuridica e parlamentare*

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DAGL 0010850 P-

del 02/11/2020



30249165

DIPARTIMENTO PER I RAPPORTI  
CON IL PARLAMENTO  
Alla c.a. del Capo Dipartimento

e p.c.

Ufficio Legislativo  
MINISTRO PER GLI AFFARI  
EUROPEI

MINISTRO DELLE POLITICHE  
AGRICOLE ALIMENTARI E  
FORESTALI  
Ufficio Legislativo

**OGGETTO: schema di decreto legislativo recante norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.**

Si trasmette, per il successivo inoltro al Parlamento ai fini dell'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti, il provvedimento in oggetto, approvato in esame preliminare nella riunione del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2020, corredato delle prescritte relazioni e munito del "VISTO" del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Si fa riserva di inviare l'intesa della Conferenza Stato-Regioni, non appena perverrà a questo Dipartimento.

**Si segnala l'urgenza, attesa l'imminente scadenza del termine di delega (2 novembre 2020).**

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
(Pres. Ermanno de Francisco)

49

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE NORME PER LA PROTEZIONE DELLE PIANTE DAGLI ORGANISMI NOCIVI IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 4 OTTOBRE 2019, N. 117 PER L'ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/2031 E DEL REGOLAMENTO (UE) 2017/625**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

**VISTO** gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117 della Costituzione;

**VISTO** l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

**VISTI** gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

**VISTA** la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, e, in particolare, l'articolo 11;

**VISTO** il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

**VISTO** il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);

**VISTO** il regolamento di esecuzione (UE) 2019/66 della Commissione del 16 gennaio 2019 recante norme che definiscono modalità pratiche uniformi di esecuzione dei controlli ufficiali su piante, prodotti vegetali e altri oggetti, al fine di verificare la conformità alla normativa dell'Unione europea sulle misure di protezione dagli organismi nocivi per le piante applicabili a tali merci;

**VISTO** il regolamento delegato (UE) 2019/1012 della Commissione del 12 marzo 2019 che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo deroghe alle norme per la designazione dei punti di controllo e ai requisiti minimi per i posti di controllo frontaliери;

**VISTO** il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1013 della Commissione del 16 aprile 2019 relativo alla notifica preventiva delle partite di determinate categorie di animali e merci che entrano nell'Unione europea;



**VISTO** il regolamento delegato (UE) 2019/827 della Commissione del 13 marzo 2019 relativo ai criteri che gli operatori professionali devono rispettare al fine di soddisfare le condizioni di cui all'articolo 89, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio e alle procedure volte a garantire l'osservanza di tali criteri;

**VISTO** il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014 della Commissione del 12 giugno 2019 che stabilisce norme dettagliate sui requisiti minimi dei posti di controllo frontalieri, compresi i centri d'ispezione, e per il formato, le categorie e le abbreviazioni da utilizzare per l'inserimento in elenco dei posti di controllo frontalieri e dei punti di controllo;

**VISTO** il regolamento delegato (UE) 2019/1702 della Commissione del 10 agosto 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l'elenco degli organismi nocivi prioritari;

**VISTO** il regolamento delegato (UE) 2019/2074 della Commissione del 23 settembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme in merito a controlli ufficiali specifici sulle partite di determinati animali e merci che sono originarie dell'Unione europea e vi fanno ritorno in quanto non ammesse in un paese terzo;

**VISTO** il regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione del 10 ottobre 2019 che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda alcune categorie di animali e merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, i controlli specifici relativamente al bagaglio personale dei passeggeri e a piccole partite di merci spedite a persone fisiche, non destinate all'immissione in commercio, e che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione;

**VISTO** il regolamento delegato (UE) 2019/2123 della Commissione del 10 ottobre 2019 che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i casi e le condizioni in cui i controlli di identità e i controlli fisici su alcune merci possono essere eseguiti presso i punti di controllo e i controlli documentali possono essere eseguiti a distanza dai posti di controllo frontalieri;

**VISTO** il regolamento delegato (UE) 2019/2124 della Commissione del 10 ottobre 2019 che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i controlli ufficiali delle partite di animali e merci in transito, trasbordo e successivo trasporto attraverso l'Unione, e che modifica i regolamenti (CE) n. 798/2008, (CE) n. 1251/2008, (CE) n. 119/2009, (UE) n. 206/2010, (UE) n. 605/2010, (UE) n. 142/2011, (UE) n. 28/2012 della Commissione, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 della Commissione e la decisione 2007/777/CE della Commissione;

**VISTO** il regolamento 2019/2125 delegato (UE) della Commissione del 10 ottobre 2019 che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative all'esecuzione di controlli ufficiali specifici del materiale da imballaggio in legno, la notifica di alcune partite e le misure da adottare nei casi di non conformità;

**VISTO** il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2130 della Commissione del 25 novembre 2019 che stabilisce norme dettagliate sulle operazioni da svolgere durante e dopo i controlli documentali, i controlli di identità e i controlli fisici sugli animali e sulle merci soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri;

**VISTO** il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, inerente conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale;



**VISTO** il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali” e successive modificazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

**VISTA** la Convenzione internazionale per la protezione delle piante (CIPP), firmata a Roma il 6 dicembre 1951, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 marzo 1955, n. 471 conclusa nel quadro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) e modificata nel 1979 e nel 1997;

**VISTO** lo standard internazionale sulle misure fitosanitarie ISPM n. 15, della Convenzione internazionale per la protezione delle piante (CIPP), adottato nel 2002, inerente regolamentazione del materiale da imballaggio in legno nel commercio internazionale (ISPM15) e successive modificazioni;

**ACQUISITO** il parere del Comitato Fitosanitario Nazionale, di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, espresso nella seduta del 13-14 luglio 2020;

**VISTA** la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2020;

**ACQUISITA** l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del .....

**ACQUISITI** i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

**UDITO** il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi nell'adunanza del ....

**VISTA** la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del... ;

Su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri della salute, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico;

**E m a n a**

il seguente decreto legislativo

## **Capo I**

### **AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI**

#### **ART. 1**

*(Ambito di applicazione)*

1. Il presente decreto ha per oggetto l'adeguamento della normativa nazionale ai fini dell'applicazione dei regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625 e della Convenzione internazionale per la protezione delle piante (CIPP) firmata a Roma il 6 dicembre 1951, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 marzo 1955, n. 471.



2. Il Servizio fitosanitario nazionale è l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante, ai sensi della Convenzione internazionale per la protezione delle piante (CIPP) di cui al comma 1, che esercita la funzione di protezione delle piante costituita dall'insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare le produzioni agricole, il patrimonio forestale, il territorio e l'ambiente dal pericolo di danni derivanti dagli organismi nocivi delle piante.

3. La protezione delle piante, in relazione alle attività per determinare i rischi fitosanitari presentati da qualsiasi specie, ceppo o biotipo di agenti patogeni, animali o piante parassite dannosi per le piante o i prodotti vegetali («organismi nocivi») e le misure per ridurre tali rischi a un livello accettabile, rientra, in base al criterio della prevalenza, nella materia della profilassi internazionale di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera q), della Costituzione.

## ART. 2

### *(Definizioni)*

1. Ai sensi del presente decreto, oltre alle definizioni di cui ai regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625, si intende per:

- a) campo di produzione: appezzamento di terreno, dipendente da un centro aziendale e privo di strutture stabili, in cui avviene la produzione, anche temporanea;
- b) centro aziendale (= sito): luogo operativo stabilmente costituito, provvisto di strutture come uffici, serre, magazzini, capannoni, attraverso le quali l'Operatore professionale svolge le attività di cui all'articolo 65, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/2031, al quale afferiscono i campi di produzione;
- c) ordinanza fitosanitaria: disposizione emanata tramite un provvedimento amministrativo dal Servizio Fitosanitario Centrale di cui all'articolo di cui all'articolo 5, per motivi di necessità e urgenza, su delibera del Comitato Fitosanitario Nazionale di cui all'articolo 4;
- d) diritti obbligatori: importi a copertura dei costi dei controlli ufficiali e di altre attività ufficiali stabiliti ai sensi dell'articolo 80 del regolamento (UE) 2017/625.

## ART. 3

### *(Attività di protezione delle piante)*

1. Sono attività di protezione delle piante quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, nonché alla gestione delle emergenze fitosanitarie relative al contrasto degli organismi nocivi delle piante.

2. La previsione consiste nell'insieme delle attività, svolte anche con il concorso di soggetti dotati di competenza scientifica, tecnica e amministrativa, dirette all'identificazione e allo studio del rischio fitosanitario, per le esigenze di informazione del Servizio fitosanitario nazionale e di pianificazione delle azioni di protezione delle piante.

3. La prevenzione e la mitigazione consistono nell'insieme delle attività di natura strutturale e non strutturale, dirette a evitare o a ridurre la possibilità che si verifichino danni connessi a organismi nocivi delle piante anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione e di una appropriata valutazione del rischio.

4. Sono attività di prevenzione e di mitigazione quelle concernenti:

- a) l'acquisizione di informazioni da parte del Servizio fitosanitario nazionale, sulla base delle conoscenze disponibili, dei risultati delle indagini, della sorveglianza in tempo reale del territorio e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio;



- b) la formazione e l'aggiornamento del personale del Servizio fitosanitario nazionale;
  - c) l'applicazione dei regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625 relativi al regime fitosanitario unionale, compresi:
    - 1) i controlli ai punti di entrata;
    - 2) la sorveglianza del territorio;
    - 3) i controlli alle produzioni;
  - d) la diffusione della conoscenza della protezione delle piante, anche con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, allo scopo di promuovere l'adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte dei cittadini;
  - e) la comunicazione alla popolazione dei rischi connessi agli organismi nocivi delle piante e delle relative norme di comportamento;
  - f) la promozione e l'organizzazione di simulazioni ed altre attività addestrative e formative, in applicazione dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2016/2031;
  - g) l'elaborazione dei piani di emergenza per la prevenzione dei rischi connessi agli organismi nocivi delle piante di cui all'articolo 26 ;
5. La gestione dell'emergenza consiste nell'insieme delle misure e degli interventi diretti ad assicurare l'eradicazione o il contenimento degli organismi nocivi da quarantena e la riduzione del relativo impatto, anche mediante la realizzazione di interventi urgenti ed il ricorso a procedure semplificate, nonché la relativa attività di informazione alla popolazione.

## Capo II

### ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO NAZIONALE

#### ART. 4

##### *(Servizio fitosanitario nazionale)*

1. Il Servizio fitosanitario nazionale è l'autorità competente per la protezione delle piante ai sensi dei regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625 e provvede, con le strutture di cui al comma 2, all'attuazione delle attività di cui all'articolo 3, secondo le rispettive competenze.
2. Il Servizio fitosanitario nazionale si articola nel Servizio fitosanitario centrale, nei Servizi fitosanitari regionali per le Regioni a statuto ordinario o speciale, nei Servizi fitosanitari delle Province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominati «Servizi fitosanitari regionali» e nell'Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante di cui all'articolo 8. Il Comitato Fitosanitario Nazionale è l'organo deliberativo tecnico del Servizio Fitosanitario Nazionale.
3. Lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano partecipano all'attuazione delle attività di cui all'articolo 3, secondo i rispettivi ordinamenti e competenze.

#### ART. 5

##### *(Servizio fitosanitario centrale)*

1. Il Servizio fitosanitario centrale opera presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e rappresenta l'autorità unica di coordinamento e vigilanza sull'applicazione delle attività di cui all'articolo 3, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2017/625, nonché l'organo di collegamento ai sensi dell'articolo 103 del regolamento (UE) 2017/625 limitatamente alla protezione delle piante.



2. Il Servizio fitosanitario centrale dispone di un numero di addetti, adeguatamente qualificati ed esperti, nell'ambito della vigente dotazione organica del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per garantire lo svolgimento dei compiti di cui al comma 4, conforme alla dotazione calcolata secondo i parametri di cui all'allegato 1, organizzati nei seguenti ambiti di competenze:
- a) predisposizione e adozione degli atti del Comitato fitosanitario nazionale e delle attività di segreteria;
  - b) funzionamento del Segretariato per le emergenze fitosanitarie;
  - c) controlli all'importazione;
  - d) controlli alla produzione e al territorio;
  - e) controlli all'esportazione;
  - f) formazione e gli audit;
  - g) comunicazione;
  - h) raccordo con le Istituzioni europee ed internazionali.
3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica ai Servizi fitosanitari regionali il nominativo del responsabile incaricato per le attività di protezione delle piante. Ogni ulteriore modifica deve essere comunicata entro e non oltre 30 giorni dall'avvenimento.
4. Nelle materie relative al settore fitosanitario e ferme restando le competenze del Ministero degli affari Esteri e della cooperazione internazionale, al Servizio fitosanitario centrale compete:
- a) il coordinamento, la collaborazione e i contatti con la Commissione europea e con i Servizi fitosanitari dei Paesi membri, con le Organizzazioni per la protezione dei vegetali dei Paesi terzi e con le Organizzazioni internazionali operanti nel settore fitosanitario;
  - b) la designazione degli esperti che rappresentano l'Italia presso i Comitati ed i gruppi di lavoro riguardanti la materia fitosanitaria istituiti dalla Unione europea o da Organizzazioni internazionali, previo il parere del Comitato Fitosanitario Nazionale;
  - c) le comunicazioni ufficiali alla Convenzione internazionale per la protezione delle piante (CIPP) firmata a Roma il 6 dicembre 1951, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 marzo 1955, n. 471, all'Organizzazione europea e mediterranea per la Protezione delle Piante (OEPP), alla Commissione europea e agli altri Stati membri;
  - d) il coordinamento e il funzionamento del Comitato Fitosanitario Nazionale di cui all'articolo 7;
  - e) l'emanazione di provvedimenti di protezione delle piante, inclusi gli standard tecnici e le procedure operative, nonché di prescrizioni più severe, ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2016/2031, previo parere del Comitato Fitosanitario Nazionale;
  - f) l'emanazione delle ordinanze fitosanitarie su delibera del Comitato Fitosanitario Nazionale;
  - g) l'adozione del Programma nazionale di indagine degli organismi nocivi, del Piano nazionale dei controlli fitosanitari, dei piani di emergenza e di azione nazionali, previo il parere del Comitato Fitosanitario Nazionale;
  - h) la raccolta di dati relativi alla presenza ed alla diffusione sul territorio nazionale di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali, nonché la predisposizione e la relativa divulgazione delle relazioni annuali;
  - i) l'ufficializzazione dello stato fitosanitario degli organismi nocivi (*pest status* nazionale) previo il parere del Comitato Fitosanitario Nazionale;



l) la designazione dei posti di controllo frontalieri e dei centri di ispezione, su parere del Comitato Fitosanitario Nazionale;

m) la designazione delle stazioni da quarantena e delle strutture di confinamento, ai sensi dell'articolo 60 del regolamento (UE) 2016/2031, previa istruttoria del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio e parere dell'Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante;

n) la formazione e l'aggiornamento del personale di cui all'articolo 23 operante nel Servizio fitosanitario nazionale, previo il parere del Comitato Fitosanitario Nazionale e la tenuta del registro del personale del Servizio fitosanitario nazionale;

o) la realizzazione del programma di audit, in applicazione dei regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625, sulle strutture del Servizio fitosanitario nazionale;

p) la definizione delle norme riguardanti la disciplina del logo, degli stemmi, degli emblemi, delle denominazioni e di ogni altro segno distintivo dell'immagine, riferiti al Servizio fitosanitario nazionale, nonché dei documenti di riconoscimento, delle uniformi, dei dispositivi di protezione personale, delle altre dotazioni, previo il parere del Comitato Fitosanitario Nazionale.

q) la tenuta dei registri nazionali derivanti dall'applicazione dei regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625 e la definizione delle modalità di trasmissione dei relativi dati da parte dei Servizi fitosanitari regionali;

r) la raccolta e la divulgazione delle normative fitosanitarie dei Paesi terzi nonché delle informazioni tecniche provenienti da organizzazioni comunitarie ed internazionali;

s) il coordinamento dell'elaborazione di disciplinari di difesa e di diserbo, al fine di migliorare lo stato fitosanitario, la qualità delle produzioni vegetali e la concessione di deroghe alle disposizioni in essi contenute;

t) l'emanazione di misure e il coordinamento delle attività per ridurre gli impatti derivanti dall'utilizzo di prodotti fitosanitari ai sensi della Direttiva CE 128/2009 sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e del relativo decreto legislativo di recepimento n. 150 del 2012;

5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali definisce l'organizzazione del Servizio fitosanitario centrale, per assicurare lo svolgimento dei compiti di cui al comma 4 e delle attività di protezione delle piante di cui all'articolo 3, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2017/625.

## ART. 6

### *(Servizi fitosanitari regionali)*

1. I Servizi fitosanitari regionali sono costituiti presso le Amministrazioni delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano e rappresentano le autorità deputate per l'attuazione sul territorio di competenza delle attività di cui all'articolo 3 e sono identificati da tale denominazione.

2. I Servizi fitosanitari regionali sono strutture che dispongono di un numero di addetti, adeguatamente qualificati ed esperti, per garantire lo svolgimento dei compiti di cui al comma 3. Tale numero è pari almeno alla dotazione minima calcolata secondo i parametri di cui all'allegato 1. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Servizio fitosanitario centrale il nominativo del responsabile regionale incaricato per le attività di protezione delle piante. Ogni ulteriore modifica deve essere comunicata entro e non oltre trenta giorni dall'avvenimento.

3. Ai Servizi fitosanitari regionali, sul proprio territorio, competono:



- a) l'applicazione delle normative fitosanitarie nazionali e unionali e delle altre normative espressamente loro affidate;
- b) l'attuazione delle attività di protezione delle piante di cui all'articolo 3;
- c) la partecipazione al Comitato Fitosanitario Nazionale;
- d) le registrazioni degli operatori professionali e il rilascio delle autorizzazioni fitosanitarie di cui agli articoli 34 e 37;
- e) il controllo e la vigilanza ufficiale sullo stato fitosanitario dei vegetali coltivati e spontanei, nonché dei loro prodotti nelle fasi di produzione, conservazione e commercializzazione, al fine di verificare l'eventuale presenza di organismi nocivi;
- f) la responsabilità delle analisi ufficiali fitosanitarie;
- g) la definizione delle aree delimitate in relazione al rinvenimento di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione europea ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/2031, previo parere del Comitato Fitosanitario Nazionale;
- h) l'effettuazione delle indagini nelle aree delimitate ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2016/2031;
- i) la redazione dei piani di azione per gli organismi nocivi prioritari, sentito il Comitato Fitosanitario Nazionale;
- l) l'accertamento delle violazioni alle normative in materia fitosanitaria e di altre normative espressamente loro affidate;
- m) l'effettuazione dei controlli documentali, d'identità e fitosanitari ai vegetali, prodotti vegetali ed altri materiali regolamentati provenienti da Paesi terzi;
- n) l'attività relativa alla certificazione fitosanitaria per i vegetali e prodotti vegetali destinati all'esportazione verso Paesi terzi;
- o) la prescrizione, sul territorio di competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché degli altri oggetti che possono essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali, in applicazione delle normative vigenti;
- p) la raccolta delle informazioni relative agli organismi nocivi per il territorio di competenza, necessarie alla definizione del *pest status* nazionale e alla redazione delle relazioni annuali;
- q) la realizzazione del programma di audit, in applicazione dei regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625, sugli organismi delegati nel proprio territorio di competenza all'esecuzione di controlli ufficiali o altre attività ufficiali;
- r) l'applicazione del Piano nazionale dei controlli fitosanitari, del Programma nazionale di indagine, dei provvedimenti di emergenza, nonché dei piani di emergenza e dei piani di azione nazionali contro gli organismi nocivi;
- s) la notifica al Servizio fitosanitario centrale del rinvenimento di organismi nocivi, precedentemente assenti nel territorio di propria competenza;
- t) la tenuta per il territorio di competenza dei registri regionali derivanti dall'applicazione della norma fitosanitaria;
- u) la messa a punto, la definizione e la divulgazione di strategie di profilassi e di difesa fitosanitaria;



v) l'effettuazione di attività di studio e sperimentazione nel settore fitosanitario, con particolare riferimento ai metodi innovativi di difesa dalle avversità delle piante che siano rispettosi dell'ambiente, dell'operatore agricolo e del consumatore, e la loro definizione e divulgazione;

z) l'elaborazione di disciplinari di difesa e di diserbo, al fine di migliorare lo stato fitosanitario, la qualità delle produzioni vegetali e la concessione di deroghe alle disposizioni in essi contenute;

aa) l'emanazione di misure e il coordinamento delle attività per ridurre gli impatti derivanti dall'utilizzo di prodotti fitosanitari ai sensi della direttiva 2009/128/CE sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e del relativo decreto legislativo di recepimento del 14 agosto 2012, n. 150;

bb) il supporto tecnico-specialistico in materia fitosanitaria agli enti pubblici.

4. Nell'ambito dell'autonoma potestà organizzativa regionale, le competenze di cui alle lettere z) e aa) del comma 3, potranno essere organizzate anche in ambito di strutture diverse da quelle del Servizio fitosanitario regionale.

## ART. 7

### *(Comitato fitosanitario nazionale)*

1. Presso il Servizio fitosanitario centrale è istituito, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, il Comitato Fitosanitario Nazionale, così composto:

a) dal Responsabile del Servizio fitosanitario centrale o suo delegato, con funzioni di Presidente;

b) dai Responsabili dei Servizi fitosanitari regionali o loro delegati;

c) dal Responsabile dell'Istituto Nazionale di riferimento di cui all'articolo 8 o un suo delegato;

da due funzionari, con funzioni di segreteria, dell'Unità per la predisposizione e l'adozione degli atti del Comitato fitosanitario nazionale e delle attività di segreteria di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a).

2. Il Comitato di cui al comma 1 si avvale, a titolo consultivo, per le proprie competenze scientifiche, delle seguenti istituzioni o enti:

a) dal responsabile del CNR o un suo delegato;

b) da cinque rappresentanti designati dalle seguenti Società scientifiche: Società Italiana di Patologia Vegetale (SIPaV), della Società Entomologica Italiana/Sezione Entomologia Agraria (SEI/SEA), dell'Associazione Italiana per la Protezione delle Piante (AIPP) e della Società Italiana di Nematologia. Detti rappresentanti sono designati in modo da garantire la partecipazione di due patologi, due entomologi e un nematologo;

c) da altri esperti di volta in volta convocati sulla base di specifiche problematiche.

3. Al Comitato Fitosanitario Nazionale compete:

a) la definizione delle linee di protezione delle piante di cui all'articolo 3;

b) la vigilanza dell'applicazione sul territorio nazionale delle attività di protezione delle piante e della normativa fitosanitaria, anche mediante l'esame degli esiti degli audit di cui all'articolo 12 del Servizio fitosanitario nazionale, nonché la deliberazione delle eventuali misure correttive;

c) l'approvazione dei seguenti atti anche con eventuale procedura di approvazione scritta come disciplinata con il regolamento di cui al comma 4:

1. misure di emergenza contro l'introduzione e la diffusione nel territorio italiano degli organismi nocivi;



2. atti fitosanitari di protezione delle piante, inclusi gli standard tecnici e le procedure operative
  3. piano nazionale dei controlli fitosanitari di cui all'articolo 47;
  4. programma nazionale di indagine degli organismi nocivi di cui all'articolo 27;
  5. piani di emergenza e Piani di azione nazionali di cui agli articoli 26 e 31;
  6. provvedimenti relativi al recepimento di norme unionali in materia fitosanitaria;
  7. parere in merito alla designazione dei laboratori nazionali di riferimento e della rete nazionale, di cui agli articoli 13 e 16;
  8. analisi del rischio relativo all' introduzione e/o alla diffusione degli organismi nocivi;
  9. candidatura di esperti individuati per rappresentare l'Italia presso i Comitati ed i gruppi di lavoro riguardanti la materia fitosanitaria istituiti dalla Unione europea o da Organizzazioni internazionali;
  10. programmi e piani di formazione e aggiornamento del personale di cui all'articolo 23 operante nel Servizio fitosanitario nazionale.
4. Il Comitato Fitosanitario Nazionale provvede, con proprio atto, a redigere ed approvare il Regolamento di funzionamento del Comitato stesso.
  5. Il Comitato Fitosanitario Nazionale ha potere deliberativo nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nelle attività di protezione delle piante. Alle delibere adottate viene data applicazione mediante ordinanze del Direttore del Servizio fitosanitario centrale, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  6. Ai componenti del Comitato Fitosanitario Nazionale e ai partecipanti a titolo consultivo di cui al comma 2, non spetta alcun gettone di presenza o altro emolumento a qualsiasi titolo derivante dalla loro partecipazione al Comitato medesimo ed ai relativi lavori.

## ART. 8

### *(Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante)*

1. Il Centro di ricerca Difesa e Certificazione (CREA-DC), di cui al comma 1, riconosciuto quale laboratorio di riferimento dell'Unione europea per batteri, virus e viroidi, di cui del regolamento (UE) 2019/530 è l'Istituto di riferimento nazionale per la protezione delle piante, di cui all'articolo 4, comma 2, di seguito denominato Istituto di riferimento, quale organismo scientifico di supporto del Servizio Fitosanitario Nazionale per le attività di protezione delle piante.
2. L'Istituto di riferimento ha le strutture, le dotazioni umane e le conoscenze per svolgere i seguenti compiti in materia di insetti e acari, funghi e oomiceti, batteri, nematodi, virus e viroidi:
  - a) effettuare approfondimenti scientifici sugli organismi nocivi emergenti o di recente introduzione, indicati dal Comitato Fitosanitario Nazionale, anche attraverso ricerche e sperimentazioni, per la messa a punto di adeguate misure di eradicazione o contenimento;
  - b) predisporre le Analisi di rischio fitosanitario (*Pest Risk Analysis - PRA*) e le Analisi di rischio ambientale (*Environmental Risk Assessment - ERA*) indicati dal Comitato Fitosanitario Nazionale;
  - c) assistere attivamente il Servizio fitosanitario nazionale per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3, nonché nella diagnosi di organismi nocivi per le piante o in caso di non conformità di partite, effettuando diagnosi di conferma e studi di caratterizzazione o tassonomici su agenti patogeni isolati o esemplari di organismi nocivi su richiesta del Servizio fitosanitario nazionale;



- d) collaborare con i laboratori di riferimento dell'Unione europea e partecipare a corsi di formazione e a prove comparative interlaboratorio da essi organizzati;
- e) coordinare le attività dei laboratori nazionali di riferimento, dei laboratori ufficiali, nonché dei restanti laboratori della rete nazionale di cui all'articolo 16, al fine di armonizzare e migliorare i metodi di analisi, prova o diagnosi di laboratorio e il loro impiego, in coordinamento con il Servizio Fitosanitario Centrale;
- f) organizzare audit dei laboratori nazionali di riferimento, dei laboratori ufficiali e dei laboratori della rete nazionale in applicazione del piano nazionale degli audit di cui all'articolo 12;
- g) assicurare la trasmissione al Servizio fitosanitario centrale, ai laboratori nazionali di riferimento, nonché ai laboratori ufficiali, delle informazioni fornite dai laboratori di riferimento dell'Unione europea;
- h) mettere a punto e validare i metodi analitici, anche attraverso prove di sperimentazione, sia nei confronti di organismi nocivi di quarantena sia di organismi regolamentati non di quarantena (RNQP), su indicazione del Comitato Fitosanitario Nazionale;
- i) organizzare prove comparative interlaboratorio o prove valutative tra laboratori, assicurando un debito follow-up di tali prove e comunicando al Servizio fitosanitario centrale i relativi risultati;
- l) svolgere corsi di formazione per il personale dei laboratori nazionali di riferimento, dei laboratori ufficiali e, se del caso, dei laboratori della rete nazionale, secondo il piano di formazione di cui all'articolo 7, comma 3, lettera d), punto 10;
- m) predisporre i dossier per l'eliminazione delle barriere fitosanitarie, su richiesta del Comitato fitosanitario nazionale;
- n) collaborare con il Servizio fitosanitario centrale per la diffusione di rapporti e di documenti relativi all'attività del Servizio fitosanitario nazionale.

## ART. 9

### *(Segretariato per le emergenze fitosanitarie)*

1. Presso il Servizio fitosanitario centrale è istituito, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, il Segretariato per le emergenze fitosanitarie che si riunisce almeno ogni tre mesi con la seguente composizione:
- a) il responsabile del Servizio fitosanitario centrale o suo delegato, con funzioni di Presidente;
  - b) l'Unità per il funzionamento del Segretariato per le emergenze fitosanitarie del Servizio fitosanitario centrale, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b);
  - c) tre responsabili dei Servizi fitosanitari regionali o loro delegati, designati dal Comitato fitosanitario nazionale;
2. Il Segretariato per le emergenze fitosanitarie rappresenta il raccordo tecnico operativo tra il Comitato fitosanitario nazionale e le Unità territoriali di emergenza fitosanitaria di cui all'articolo 10.
3. Per ognuna delle emergenze dichiarate dal Comitato fitosanitario nazionale, il Segretariato per le emergenze fitosanitarie organizza riunioni di coordinamento a cui partecipano anche:
- a) i Responsabili dei Servizi fitosanitari regionali coinvolti territorialmente nelle emergenze fitosanitarie o loro delegati;
  - b) un rappresentante dell'Istituto di riferimento;



e, se necessario all'applicazione delle misure fitosanitarie, anche:

c) un rappresentante del CNR;

d) un rappresentante designato dalle Società scientifiche: Società Italiana di Patologia Vegetale (SIPaV), della Società Entomologica Italiana / Sezione Entomologia Agraria (SEI/SEA), dell'Associazione Italiana per la Protezione delle Piante (AIPP) e della Società Italiana di Nematologia;

e) un rappresentante del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (CUTFAA);

f) un rappresentante della Guardia di finanza.

g) un rappresentante del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare;

h) un rappresentante del Ministero della salute;

i) un rappresentante del Ministero dell'interno;

4. Al Segretariato per le emergenze fitosanitarie compete:

a) il coordinamento dell'attuazione delle misure fitosanitarie previste dai Piani di Azione, su richiesta del Comitato Fitosanitario nazionale;

b) il coordinamento dell'attuazione dei piani di comunicazione previsti dai Piani di Azione;

c) l'organizzazione delle verifiche, attraverso audit se del caso, sull'effettuazione delle misure fitosanitarie previste dai Piani di Azione;

d) il coordinamento delle richieste di contribuzione europea, di cui al regolamento (UE) 2014/652;

e) la predisposizione di proposte di deliberazione e di altri documenti da sottoporre al Comitato fitosanitario nazionale.

5. Il Segretariato nazionale per le emergenze fitosanitarie relaziona periodicamente al Comitato fitosanitario nazionale circa l'evoluzione delle emergenze in atto.

6. Ai componenti del Segretariato per le emergenze fitosanitarie di cui al comma 3, non spetta alcun gettone di presenza o altro emolumento a qualsiasi titolo derivante dalla loro partecipazione al Segretariato medesimo ed ai relativi lavori.

## ART. 10

### *(Unità territoriali per le emergenze fitosanitarie)*

1. Per ognuna delle emergenze dichiarate dal Comitato fitosanitario nazionale, i Servizi fitosanitari regionali, competenti per il territorio in cui si verifica l'emergenza, istituiscono una Unità territoriale per le emergenze fitosanitarie che dà attuazione al Piano di azione e alle ordinanze del Servizio fitosanitario centrale, secondo gli ordinamenti e le competenze dei partecipanti.

2. L'Unità territoriale per le emergenze fitosanitarie è almeno composta:

a) dai responsabili dei Servizi fitosanitari regionali coinvolti, di cui uno con funzioni di Presidente;

b) da un funzionario dei Servizi fitosanitari regionali coinvolti di cui uno con funzioni di segretario;



- c) da un rappresentante dell'Unità per il funzionamento del Segretariato per le emergenze fitosanitarie;
  - d) da un rappresentante dell'Istituto nazionale di riferimento di cui all'articolo 8;
  - e, se necessario all'applicazione delle misure fitosanitarie nei territori interessati, anche dalle seguenti componenti:
    - e) da un rappresentante del Comando regionale per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (CUTFAA);
    - f) da un rappresentante del Comando regionale della Guardia di finanza;
    - g) da un rappresentante dei Prefetti delle province in cui si verifica l'emergenza fitosanitaria;
    - h) da un rappresentante degli Assessorati regionali eventualmente coinvolti;
    - i) dai rappresentanti delle amministrazioni locali, delle istituzioni locali, nonché di ogni altro soggetto funzionale alla gestione dell'emergenza;
    - l) dai rappresentanti delle associazioni degli operatori professionali e degli altri portatori di interesse;
    - m) da altri esperti convocati sulla base di specifiche problematiche.
3. All'Unità territoriale per le emergenze fitosanitarie compete il coordinamento e l'organizzazione di:
- a) attuazione delle misure fitosanitarie previste dai Piani di Azione, su richiesta del Comitato Fitosanitario nazionale;
  - b) attuazione dei piani di comunicazione previsti dai Piani di Azione;
  - c) verifiche sull'effettuazione delle misure fitosanitarie previste dai Piani di Azione;
  - d) predisposizione della richiesta di contribuzione europea, di cui al regolamento (UE) 2014/652;
  - e) predisposizione di documenti da sottoporre al Comitato fitosanitario nazionale.
4. L'Unità territoriale per le emergenze fitosanitarie mantiene il costante scambio di informazioni con il Segretariato nazionale per le emergenze fitosanitarie in merito all'evoluzione dell'emergenza fitosanitaria in atto.
5. Ai componenti delle Unità territoriali per le emergenze fitosanitarie di cui al comma 2, non spetta alcun gettone di presenza o altro emolumento a qualsiasi titolo derivante dalla loro partecipazione al Segretariato medesimo ed ai relativi lavori.

## ART. 11

### *(Funzioni delle Regioni nell'ambito del Servizio fitosanitario nazionale)*

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle rispettive competenze legislative ed amministrative, istituiscono e disciplinano l'organizzazione del Servizio fitosanitario regionale e assicurano le attività di protezione delle piante nell'ambito dei rispettivi territori, nonché la garanzia dei requisiti di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2017/625, ed in particolare:



a) l'ordinamento e l'organizzazione anche territoriale della propria struttura, nonché dei propri uffici, nel rispetto delle competenze di cui all'articolo 6, al fine dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 3;

b) l'adozione di procedure e modalità di organizzazione delle azioni tecniche, operative e amministrative, al fine di assicurare l'immediata risposta operativa nel caso delle emergenze fitosanitarie di cui al Capo VI;

2. Nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, le Regioni e le Province Autonome, per l'attuazione delle attività di cui all'articolo 3, devono garantire le risorse necessarie per la messa in atto delle misure fitosanitarie.

#### ART. 12 (*Audit interni del Servizio fitosanitario nazionale*)

1. Al fine di garantire l'applicazione conforme dei regolamenti (UE) 2016/2031, 2017/625 e delle disposizioni del presente decreto, il Servizio fitosanitario nazionale procede ad audit interni e adotta le misure appropriate alla luce dei relativi risultati.

2. Il Servizio fitosanitario centrale, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, adotta il programma di audit per le strutture del Servizio fitosanitario nazionale, i laboratori e le strutture delegate ai controlli ufficiali.

3. Con provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, sono stabiliti i soggetti coinvolti nell'esecuzione del piano di audit, e le linee guida per l'effettuazione degli audit.

4. Le relazioni degli audit effettuati sono esaminate dal Comitato fitosanitario nazionale che, se del caso, delibera le opportune misure correttive per porre rimedio alle carenze specifiche o di sistema individuate.

### Capo III

#### LABORATORI

#### ART. 13

##### (*Laboratori nazionali di riferimento*)

1. In applicazione dell'articolo 100 del regolamento (UE) 2017/625, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono designati uno o più laboratori nazionali di riferimento per ogni laboratorio di riferimento dell'Unione europea designato a norma dell'articolo 93 del regolamento (UE) 2017/625. Può essere designato un laboratorio nazionale di riferimento anche nei casi in cui non vi sia un corrispondente laboratorio di riferimento dell'Unione europea.

2. I laboratori nazionali di riferimento sono designati se soddisfano tutti i requisiti di cui agli articoli 37 e 100 del regolamento (UE) 2017/625.

3. L'elenco dei laboratori nazionali di riferimento, con l'indicazione della denominazione e l'indirizzo di ciascun laboratorio nazionale di riferimento è reso disponibile al pubblico sul sito web del Servizio fitosanitario nazionale di cui all'articolo 53.

4. La designazione di un laboratorio nazionale di riferimento è revocata, previo parere del Comitato fitosanitario nazionale, qualora vengano meno i requisiti di cui al comma 2 o in caso di mancata effettuazione delle attività di cui al comma 5.

5. I laboratori nazionali di riferimento, nell'ambito delle loro competenze, su indicazione del Comitato fitosanitario nazionale:



- a) collaborano con l'Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante e i laboratori di riferimento dell'Unione europea e partecipano a corsi di formazione e a prove comparative interlaboratorio da essi organizzati;
- b) coordinano le attività dei laboratori ufficiali designati ai sensi dell'articolo 14, al fine di armonizzare e migliorare i metodi di analisi, prova o diagnosi di laboratorio e il loro impiego;
- c) se del caso, organizzano prove comparative inter-laboratorio o prove valutative tra laboratori ufficiali, assicurano un debito ritorno dei risultati di tali prove e comunicano all'Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante e al Servizio fitosanitario centrale i relativi risultati;
- d) assicurano la trasmissione all'Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante e al Servizio fitosanitario centrale, nonché ai laboratori ufficiali, delle informazioni fornite dai laboratori di riferimento dell'Unione europea;
- e) offrono, nell'ambito della loro missione, assistenza scientifica e tecnica al Servizio fitosanitario nazionale per l'attuazione dei controlli nell'ambito delle attività di protezione delle piante, dei Piani di controllo nazionali pluriennali (PCNP) di cui all'articolo 109 e di programmi di controllo coordinati adottati a norma dell'articolo 112, del regolamento (UE) 2017/625;
- f) se del caso, convalidano i reagenti e i lotti di reagenti, istituiscono e mantengono elenchi aggiornati delle sostanze e dei reagenti di riferimento disponibili e dei fabbricanti e fornitori di tali sostanze e reagenti;
- g) se necessario svolgono corsi di formazione per il personale dei laboratori ufficiali designati ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625;
- h) assistono attivamente il Servizio fitosanitario nazionale nella diagnosi di organismi nocivi per le piante e in caso di non conformità di partite, effettuando diagnosi di conferma e studi di caratterizzazione o tassonomici su agenti patogeni isolati o esemplari di organismi nocivi.

#### ART. 14

##### *(Laboratori ufficiali)*

1. I Servizi fitosanitari regionali si dotano di laboratori ufficiali e li designano, previa verifica dei requisiti, conformemente all'articolo 37 del regolamento (UE) 2017/625, sentito il Comitato Fitosanitario Nazionale, per l'effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio a partire dai campioni prelevati durante i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali svolte nei territori di propria competenza, e inseriscono i relativi dati nel Sistema informatizzato di cui all'articolo 52.
2. La designazione di un laboratorio ufficiale avviene in forma scritta e contiene una descrizione dettagliata, conformemente all'articolo 37 del regolamento (UE) 2017/625, dei compiti che il laboratorio svolge in qualità di laboratorio ufficiale e delle condizioni alle quali esso svolge tali compiti.
3. I Servizi fitosanitari regionali, sentito il Comitato Fitosanitario Nazionale, possono designare come proprio laboratorio ufficiale, previo accordo tra le parti, laboratori già designati come laboratorio ufficiale da un altro Servizio fitosanitario regionale, anche relativamente a singole metodiche di analisi, e avvalersi di esso.
4. I Servizi fitosanitari regionali, sentito il Comitato Fitosanitario Nazionale, possono designare come laboratorio ufficiale un laboratorio esterno al Servizio fitosanitario nazionale purché soddisfi i requisiti di cui all'articolo 37 del regolamento (UE) 2017/625.

#### ART. 15



*(Laboratori per autocontrollo)*

1. Con provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le caratteristiche, gli ambiti di competenza, le strutture e le modalità di riconoscimento dei laboratori per l'autocontrollo a cui gli operatori professionali possono rivolgersi per l'effettuazione di analisi in applicazione del presente decreto.

**ART. 16**

*(Rete nazionale dei laboratori)*

1. È istituita la Rete Nazionale dei laboratori per la protezione delle piante a cui fanno parte:

- a) l'Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante di cui all'articolo 8;
- b) i laboratori nazionali di riferimento di cui all'articolo 13;
- c) i laboratori ufficiali di cui all'articolo 14;
- d) altri laboratori di cui al comma 2;

2. I laboratori di ricerca operanti sul territorio nazionale nel settore della protezione delle piante, nonché della ricerca e della sperimentazione agraria, che si impegnano a collaborare con il Servizio fitosanitario nazionale sono inserite, previa istanza al Servizio fitosanitario centrale, nella rete nazionale dei laboratori, di cui al comma 1, previo parere del Comitato fitosanitario nazionale. Con provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le caratteristiche, gli ambiti di competenza e le strutture dei laboratori.

3. I laboratori di ricerca che aderiscono alla Rete Nazionale cooperano tra loro al fine di perseguire il miglioramento complessivo delle attività di protezione delle piante di cui all'articolo 3, nonché l'applicazione dei regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625 o delle altre disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

4. I laboratori che aderiscono alla Rete nazionale sono sottoposti al coordinamento e alla sorveglianza del Comitato fitosanitario nazionale, e svolgono tali attività con le strutture e le dotazioni esistenti.

**Capo IV**

**PERSONALE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO NAZIONALE**

**ART. 17**

*(Dotazione del Servizio fitosanitario nazionale)*

1. Il personale tecnico che opera presso il Servizio fitosanitario nazionale è iscritto nel Registro nazionale del personale del Servizio fitosanitario nazionale di cui all'articolo 24.

2. Il personale del Servizio fitosanitario nazionale ha l'obbligo di riservatezza in merito alle informazioni, ottenute nell'adempimento dei propri doveri in occasione di controlli ufficiali e di altre attività ufficiali, coperte per la loro natura dal segreto professionale conformemente alla legislazione nazionale o dell'Unione europea.

3. Le dotazioni di personale dei Servizi, di cui agli articoli 5 e 6, definite secondo i parametri di cui all'allegato 1, costituiscono dotazione del personale del Servizio fitosanitario nazionale e vengono rideterminate, almeno ogni tre anni, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione ed il Ministro dell'economia e



delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche sulla base dei risultati degli audit, di cui all'articolo 12, che consentono di valutare le attività di protezione delle piante.

## ART. 18

### *(Ispettore fitosanitario)*

1. Gli Ispettori fitosanitari sono dipendenti della pubblica amministrazione, tecnicamente e professionalmente qualificati, con specifica formazione, operanti presso il Servizio fitosanitario nazionale, che rispondono funzionalmente e tecnicamente alle direttive del Servizio fitosanitario competente per territorio.
2. Gli Ispettori fitosanitari sono iscritti nell'apposita sezione del Registro nazionale del personale del Servizio fitosanitario nazionale, di cui all'articolo 24, e devono soddisfare i seguenti requisiti tecnici e professionali:
  - a) essere in possesso di una laurea magistrale in una delle seguenti classi LM-7 Biotecnologie agrarie, LM-60 Scienze della natura, LM-69 Scienze e tecnologie agrarie, LM-70 Scienze e tecnologie alimentari, LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali e LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio e aver *superato esami inerenti alle materie dei settori scientifico-disciplinari "Patologia vegetale AGR/12" e "Entomologia agraria AGR/11"*;
  - b) aver frequentato con successo il corso di formazione di cui all'articolo 23, che garantisce la formazione adeguata che gli consente di svolgere i propri compiti con competenza e di effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali in modo coerente;
  - c) aver frequentato un tirocinio in servizio di almeno 6 mesi.
3. Gli Ispettori fitosanitari sono inquadrati nell'apposito profilo professionale di "Ispettore fitosanitario" e operano su espresso incarico del Responsabile del servizio fitosanitario competente, che provvede, in forma scritta, a definire i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali per cui è stato designato.
4. Gli Ispettori fitosanitari prescrivono tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione dei vegetali e dei prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché dei materiali di imballaggio, recipienti e quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi in applicazione delle normative vigenti.
5. Gli Ispettori fitosanitari provvedono ad elevare le sanzioni per le trasgressioni previste dal presente decreto.
6. Gli Ispettori fitosanitari nell'esercizio delle loro attribuzioni rivestono la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del codice di procedura penale.

## ART. 19

### *(Agente fitosanitario)*

1. Gli Agenti fitosanitari sono tecnici, professionalmente qualificati, operanti presso i Servizi fitosanitari regionali, che rispondono funzionalmente e tecnicamente alle direttive del Servizio fitosanitario competente per territorio.
2. Gli Agenti fitosanitari sono iscritti nell'apposita sezione del Registro nazionale del personale del Servizio fitosanitario nazionale, di cui all'articolo 24, e devono essere in possesso dei seguenti requisiti tecnici e professionali:



a) essere in possesso dei diplomi di perito agrario, agrotecnico, diploma di istruzione tecnica del settore tecnologico di indirizzo "Agraria, Agroalimentare e Agroindustria", di istruzione professionale del settore servizi di indirizzo "Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale", di istruzione professionale di indirizzo "Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane", nonché il possesso del diploma ITS di tecnico superiore responsabile delle produzioni e delle trasformazioni agrarie, agroalimentari e agroindustriali, o titoli conseguiti all'estero riconosciuti come equipollenti, o altro diploma equipollente che abbia le discipline di patologia vegetale e entomologia agraria nel proprio corso di studi ovvero aver conseguito un titolo di laurea in una delle seguenti classi L-02 Biotecnologie, L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali, L-26 Scienze e tecnologie alimentari, L-29 Scienze e tecnologie farmaceutiche, L-32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura e LP-02 Professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali con il superamento di esami inerenti alle materie dei settori scientifico-disciplinari "Patologia vegetale AGR/12" e Entomologia agraria AGR/11";

b) aver frequentato con successo il corso di formazione di cui all'articolo 23 che garantisce la formazione adeguata che gli consente di svolgere i propri compiti con competenza e di effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali in modo coerente;

c) aver frequentato un tirocinio in servizio di almeno 3 mesi.

3. Gli Agenti fitosanitari sono inquadrati nell'apposito profilo di "Agente fitosanitario" e operano su espresso incarico del Responsabile del servizio fitosanitario competente, che provvede, in forma scritta, a definire i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali per cui è stato designato.

4. Gli Agenti fitosanitari adempiono ad ogni attività ufficiale relativa alla protezione delle piante ad eccezione della prescrizione di misure fitosanitarie, al rilascio di certificati fitosanitari e all'irrogazione delle sanzioni.

5. Gli Agenti fitosanitari propongono all'Ispettore fitosanitario o al Responsabile del Servizio fitosanitario competente l'applicazione di una misura fitosanitaria o di una sanzione.

6. Gli Agenti fitosanitari, nell'esercizio delle loro attribuzioni, rivestono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del codice di procedura penale.

## ART. 20

### *(Assistente fitosanitario)*

1. Gli assistenti fitosanitari sono tecnici, professionalmente qualificati, operanti presso altre strutture o organizzazioni diverse dai Servizi Fitosanitari regionali, che rispondono tecnicamente alle direttive del Servizio fitosanitario competente per territorio.

2. Il Servizio Fitosanitario centrale, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, può nominare assistenti fitosanitari, che nell'esercizio delle funzioni relative alla materia disciplinata dal presente decreto, si attengono alle disposizioni impartite dal Responsabile del Servizio fitosanitario competente, in tal caso i nominativi sono inseriti in apposita sezione del Registro nazionale del personale del Servizio fitosanitario nazionale di cui all'articolo 24.

3. Gli assistenti fitosanitari adempiono ad ogni attività ufficiale relativa alla protezione delle piante ad eccezione della prescrizione di misure ufficiali e al rilascio di certificati fitosanitari.

4. Gli assistenti fitosanitari operano su espresso incarico del Responsabile del Servizio fitosanitario competente, relativamente alle funzioni assegnate.

5. Gli assistenti fitosanitari propongono all'Ispettore fitosanitario o al Responsabile del Servizio fitosanitario competente l'applicazione di una misura fitosanitaria o di una sanzione.



## ART. 21

### *(Il Responsabile fitosanitario ufficiale e il Certificatore)*

1. Gli ispettori fitosanitari di cui all'articolo 18, gli agenti fitosanitari di cui all'articolo 19 e gli assistenti fitosanitari di cui all'articolo 20, sono Responsabili fitosanitari ufficiali ai sensi del regolamento (UE) 2017/625 con le attribuzioni derivanti dagli incarichi loro conferiti.
2. Gli ispettori fitosanitari di cui all'articolo 18, sono designati certificatori ai sensi del Regolamento (UE) 2017/625 e sono autorizzati a firmare i certificati ufficiali e gli altri attestati ufficiali di cui agli articoli 88 e 91 del regolamento (UE) 2017/625.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, possono essere nominati quali responsabili fitosanitari ufficiali o certificatori, funzionari, diversi da quelli del comma 1, che operano presso amministrazioni di diritto pubblico diverse dal Servizio fitosanitario stesso, purché rispondano funzionalmente e tecnicamente alle direttive del Servizio fitosanitario competente. In tal caso i nominativi sono inseriti in apposita sezione del Registro nazionale del personale del Servizio fitosanitario nazionale di cui all'articolo 24.

## ART. 22

### *(Funzioni del personale del Servizio fitosanitario nazionale)*

1. I Responsabili fitosanitari ufficiali e i Certificatori, accompagnati dal personale di supporto espressamente incaricato, hanno accesso a tutti i luoghi in cui i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci oggetto del presente decreto si trovano, in qualsiasi fase della catena di produzione e di commercializzazione, compresi i mezzi utilizzati per il loro trasporto e i magazzini doganali, fatte salve le normative in materia di sicurezza nazionale ed internazionale.
2. I Responsabili fitosanitari ufficiali e i Certificatori sono autorizzati ad effettuare tutte le indagini necessarie per i controlli ufficiali fitosanitari, compresi quelli concernenti i passaporti delle piante ed ogni altro documento rilevante, i sistemi di tracciabilità, le constatazioni ufficiali, il prelievo dei campioni e gli accertamenti relativi all'applicazione delle disposizioni del presente decreto, per i quali sono espressamente incaricati dal Servizio fitosanitario competente.

## ART. 23

### *(Formazione e aggiornamento del personale del Servizio fitosanitario nazionale)*

1. Il Servizio fitosanitario centrale garantisce, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la formazione e l'aggiornamento del personale del Servizio fitosanitario nazionale secondo i piani annuali approvati dal Comitato fitosanitario nazionale.
2. La formazione del personale consiste in un corso sulla base del programma e delle modalità di formazione approvate dal Comitato fitosanitario nazionale.
3. L'aggiornamento del personale consiste in moduli di aggiornamento di breve durata ripetuti in differenti località del territorio per facilitare la partecipazione del personale del Servizio fitosanitario nazionale, secondo un programma di aggiornamento annuale approvato dal Comitato fitosanitario nazionale.



4. Per motivi di urgenza i Servizi fitosanitari regionali possono organizzare corsi di formazione o di aggiornamento, in assenza di corsi nazionali, sulla base del programma approvato dal Comitato fitosanitario nazionale.
5. Alle necessità organizzative della formazione e dell'aggiornamento del personale si provvede con i fondi afferenti al Fondo per la protezione delle piante, iscritto al bilancio di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di cui all'articolo 57.
6. Ai corsi di formazione o di aggiornamento, su proposta del Comitato fitosanitario nazionale, possono avere accesso figure diverse dal personale del Servizio fitosanitario nazionale.

#### ART. 24

##### *(Registro del personale del Servizio fitosanitario nazionale)*

1. Presso il Servizio fitosanitario centrale è istituito il Registro del personale del Servizio fitosanitario nazionale.
2. Il Registro, inserito nel Sistema Informativo per la Protezione delle Piante, di cui all'articolo 52, si articola in sezioni e contiene i nominativi del personale di cui al presente Titolo, il titolo di studio, la funzione relativa ai controlli ufficiali fitosanitari, l'inquadramento, la sede operativa, nonché le relative firme autentiche.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, verificato il possesso di tutti i requisiti rispettivamente di cui agli articoli 18 e 19, sono nominati gli Ispettori fitosanitari e gli agenti fitosanitari del Servizio fitosanitario nazionale e il Servizio Fitosanitario centrale ne inserisce i nominativi nel Registro di cui al comma 1 dandone comunicazione ai vari Servizi Fitosanitari regionali competenti, affinché il personale sia inquadrato nei rispettivi ruoli.
4. I Servizi Fitosanitari regionali comunicano al Servizio fitosanitario centrale, mediante il Sistema Informativo per la Protezione delle Piante, ogni eventuale aggiornamento del registro, al fine della sua validazione.
5. I nominativi del personale del Servizio fitosanitario nazionale sono cancellati dal registro, con provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base della notifica motivata del Servizio Fitosanitario regionale competente, nonché quando il personale viene destinato a svolgere altri compiti non pertinenti alle attività di protezione delle piante o in caso di cessata attività.

#### ART. 25

##### *(Identificazione del Servizio fitosanitario nazionale)*

1. Al personale del Servizio fitosanitario nazionale è rilasciato un apposito documento di riconoscimento, con validità quinquennale, predisposto secondo quanto stabilito dal Comitato fitosanitario nazionale.
2. L'uso del logo, degli stemmi, delle denominazioni e di ogni altro segno distintivo, riferiti al Servizio fitosanitario nazionale, è esclusivamente riservato al personale ad esso appartenente, fermo restando la facoltà del Servizio fitosanitario centrale di autorizzarne, anche convenzionalmente, l'uso temporaneo anche nell'ambito di iniziative culturali ed editoriali in coerenza con le finalità istituzionali e dell'immagine attribuite al Servizio fitosanitario nazionale.
3. Al fine di porre il personale del Servizio fitosanitario nazionale in grado di essere prontamente individuato nell'espletamento delle attività di protezione delle piante di cui all'articolo 3, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero



dell'interno, sono definite le norme riguardanti la disciplina dei documenti identificativi, delle uniformi, dei dispositivi di protezione personale e delle altre dotazioni, nonché del loro uso.

## Capo V

### SORVEGLIANZA DEGLI ORGANISMI NOCIVI DELLE PIANTE SUL TERRITORIO NAZIONALE

#### ART. 26

##### *(Piani di emergenza)*

1. Il Servizio fitosanitario centrale, con il supporto dell'Istituto nazionale di riferimento, elabora e tiene aggiornato, per ogni organismo nocivo prioritario di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2019/1702 e per gli organismi nocivi indicati dal Comitato fitosanitario nazionale, un Piano di emergenza contenente informazioni sulle modalità di indagine, sui processi decisionali, sulle responsabilità, sulle procedure e sui protocolli da seguire, nonché sulle risorse minime da mettere a disposizione e sulle procedure volte a rendere disponibili ulteriori risorse nel caso di una presenza ufficialmente confermata o sospetta di detto organismo nocivo.
2. Il Piano di emergenza di cui al comma 1, redatto conformemente all'articolo 25 del regolamento (UE) 2016/2031, è adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali su parere del Comitato fitosanitario nazionale.
3. Il Piano di emergenza di cui al comma 1 può interessare più organismi nocivi aventi una biologia e una gamma di specie ospiti simili. In tali casi, il Piano di emergenza consiste di una parte generale comune a tutti gli organismi nocivi da esso contemplati e di parti specifiche per ciascuno degli organismi nocivi interessati.
4. Il Servizio fitosanitario centrale, con il supporto dell'Istituto nazionale di riferimento, monitora e, se necessario, aggiorna i Piani di emergenza.
5. Il Servizio fitosanitario centrale, con successivo provvedimento, definisce le modalità di esecuzione degli esercizi di simulazione sull'attuazione dei Piani di emergenza, ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2016/2031.

#### ART. 27

##### *(Programma nazionale di indagine degli organismi nocivi delle piante)*

1. I Servizi fitosanitari regionali, nei territori di propria competenza, effettuano indagini al fine di verificare la presenza di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione europea, di organismi nocivi considerati provvisoriamente come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione europea, di organismi nocivi prioritari, in applicazione degli articoli 22 e 24 del regolamento (UE) 2016/2031, nonché di altri organismi nocivi delle piante, sulla base di un Programma nazionale di indagine.
2. Il Servizio fitosanitario centrale, con il supporto dell'Istituto nazionale di riferimento, adotta, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, gli obiettivi e i criteri di indagine generali sulla base della valutazione del rischio dei vari organismi nocivi.
3. I Servizi fitosanitari regionali, sulla base delle analisi di rischio in relazione al territorio di propria competenza (aree a rischio, siti particolari, flussi commerciali ecc.) elaborano e trasmettono, annualmente, al Servizio fitosanitario centrale, la proposta in merito alle indagini che saranno



effettuate nell'anno civile successivo alla sua predisposizione, in conformità agli obiettivi e ai criteri di cui al comma 2.

4. Sulla base delle proposte, di cui al comma 3, il Servizio fitosanitario centrale predispone la proposta di Programma nazionale di indagine annuale degli organismi nocivi delle piante e adotta tale Programma su parere del Comitato fitosanitario nazionale, dandone divulgazione nel portale web di cui all'articolo 53.

5. Per specifici organismi nocivi le attività di indagine possono realizzarsi sulla base di programmi pluriennali secondo quanto stabilito dal Comitato Fitosanitario Nazionale.

6. Il Servizio Fitosanitario centrale trasmette, in applicazione degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (UE) 2016/2031, alla Commissione e agli Stati membri, il Programma nazionale di indagine annuale o pluriennale adottato e le relazioni contenenti i risultati delle attività di indagine effettuate nell'annualità precedente.

7. Il Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (CUTFAA), l'Ispettorato Centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), i Centri di ricerca afferenti al CREA ed altri enti pubblici, secondo le indicazioni del Servizio fitosanitario centrale, inviano i dati in loro possesso relativi ad organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione europea, ad organismi nocivi considerati provvisoriamente come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione europea e ad organismi nocivi prioritari, al fine di alimentare il sistema informatico fitosanitario di cui all'articolo 52,

8. Ai fini delle attività di protezione delle piante, le Università, le Società scientifiche, gli altri Enti di ricerca e le associazioni dei produttori possono contribuire, previa istanza al Servizio fitosanitario centrale, alla raccolta di dati e di informazioni aggiuntive da inserire nel sistema informatico fitosanitario di cui all'articolo 52, e accedere ai dati in esso contenuti secondo le modalità definite dal Servizio Fitosanitario Nazionale.

9. Il Servizio Fitosanitario centrale coordina le attività di sorveglianza di cui al presente articolo in collaborazione con l'Istituto nazionale di riferimento.

## Capo VI

### EMERGENZE FITOSANITARIE

#### ART. 28

##### *(Ritrovamento di organismi nocivi)*

1. E' fatto obbligo a chiunque ne venga a conoscenza, compresi gli operatori professionali o altri soggetti privati, gli enti pubblici e privati ed ogni altra istituzione scientifica, di dare immediata comunicazione al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, della presenza effettiva o sospetta di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione europea, di organismi prioritari nonché di ogni altro organismo nocivo non segnalato precedentemente nel territorio della Repubblica italiana, nonché qualsiasi dato a loro disposizione riguardante un pericolo imminente, comunque prima di divulgare l'informazione o pubblicarla.

2. L'operatore professionale, se del caso, adotta immediatamente le misure cautelative volte ad evitare l'insediamento e la diffusione dell'organismo nocivo.

3. Qualora il Servizio fitosanitario regionale, a seguito delle segnalazioni di cui al comma 1 o a seguito delle indagini di cui all'articolo 27 o dei controlli ufficiali di cui agli articoli 42 e 45, sospetti o rilevi nel territorio di propria competenza, la presenza di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione europea o di un organismo nocivo prioritario, nonché di ogni altro organismo nocivo non segnalato precedentemente nel territorio della Repubblica italiana,



provvede alla conferma ufficiale del ritrovamento sulla base della diagnosi effettuata da un laboratorio ufficiale di cui all'articolo 14.

4. In attesa della conferma ufficiale della presenza dell'organismo nocivo, il Servizio fitosanitario regionale interessato, se del caso, adotta immediate misure fitosanitarie al fine di prevenire ogni eventuale rischio di diffusione dell'organismo nocivo.

5. Conformemente alle istruzioni fornite dal Servizio fitosanitario regionale competente, ogni soggetto, privato o pubblico, attua le misure fitosanitarie necessarie per prevenire la diffusione dell'organismo nocivo, inclusa l'eliminazione di piante, di prodotti vegetali o di altri oggetti interessati e, se del caso, anche dai siti di sua proprietà.

## ART. 29

### *(Notifica di ritrovamento di organismi nocivi)*

1. Il Servizio fitosanitario regionale interessato, ricevuta la conferma ufficiale di cui all'articolo 26, comma 3, inserisce nel sistema europeo di notifica elettronica, entro cinque giorni lavorativi, le informazioni circa la presenza, o se del caso il sospetto, dell'organismo nocivo e le prime misure fitosanitarie adottate.

2. Il Servizio Fitosanitario centrale notifica ufficialmente alla Commissione, entro i successivi 3 giorni lavorativi, attraverso il sistema di notifica elettronica dell'Unione europea, il ritrovamento e ogni altra informazione inerente alle prime misure applicate, circa:

a) la presenza nel territorio di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione europea la cui presenza non era nota nello stesso;

b) la presenza di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione europea in una parte del territorio in cui non lo era in precedenza;

c) la presenza nel territorio di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione europea in una partita di piante, prodotti vegetali o altri oggetti introdotta o destinata all'introduzione o allo spostamento nel territorio dell'Unione europea;

d) la presenza nel territorio di ogni altro organismo nocivo la cui presenza non era precedentemente nota.

## ART. 30

### *(Informazioni sul ritrovamento di organismi nocivi)*

1. A seguito della conferma del ritrovamento di cui all'articolo 28, il Servizio fitosanitario regionale competente assicura che gli operatori professionali le cui piante, i cui prodotti vegetali o altri oggetti possono essere colpiti siano informati senza indugio della presenza dell'organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione europea.

2. A seguito della conferma del ritrovamento di cui all'articolo 28, in relazione a un organismo nocivo prioritario, il Comitato fitosanitario nazionale definisce le modalità con cui informa il pubblico in merito alle misure che ha adottato e intende adottare e in merito alle misure che devono adottare le pertinenti categorie di operatori professionali o altre persone.

## ART. 31

### *(Emergenze fitosanitarie)*



1. A seguito della conferma del ritrovamento di cui all'articolo 28, il Servizio fitosanitario regionale competente indaga senza indugio sull'origine della presenza dell'organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione europea, in particolare se tale presenza può essere messa in relazione a spostamenti di piante, prodotti vegetali o altri oggetti, e sulla possibilità che l'organismo nocivo in questione sia stato diffuso ad altre piante, prodotti vegetali o altri oggetti attraverso tali spostamenti.
2. Il Servizio fitosanitario regionale competente adotta immediatamente le prime misure fitosanitarie urgenti necessarie a eliminare il rischio di diffusione dell'organismo nocivo dalla zona interessata.
3. Il Servizio fitosanitario regionale competente istituisce un'area delimitata, in applicazione dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/2031, in cui devono essere adottate le misure di eradicazione dell'organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione europea.
4. Alla prima riunione utile, il Comitato fitosanitario nazionale, sulla base dei dati e delle informazioni disponibili, definisce e delibera le misure fitosanitarie urgenti conformemente al Piano di emergenza di cui all'articolo 26.
5. Sulla base delle misure fitosanitarie di cui al comma 4, il Servizio fitosanitario regionale interessato, entro i successivi 15 giorni lavorativi, elabora e trasmette la proposta di Piano di Azione ai fini dell'eradicazione o del contenimento dell'organismo nocivo, contenente il calendario di attuazione delle misure, al Comitato Fitosanitario nazionale per la sua approvazione. Tale piano d'azione comprende una descrizione della progettazione e dell'organizzazione delle indagini da svolgere e stabilisce il numero di esami visivi, campionamenti e prove di laboratorio da effettuare, nonché la metodologia da applicare per l'esame, il campionamento e le prove.
6. Il Servizio Fitosanitario centrale, sulla base della deliberazione di cui al comma 5, istituisce l'emergenza fitosanitaria, adotta ufficialmente il Piano d'azione e lo notifica alla Commissione UE.
7. Per il coordinamento dell'attuazione delle misure fitosanitarie previste dal Piano di Azione il Servizio Fitosanitario Centrale, su richiesta del Comitato Fitosanitario nazionale, attiva il Segretariato per le emergenze fitosanitarie di cui all'articolo 9.
8. Il Servizio fitosanitario regionale competente per il territorio istituisce l'Unità territoriale di emergenza fitosanitaria, di cui all'articolo 10, che provvede alla realizzazione delle misure fitosanitarie contenute nel Piano di Azione.
9. Il Servizio fitosanitario regionale competente per il territorio effettua periodicamente indagini, nell'area delimitata, per verificare l'evoluzione della presenza dell'organismo nocivo e se del caso modifica l'area delimitata stessa e comunica tutte le informazioni al Servizio Fitosanitario Centrale.
10. Qualora sia confermato il ritrovamento di un organismo nocivo di nuova introduzione, non elencato come organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione, il Servizio fitosanitario regionale, inserisce il ritrovamento nel sistema europeo di notifica elettronica compilando, da procedura elettronica, il *Pest Risk Analysis* semplificato (PRA semplificato). Il Servizio Fitosanitario Centrale provvede alla ufficializzazione di tale notifica alla Commissione europea entro i successivi 3 giorni lavorativi.
11. L'Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante, su richiesta del Servizio Fitosanitario centrale e sulla base del ritrovamento, predispone un *Pest Risk Analysis* per la determinazione delle eventuali misure fitosanitarie di urgenza da parte del Comitato Fitosanitario nazionale e le successive previsioni di cui ai commi 5, 6, 7, 8 e 9.

## ART. 32



*(Interventi di protezione delle piante)*

1. I Servizi fitosanitari regionali attuano o fanno attuare, nel territorio di propria competenza, tutte le misure ufficiali ritenute necessarie per la protezione delle piante di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2016/2031.
2. Le misure ufficiali di cui al comma 1, si attuano su tutte le piante e i prodotti vegetali ed ogni altro oggetto per i quali è confermato o sospettato il rischio di introduzione o diffusione di un organismo nocivo.
3. Le misure fitosanitarie sono a carico dei proprietari e conduttori a qualsiasi titolo. Qualora questi non le attuano nei tempi previsti, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio interviene coattivamente, ponendo i costi a carico degli interessati.

ART. 33

*(Misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria)*

1. Al fine di proteggere l'agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali di protezione delle piante e ogni altra attività ad esse connessa, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, disposte da provvedimenti di emergenza fitosanitaria, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, comprese quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei medesimi provvedimenti di emergenza fitosanitaria. In presenza di misure di emergenza fitosanitaria che prevedono la rimozione delle piante in un dato areale, può essere consentito, caso per caso, di non rimuovere le piante monumentali o di interesse storico se non è accertata la presenza dell'organismo nocivo, fermo restando il rispetto delle ulteriori misure di emergenza.
2. In applicazione dell'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione dei provvedimenti di emergenza fitosanitaria che dispongono le misure fitosanitarie obbligatorie, può essere effettuata anche mediante forme di pubblicità idonee, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Servizio fitosanitario competente per territorio. Effettuate le suddette forme di pubblicità, gli ispettori o gli agenti fitosanitari e il personale di supporto muniti di autorizzazione del Servizio fitosanitario competente per territorio, nell'esercizio delle loro attribuzioni, accedono comunque ai fondi nei quali sono presenti piante infettate dagli organismi nocivi, al fine di attuare le misure fitosanitarie di emergenza. A tale scopo, i Servizi fitosanitari competenti per territorio possono chiedere al prefetto l'ausilio della forza pubblica.

Capo VII

REGISTRO UFFICIALE DEGLI OPERATORI PROFESSIONALI

ART. 34

*(Registro Ufficiale degli Operatori Professionali)*

1. Presso il Servizio fitosanitario centrale, in applicazione dell'articolo 65 del regolamento (UE) 2016/2031, è istituito il Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) che contiene almeno gli elementi di cui all'articolo 67 del medesimo regolamento.



2. I Servizi fitosanitari regionali registrano gli operatori professionali che rientrano nelle categorie di cui all'articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 nel Registro di cui al comma 1 e ne aggiornano i dati mediante il Sistema Informativo Fitosanitario di cui all'articolo 52.
3. Il Servizio Fitosanitario centrale, su indicazione del Comitato fitosanitario nazionale, può stabilire che siano registrate ulteriori categorie di operatori professionali e, se necessario, la non applicazione dell'esenzione di cui all'articolo 65, paragrafo 3, lettera a) del regolamento 2016/2031, a determinati operatori professionali qualora vi sia un rischio fitosanitario connesso ad una qualsiasi delle loro attività relative a piante, prodotti vegetali o altri oggetti.

#### ART. 35

##### *(Registrazione al RUOP)*

1. L'operatore professionale, ai fini della registrazione al RUOP di cui all'articolo 34, presenta una domanda di registrazione conforme all'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031 al Servizio Fitosanitario regionale competente per territorio ove ha sede legale, indicando tutti i Centri aziendali e i campi di produzione ad essi afferenti utilizzati per svolgere le proprie attività in relazione a piante e prodotti delle piante.
2. Il Servizio Fitosanitario centrale, sentito il Comitato fitosanitario nazionale, definisce con successivo provvedimento, i contenuti, le modalità e le procedure operative per il deposito della domanda di registrazione al RUOP di cui al comma 1.
3. Il Servizio fitosanitario regionale competente per sede legale, esaminata la domanda e verificata la presenza dei requisiti richiesti, registra senza indugio l'operatore professionale e assegna il codice di registrazione comunicandolo all'operatore medesimo e agli altri Servizi fitosanitari regionali coinvolti, attraverso il Sistema Informativo Fitosanitario di cui all'articolo 51.
4. Gli operatori professionali notificano al Servizio fitosanitario regionale competente per sede legale ogni eventuale aggiornamento relativo agli elementi contenuti nella domanda di cui al comma 1-

#### ART. 36

##### *(Revoca della registrazione al RUOP)*

1. Il Servizio fitosanitario regionale competente per sede legale, qualora apprenda che l'operatore professionale registrato non abbia comunicato le eventuali variazioni dei dati conformemente all'articolo 35, comma 4, chiede all'operatore professionale in questione di rettificare o aggiornare i dati entro 10 giorni.
2. Qualora, entro il termine indicato nel comma 1, i dati di registrazione non siano stati aggiornati o qualora l'operatore professionale non svolga più le attività di cui all'articolo 65, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2016/2031, da almeno due anni, il Servizio Fitosanitario regionale competente per sede legale provvede alla modifica o alla revoca della registrazione al RUOP, dandone comunicazione ai Servizi fitosanitari regionali coinvolti.

#### Capo VIII

#### PASSAPORTO DELLE PIANTE



## ART. 37

### *(Autorizzazione all'uso del passaporto delle piante)*

1. Il Servizio Fitosanitario regionale competente per territorio ove ricade il Centro aziendale, concede all'operatore professionale, che ne fa richiesta, "l'autorizzazione a rilasciare i passaporti delle piante", previa verifica dei requisiti di cui al regolamento (UE) 2019/827.
2. Gli operatori professionali, registrati al RUOP ai sensi dell'articolo 34 e autorizzati all'emissione del passaporto, rilasciano il passaporto delle piante di cui agli articoli 79 e 80 del regolamento (UE) 2016/2031, sotto la supervisione del Servizio Fitosanitario regionale competente per territorio ove ricade il Centro aziendale e se del caso i campi di produzione.
3. Qualora l'operatore professionale possieda centri aziendali in regioni diverse dalla Regione in cui ha la sede legale, deve presentare la richiesta di autorizzazione all'uso del passaporto delle piante presso ciascun Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.
4. Con successivo provvedimento del Servizio fitosanitario centrale, su parere del Comitato Fitosanitario Nazionale, sono stabilite le procedure e controlli ufficiali per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, e per l'applicazione degli articoli 89 e 92 del regolamento (UE) 2016/2031.
5. Con successivo provvedimento del Servizio fitosanitario centrale, su parere del Comitato Fitosanitario Nazionale, sarà definito il documento tecnico di orientamento per gli operatori professionali in merito ai criteri da rispettare negli esami relativi al rilascio dei passaporti delle piante in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2019/827, che viene pubblicato nel sito web di cui all'articolo 53.
6. Per le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti introdotti da un Paese terzo, che necessitano di un passaporto delle piante per il loro spostamento, il Servizio fitosanitario regionale competente può sostituire tale passaporto con una copia del certificato fitosanitario originale, fino al luogo di prima destinazione delle piante, dei prodotti vegetali o degli altri oggetti interessati, qualora ricada nel territorio nazionale.
7. Il Servizio fitosanitario regionale competente registra i dati del certificato fitosanitario di origine per almeno tre anni nel sistema informatizzato di cui all'articolo 52 ai fini della loro conservazione.
8. Il passaporto delle piante, di cui agli articoli 79 e 80 del regolamento (UE) 2016/2031, non è richiesto per gli spostamenti di piante, prodotti vegetali e altri oggetti all'interno e tra i Centri aziendali dello stesso operatore professionale situati nella stessa Provincia.
9. Con provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali possono essere definite le modalità e gli eventuali documenti, diversi dal passaporto delle piante, da utilizzare per lo spostamento tra Centri aziendali di un operatore professionale posti nell'intero territorio nazionale.

## ART. 38

### *(Piani di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi)*

1. L'operatore autorizzato al rilascio di un passaporto delle piante può predisporre, secondo le linee guida adottate dal Servizio fitosanitario centrale, i Piani di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi di cui all'articolo 91 del regolamento 2016/2031 e li mette a disposizione del Servizio Fitosanitario regionale competente per territorio ove ha sede il centro aziendale, secondo le modalità indicate da quest'ultimo.



2. I Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio, in occasione dei controlli ufficiali annuali di cui all'articolo 92 del regolamento 2016/2031, verificano i Piani di cui al comma 1 e li approvano qualora risultino conformi.
3. Qualora l'operatore professionale non applichi le misure contenute nel piano di cui al comma 1, o qualora un piano di gestione dei rischi non sia più conforme a una delle prescrizioni di cui all'articolo 91 del regolamento (UE) 2016/2031, il Servizio fitosanitario regionale competente adotta senza indugio le misure necessarie a porre fine a tali inosservanze, che possono includere anche la revoca dell'approvazione del piano in questione.
4. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio organizza attività formative e di aggiornamento per gli operatori autorizzati al rilascio del passaporto delle piante.

#### ART. 39

##### *(Ispezioni e revoca dell'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante)*

1. Il Servizio fitosanitario regionale competente per centro aziendale effettua ispezioni ufficiali, con cadenza almeno annuale, e, se del caso, campionamenti e prove per verificare l'osservanza da parte degli operatori autorizzati delle prescrizioni di cui al regolamento (UE) 2016/2031. Le modalità e i criteri sono definiti con il provvedimento di cui all'articolo 37, comma 4.
2. I campi di produzione ubicati in Regioni diverse da quelle ove è ubicato il centro aziendale di riferimento, sono assoggettati alle attività di cui al comma 1 da parte del Servizio fitosanitario regionale territorialmente competente che darà accurata e puntuale informazione sugli esiti delle attività effettuate al Servizio fitosanitario regionale competente per Centro aziendale di riferimento.
3. Qualora gli esiti delle attività effettuate evidenzino il mancato rispetto delle prescrizioni e degli obblighi a carico dell'operatore autorizzato, o qualora una pianta, un prodotto vegetale o un altro oggetto per cui l'operatore professionale ha rilasciato un passaporto delle piante non rispetta le prescrizioni previste, il Servizio fitosanitario regionale competente per il Centro aziendale sospende l'autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante fino a quando non venga ripristinato il rispetto dei requisiti di cui al regolamento (UE) 2016/2031 e ne dà comunicazione al Servizio fitosanitario nazionale tramite il sistema informatizzato di cui all'articolo 52.
4. Qualora l'inosservanza ai requisiti di cui al comma 1 sia reiterata, il Servizio fitosanitario regionale competente per Centro aziendale revoca l'autorizzazione al rilascio del passaporto delle piante e ne dà comunicazione al Servizio fitosanitario nazionale tramite il sistema informatizzato di cui all'articolo 52.

#### ART. 40

##### *(Annullamento o rimozione del passaporto delle piante)*

1. Quando l'operatore professionale accerta che le prescrizioni non sono rispettate in relazione ad una unità di vendita, in applicazione dell'articolo 95 del regolamento (UE) 2016/2031, rimuove o annulla il passaporto delle piante e ne dà comunicazione al Servizio fitosanitario regionale competente che a sua volta notifica l'annullamento al Servizio Fitosanitario centrale, alla Commissione europea e agli altri Stati membri attraverso il sistema elettronico di cui all'articolo 103 del regolamento 2016/2031.
2. Qualora l'operatore professionale non rispetti quanto previsto al comma 1, il Servizio fitosanitario competente prescrive l'annullamento del passaporto delle piante e la rimozione dall'unità di vendita.



## ART. 41

*(Registrazione, autorizzazione e controllo degli operatori professionali che applicano il marchio per il materiale da imballaggio di legno nel territorio dell'Unione)*

1. Il soggetto gestore del Marchio IPPC/FAO da apporre sugli imballaggi in legno è delegato, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2017/625, ad eseguire i controlli ufficiali previsti per gli imballaggi in legno dal Capo VI, Sezione 3 del regolamento (UE) 2016/2031.
2. Il soggetto gestore di cui al comma 1, effettua i controlli ufficiali nei siti e, se del caso, in altri luoghi utilizzati da operatori professionali autorizzati ad applicare il marchio sul materiale da imballaggio di legno, di cui all'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 e a commercializzare tali imballaggi. I controlli sono svolti con la frequenza minima stabilita ai sensi degli articoli 6 e 7 del regolamento (UE) 2019/66.
3. Gli operatori professionali che applicano il marchio per il materiale da imballaggio di legno, di cui all'articolo 96 del regolamento (UE) 2016/2031 e coloro che commercializzano imballaggi con tale marchio, sono registrati nel RUOP di cui all'articolo 34, per tramite del soggetto gestore.
4. L'autorizzazione ad applicare il marchio, a riparare il materiale da imballaggio di legno e a commercializzare imballaggi con il marchio suddetto è concessa, su richiesta, dal Soggetto gestore a un operatore registrato che rispetti le condizioni di cui agli articoli 97 e 98 del regolamento (UE) 2016/2031.
5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, in conformità all'articolo 32 del regolamento (UE) 2017/625, la delega di cui al comma 1 è revocata qualora il soggetto gestore non esegua adeguatamente i controlli ufficiali delegati o non adotti misure adeguate e tempestive per porre rimedio ad eventuali carenze individuate a seguito delle verifiche di cui al comma 2, o nel caso in cui venga appurato che la sua indipendenza o imparzialità siano state compromesse.

## Capo IX

### CONTROLLI UFFICIALI

## ART. 42

*(Controlli ufficiali)*

1. I Servizi fitosanitari regionali effettuano regolarmente controlli ufficiali su organismi nocivi, piante, prodotti vegetali e altri oggetti in tutte le loro fasi produzione nonché su tutti gli operatori professionali e altre persone soggette alle norme del presente decreto, in base al rischio e con frequenza adeguata, conformemente a quanto previsto dall'articolo 9, 10 e 14 del regolamento (UE) 2017/625.
2. I controlli ufficiali di cui al comma 1 sono eseguiti conformemente alle procedure definite da un manuale operativo dei controlli ufficiali, adottato dal Servizio fitosanitario centrale su parere del Comitato fitosanitario nazionale ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera e). Tali procedure riguardano le aree tematiche di cui al capo II dell'allegato II del regolamento (UE) 2017/625 e contengono istruzioni per il personale addetto ai controlli ufficiali.



3. Le informazioni pertinenti riguardanti l'organizzazione e lo svolgimento dei controlli ufficiali di cui agli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) 2017/625 sono registrate dai Servizi fitosanitari regionali attraverso il Sistema informatizzato di cui all'articolo 52.

4. Il Servizio fitosanitario nazionale mette a disposizione del pubblico le informazioni di cui al comma 3, almeno una volta l'anno, pubblicandole sul sito web di cui all'articolo 53.

#### ART. 43

*(Delega da parte delle autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali)*

1. Il Servizio fitosanitario nazionale, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, può delegare determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali ad uno o più organismi delegati o persone fisiche in applicazione degli articoli 28, 29, 30, 31, 32 e 33 del regolamento (UE) 2017/625.

#### ART. 44

*(Controperizia)*

1. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio provvede a dare applicazione all'articolo 35 del regolamento (UE) 2017/625 inerente al diritto degli operatori a una controperizia.

#### ART. 45

*(Controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri)*

1. Al fine di accertare la conformità alla normativa di cui al regolamento (UE) 2016/2031, i Servizi fitosanitari regionali effettuano i controlli ufficiali presso il posto di controllo frontaliero di primo ingresso nell'Unione europea, o se del caso, presso punti di controllo diversi, sulle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti conformemente a quanto previsto alla Sezione II del regolamento (UE) 2017/625.

2. Il Servizio fitosanitario regionale competente per punto di controllo frontaliero esegue i controlli documentali, di identità e fisici, in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2019/2130, adotta le pertinenti decisioni ed effettua le notifiche tramite il sistema IMSOC.

3. Il Servizio fitosanitario centrale, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, può adottare condizioni diverse di quelle di cui al comma 1, per l'effettuazione dei controlli, conformemente all'articolo 53 del regolamento (UE) 2017/625.

4. I Servizi fitosanitari regionali, se del caso in collaborazione con gli operatori portuali, aeroportuali e ferroviari e le autorità competenti, organizzano controlli ufficiali specifici, basati su rischio, in applicazione degli articoli 8 e 9 del Regolamento (UE) 2019/2122.

5. I Servizi fitosanitari regionali possono eseguire, sulle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, controlli documentali a distanza da un posto di controllo frontaliero o presso un punto di controllo diverso in conformità alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2123.

6. Il Servizio fitosanitario regionale competente per punto di controllo frontaliero effettua i controlli ufficiali fisici sulle partite in ingresso in cui è presente materiale da imballaggio in legno, registrando e notificando i dati di tali controlli in applicazione degli articoli 4 e 5 del Regolamento delegato (UE) 2019/2125 e adotta le azioni di cui all'articolo 6 del Regolamento medesimo in caso di non conformità.



## ART. 46

### *(Posti di controllo frontalieri)*

1. I posti di controllo frontalieri e i posti di controllo diversi dai primi sono designati dal Servizio Fitosanitario Centrale, su parere del Comitato fitosanitario Nazionale, ai sensi dell'articolo 59 del regolamento (UE) 2017/625 ed elencati nell'allegato II.
2. Ai fini della designazione di cui al comma 1, i posti di controllo frontalieri soddisfano i requisiti di cui all'articolo 64 del regolamento (UE) 2017/625 e possono comprendere centri di ispezione che soddisfano i requisiti e le prescrizioni di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2019/1014.
3. Sono inseriti nell'allegato 2, ai sensi dell'articolo 61, comma 2 del regolamento (UE) 2017/625, i punti di entrata di cui all'allegato VIII del decreto legislativo 214/2005, purché soddisfino i requisiti di cui all'articolo 64 del regolamento (UE) 2017/625 e i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (UE) 2019/1014.
4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere del Comitato fitosanitario nazionale, è aggiornato l'elenco dei posti di controllo frontalieri e dei relativi centri di ispezione.
5. Un posto di controllo frontaliero o un relativo centro di ispezione, è revocato e rimosso dall'elenco di cui all'allegato 2, quando cessa di possedere i requisiti minimi di cui all'articolo 64 e all'articolo 8 del regolamento (UE) 2019/1014 o su richiesta del Servizio fitosanitario regionale, sentita l'Agenzia delle dogane.
6. Il Servizio Fitosanitario centrale, previo parere del Comitato fitosanitario nazionale, può designare nuovamente un posto di controllo frontaliero o un punto di controllo di cui al comma 5, in conformità all'articolo 2 del regolamento (UE) 2019/1012.
7. Il Servizio fitosanitario regionale competente sospende la designazione di un posto di controllo frontaliero e ordina il fermo delle attività, per tutte o per alcune delle categorie di merci per le quali era avvenuta la designazione, in conformità con l'articolo 63 del regolamento (UE) 2017/625, nei casi in cui tali attività possono comportare rischi sanitari per le piante e i prodotti delle piante. In caso di rischio grave la sospensione ha effetto immediato.
8. Gli enti gestori dei posti di controllo frontalieri mettono a disposizione del Servizio fitosanitario competente le strutture idonee all'espletamento delle loro attività, comprese quelle per la conservazione, il deposito in quarantena del materiale sottoposto a controllo e, se necessario, per la distruzione (o altro idoneo trattamento) dell'intera spedizione intercettata o di parte di essa, nonché adeguati spazi informativi a mezzo di apposita bacheca per la divulgazione delle norme fitosanitarie, pena l'esclusione dall'elenco di cui al precedente comma 1.
9. La Regione in cui ricadono i posti di controllo frontalieri assicura che siano soddisfatti i requisiti di propria competenza di cui all'articolo 64 del regolamento (UE) 2017/625.
10. Il Servizio fitosanitario centrale mette a disposizione, sul sito web di cui all'articolo 53, l'elenco aggiornato dei posti di controllo frontalieri e dei relativi centri di ispezione sul suo territorio, contenente le informazioni di cui all'articolo 60 del regolamento (UE) 2017/625, nonché le modifiche effettuate a seguito degli audit effettuati ai sensi dell'articolo 12.

## ART. 47

### *(Piano di controllo fitosanitario nazionale)*



1. Il Servizio fitosanitario centrale adotta, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, un Piano di controllo fitosanitario nazionale, con previsione pluriennale, per i controlli ufficiali disciplinati dai regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625 che costituisce parte integrante del Piano di controllo nazionale pluriennale di cui all'articolo 109 del regolamento (UE) 2017/625.
2. I Servizi fitosanitari regionali competenti eseguono i controlli fitosanitari sulla base del piano di cui al comma 1, la cui elaborazione, attuazione e aggiornamento sono coordinate dal Servizio Fitosanitario Centrale.
3. Il Servizio fitosanitario centrale, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, elabora un piano di monitoraggio annuale sul materiale da imballaggio in legno in base ad un'analisi del rischio e tenendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 2 del Regolamento delegato (UE) 2019/2125, nonché le modalità, le tempistiche e le procedure relative.

#### ART. 48

*(Certificati fitosanitari per l'esportazione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti verso Paesi terzi)*

1. I Servizi fitosanitari regionali, su richiesta dell'operatore professionale o di persone diverse dall'operatore professionale, rilasciano il certificato fitosanitario per l'esportazione e la riesportazione di una pianta, di un prodotto vegetale e di altro oggetto verso un Paese terzo solo se sono soddisfatte le condizioni di cui, rispettivamente, all'articolo 100 e 101 e del regolamento (UE) 2016/2031.
2. I certificati di cui al comma 1 sono conformi, rispettivamente, alla descrizione e al formato dei modelli di cui all'allegato VIII, parte A e B del Regolamento (UE) 2016/2031.
3. I servizi fitosanitari regionali, su richiesta di un operatore professionale, rilasciano il certificato di pre-esportazione per piante, prodotti vegetali o altri oggetti che sono stati coltivati, prodotti, immagazzinati o trasformati nel territorio di competenza mentre tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti, si trovano nei siti dell'operatore professionale in questione, qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 102 del Regolamento (UE) 2016/2031.
4. Il certificato di pre-esportazione di cui al comma 3, contiene gli elementi e ha il formato di cui all'allegato VIII, parte C, del regolamento (UE) 2016/2031.

#### Capo X

**PIANTE, PRODOTTI VEGETALI E ALTRI OGGETTI UTILIZZATI A FINI DI PROVE UFFICIALI, SCIENTIFICI O EDUCATIVI, SPERIMENTALI, DI SELEZIONE VARIETALE O RIPRODUTTIVI**

#### ART. 49

*(Autorizzazione temporanea)*

1. Il Servizio fitosanitario centrale, sentito il Servizio fitosanitario competente per territorio, può, su richiesta dell'interessato, autorizzare temporaneamente l'introduzione e lo spostamento nel territorio italiano di piante, prodotti vegetali e altri oggetti utilizzati a fini di prove ufficiali, scientifici o educativi, sperimentali, di selezione varietale o riproduttivi.



2. L'autorizzazione rilasciata a norma del paragrafo 1 comprende tutte le condizioni e le limitazioni di cui all'articolo 48, commi 2 e 3, del regolamento (UE) 2016/2031 e non eccede la capacità della stazione di quarantena o della struttura di confinamento designata.
3. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio controlla il rispetto delle condizioni, delle limitazioni e delle restrizioni di cui al comma 2 e adotta i provvedimenti necessari qualora le condizioni, la limitazione o le restrizioni non siano rispettate.
4. Se opportuno, il Servizio fitosanitario centrale, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, adotta ulteriori provvedimenti, compresa la revoca dell'autorizzazione di cui al comma 1.

#### ART. 50

##### *(Designazione delle stazioni di quarantena e delle strutture di confinamento)*

1. Il responsabile della stazione di quarantena o della struttura di confinamento interessato presenta domanda di riconoscimento al servizio fitosanitario centrale, corredata dalle informazioni necessarie alla verifica del soddisfacimento delle prescrizioni di cui all'articolo 61 del regolamento (UE) 2016/2031.
2. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio verifica il soddisfacimento delle prescrizioni di cui all'articolo 61 del regolamento (UE) 2016/2031 e trasmette una relazione in merito al Servizio fitosanitario centrale.
3. Il Servizio fitosanitario centrale, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, designa nel territorio italiano stazioni di quarantena o strutture di confinamento, nonché temporaneamente i siti di operatori professionali o di altre persone come strutture di confinamento per gli organismi nocivi, le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti.
4. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio ispeziona periodicamente le stazioni di quarantena e le strutture di confinamento per verificare il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 61 e le condizioni di funzionamento di cui all'articolo 62 del regolamento (UE) 2016/2031. Se del caso, prescrive al responsabile della stazione di quarantena o della struttura di confinamento di mettere in atto, immediatamente oppure entro un termine specificato, azioni correttive per garantire il rispetto degli articoli 61 e 62 del regolamento (UE) 2016/2031.
5. Se opportuno, il Servizio fitosanitario centrale, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, adotta ulteriori provvedimenti, compresa la revoca della designazione di cui al comma 3.
6. Le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti lasciano le stazioni di quarantena o le strutture di confinamento solo con l'autorizzazione del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, conformemente all'articolo 64 del regolamento 2016/2031.

#### Capo XI

#### SISTEMA INFORMATIVO FITOSANITARIO

#### ART. 51

##### *(Sistema Informativo per la protezione delle piante)*

1. È istituito il Sistema informativo per la protezione delle piante (SIPP) dedicato al funzionamento integrato dei meccanismi e degli strumenti attraverso i quali sono elaborati, trattati e scambiati in modo automatico i dati, le informazioni e i documenti relativi alle attività di protezione delle piante e che consente lo scambio di dati e informazioni tra i Servizi fitosanitari regionali ed il Servizio



fitosanitario centrale, tra il Servizio fitosanitario nazionale e la Commissione europea e, se del caso, con altre autorità e operatori, nonché di raccogliere e gestire le relazioni periodiche trasmesse dal Servizio fitosanitario nazionale alla Commissione europea.

2. Il SIPP integra, ove possibile, gli attuali sistemi informatici gestiti dalle Amministrazioni centrali e regionali, per lo scambio rapido di dati, informazioni e documenti relativi alle attività di protezione delle piante e fornisce gli opportuni collegamenti tra tali sistemi.

3. Il Servizio fitosanitario nazionale, su indicazione del Comitato fitosanitario nazionale, gestisce nel SIPP i dati, le informazioni e i documenti relativi alle attività di protezione delle piante.

4. Il SIPP è composto dalle seguenti sezioni:

- a) controlli ufficiali;
- b) sito web.

## ART. 52

### *Sezione controlli ufficiali*

1. La sezione controlli ufficiali del SIPP, istituita nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), consente al Servizio fitosanitario nazionale lo scambio rapido di dati, informazioni e documenti relativi agli operatori professionali, alle piante e ai prodotti delle piante in importazione ed in esportazione, nonché ai controlli ufficiali.

2. In applicazione degli articoli 5, 12 e 13 del regolamento (UE) 2017/625, la Sezione controlli ufficiali del SIPP è organizzata per contenere almeno le seguenti sottosezioni:

- a) programma nazionale di indagine degli organismi nocivi delle piante e relativa cartografia georeferenziata di cui all'articolo 27;
- b) RUOP, documentazione dei controlli ufficiali agli operatori professionali ed azioni correttive prescritte di cui agli articoli 36 e 39;
- c) piano di controllo fitosanitario nazionale di cui all'articolo 47;
- d) controlli ufficiali alla produzione di cui all'articolo 42;
- e) controlli ufficiali all'importazione di cui all'articolo 45;
- f) controlli ufficiali all'export di cui all'articolo 48;
- g) registro del personale del SFN di cui all'articolo 24;
- h) elenco del personale del SFN e dei laboratori nazionali di riferimento che effettua audit.
- i) elenco dei laboratori nazionali di riferimento e dei laboratori ufficiali.

3. La Sezione controlli ufficiali del SIPP permette il funzionamento integrato con l'IMSOC della Commissione europea di cui all'articolo 131 del regolamento (UE) 2017/625, attraverso meccanismi e strumenti con i quali sono elaborati, trattati e scambiati in modo automatico i dati, le informazioni e i documenti relativi ai controlli ufficiali.

4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, sono definite le caratteristiche tecniche e le modalità di sviluppo delle sottosezioni di cui al comma 2.

## ART. 53



*(Sezione Sito web)*

1. La sezione Sito web del SIPP consente al Servizio fitosanitario nazionale di condividere al suo interno, e di mettere a disposizione degli operatori professionali e del pubblico, dati, informazioni e documenti relativi alla protezione delle piante, alle piante e ai prodotti delle piante in importazione ed in esportazione, nonché ai controlli ufficiali.
2. La sezione Sito web del SIPP è organizzata per contenere almeno i seguenti dati:
  - a) le informazioni relative agli adempimenti richiesti dalla IPPC;
  - b) le autorità competenti designate per la protezione delle piante;
  - c) gli organismi delegati per le attività e i controlli ufficiali per la protezione delle piante;
  - d) i risultati del programma nazionale di indagine degli organismi nocivi delle piante e relativa cartografia georeferenziata di cui all'articolo 27;
  - e) il manuale nazionale delle procedure di controllo di cui all'articolo 42;
  - f) le informazioni pertinenti riguardanti i controlli ufficiali, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2017/625;
  - g) l'elenco dei laboratori nazionali di riferimento e dei laboratori ufficiali;
  - h) l'elenco aggiornato dei posti di controllo frontaliere sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 60 del regolamento (UE) 2017/625;
  - i) le informazioni sulle tariffe per i controlli ufficiali, ai sensi dell'articolo 85 del regolamento (UE) 2017/625;
  - l) il Piano di controllo nazionale pluriennale per le piante e i prodotti delle piante, ai sensi dell'articolo 111 del regolamento (UE) 2017/625;
  - m) le informazioni relative alla gestione delle emergenze fitosanitarie sul territorio nazionale;
  - n) le informazioni relative alla protezione delle piante diverse dalle lettere precedenti.

ART. 54

*(Attività di comunicazione per la protezione delle piante)*

1. Le attività di comunicazione per la protezione delle piante consistono nel fornire informazioni, agli operatori professionali e a tutta la cittadinanza, circa la pericolosità degli organismi nocivi delle piante, il rischio della loro diffusione, le emergenze fitosanitarie, gli obblighi e le prescrizioni di legge, gli aspetti tecnici per il contrasto degli organismi nocivi e ogni altra informazione rilevante per la protezione delle piante.
2. Le componenti del Servizio fitosanitario nazionale che promuovono attività di comunicazione per la protezione delle piante ne danno comunicazione al Servizio fitosanitario centrale al fine del loro coordinamento.
3. L'Unità per la comunicazione, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera g), funge da gruppo redazionale per la pubblicazione delle informazioni sul sito web di cui all'articolo 53, nonché, se del caso, per la realizzazione delle seguenti attività:
  - a) campagne di informazione specifiche relative alle emergenze fitosanitarie in atto;
  - b) cartelloni e opuscoli informativi;
  - c) campagne pubblicitarie su televisione, radio e stampa;



- d) iniziative di comunicazione rivolte alle scuole;
- e) incontri sui territori interessati.

4. Il Servizio fitosanitario centrale, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, può attivare specifici programmi di attività volti alla diffusione della conoscenza e della cultura della protezione delle piante allo scopo di favorire l'adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte degli operatori professionali e dei cittadini, utili a ridurre i rischi derivanti dagli organismi nocivi delle piante, e ad attenuarne le conseguenze, nel quadro delle attività di comunicazione promosse dalle componenti del Servizio fitosanitario nazionale.

5. Per la realizzazione delle attività di cui al presente articolo si provvede con le risorse afferenti al Fondo per la protezione delle piante, iscritto al bilancio di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui all'articolo 57.

## Capo XII

### SANZIONI AMMINISTRATIVE E NORME FINANZIARIE

#### ART. 55

##### *(Sanzioni amministrative)*

1. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto e alla normativa nazionale e unionale di settore si applicano le sanzioni amministrative di cui al presente articolo.
2. Chiunque non rispetta i divieti di introduzione, spostamento, detenzione, moltiplicazione o rilascio nel territorio italiano di organismi nocivi e delle piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, all'articolo 32, paragrafo 2, all'articolo 37, paragrafo 1, all'articolo 40, paragrafo 1, all'articolo 42, paragrafo 2 e all'articolo 53 del regolamento (UE) 2016/2031 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000,00 euro a 30.000,00 euro.
3. Chiunque introduce materiale da imballaggio di legno nel territorio nazionale in violazione delle condizioni di cui all'articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 3.000,00 euro a 18.000,00 euro.
4. Chiunque introduce o sposta nel territorio piante, prodotti vegetali o altri oggetti senza che siano rispettate le prescrizioni particolari o le prescrizioni equivalenti di cui all'articolo 41, paragrafo 1 e di cui all'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro.
5. Chiunque introduce nel territorio, sotto forma di transito o di trasbordo, piante, prodotti vegetali e altri oggetti senza il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 47, paragrafo 1 e 57, comma 1, del regolamento (UE) 2016/2031, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 3.000,00 euro a 18.000,00 euro.
6. Chiunque non rispetta le prescrizioni previste per l'introduzione e lo spostamento nel territorio nazionale di piante, alcuni prodotti vegetali o altri oggetti da Paesi terzi di cui all'articolo 59, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2016/2031 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 3.000,00 euro a 18.000,00 euro.



7. L'operatore professionale che introduce nel territorio nazionale piante, prodotti vegetali e altri oggetti da paesi terzi senza il certificato fitosanitario di cui agli articoli 72, paragrafo 1, 73 e 74, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000,00 euro a 30.000,00 euro.
8. Chiunque introduce nel territorio italiano vegetali, prodotti vegetali o altre voci, soggetti a controllo fitosanitario, senza la documentazione prescritta, o con documentazione non conforme a quanto stabilito dall'articolo 56, paragrafo 1 e 57, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2017/625, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000,00 ad euro 18.000,00.
9. Chiunque modifica la destinazione d'uso di una pianta, di un prodotto vegetale o di altri oggetti, in modo tale da non rispettare quella riportata sulla documentazione che accompagna originariamente tale merce, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500,00 ad euro 9.000,00.
10. L'importatore od il suo rappresentante in dogana che omette di attuare la notifica preventiva al posto di controllo frontaliere di arrivo di tali partite, ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 e dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1013 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.
11. Chiunque non notifica immediatamente al Servizio fitosanitario nazionale qualsiasi dato a propria disposizione riguardante un pericolo imminente ai sensi dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2 del regolamento (UE) 2016/2031 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00;
12. Chiunque effettua vendite a distanza e non mette a disposizione dei propri clienti, le informazioni concernenti le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti in applicazione dell'articolo 45, paragrafo 1 e dell'articolo 55 del regolamento (UE) 2016/2031 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 ad euro 3.000,00.
13. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 28, comma 1, del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00.
14. Chiunque in qualità di responsabile di una partita in ingresso non adotta tutte le misure imposte dal Servizio Fitosanitario regionale competente in conformità all'articolo 69, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/625 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000,00 euro a 30.000,00 euro.
15. Chiunque, in caso di partite non conformi che entrano nell'Unione, non adotti le misure previste all'articolo 66, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2017/625, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro.
16. Chiunque non applica le misure a norma dell'articolo 14, paragrafi 1, 3, 4, 5, 6 e 7, dell'articolo 15, paragrafi 1 e 3, dell'articolo 30, paragrafo 1, dell'articolo 31, paragrafo 1, dell'articolo 49, paragrafi 1 e 2 e dell'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 3.000,00 euro a 18.000,00 euro.
17. Il possessore, il proprietario, il conduttore o il detentore, a qualsiasi titolo, di terreni sui quali insistono piante con presenza di organismi nocivi da quarantena, in caso di omessa esecuzione delle prescrizioni di estirpazione di piante con presenza di organismi nocivi, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000,00 a euro 30.000,00; il Servizio fitosanitario può disporre l'esecuzione coattiva degli estirpi ponendo a carico del trasgressore le relative spese. Chiunque



impedisce l'estirpazione coattiva delle piante è soggetto alla sanzione di cui al primo periodo aumentata del doppio.

18. Chiunque non osserva il divieto di messa a dimora di piante ai sensi dell'articolo 32, comma 2, anche qualora le stesse siano asintomatiche, ha l'obbligo di provvedere alla loro estirpazione e distruzione entro quindici giorni dalla notifica dell'atto di intimazione ad adempiere. La mancata ottemperanza a tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200,00 euro a 1.200,00 euro; il Servizio fitosanitario dispone altresì l'estirpazione delle piante ponendo a carico dei trasgressori le relative spese.

19. Chiunque non ottempera alle prescrizioni impartite dai Servizi fitosanitari regionali in applicazione dell'articolo 6, comma 3, lettere a), b), o), m) è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro.

20. Chiunque esegue misure fitosanitarie disposte dai Servizi fitosanitari regionali, oppure disciplinate dai decreti ministeriali emanati conformemente al presente decreto, con modalità non conformi alle norme vigenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.

21. L'operatore professionale che esercita le attività di cui all'articolo 65 paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 in assenza della specifica registrazione ai sensi dell'articolo 34, comma 2, del presente decreto o con registrazione revocata ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.

22. L'operatore professionale e l'operatore autorizzato che non registra e non conserva i dati previsti e non garantisce i sistemi di tracciabilità di cui dall'articolo 69 del regolamento (UE) 2016/2031 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.

23. Chiunque sposta piante, prodotti vegetali e altri oggetti, nel territorio nazionale e dell'Unione e, se del caso, le introduce e sposta in zone protette, senza il passaporto delle piante di cui all'articolo 78 del regolamento (UE) 2016/2031 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500,00 euro a 15.000,00 euro.

24. Chiunque emette un passaporto delle piante senza la prevista autorizzazione di cui all'articolo 37, comma 1, del presente decreto o con autorizzazione sospesa o ritirata, di cui all'articolo 39, comma 3, del presente decreto, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500,00 euro a 15.000,00 euro.

25. Chiunque in possesso dell'autorizzazione all'emissione del passaporto delle piante non ottempera alle prescrizioni di cui all'articolo 37, comma 2, del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro.

26. Chiunque, avendone l'obbligo giuridico, non compila correttamente il passaporto delle piante in ogni sua parte, ai sensi dell'articolo 83, commi 1 e 2, del regolamento (UE) 2016/2031 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.

27. Chiunque in possesso dell'autorizzazione all'emissione del passaporto delle piante di cui all'articolo 37, comma 1 del presente decreto non ottempera alle prescrizioni e agli obblighi di cui agli articoli 85, paragrafo 1, 86, paragrafo 1, 87, paragrafi 1, 2 e 3, 88, paragrafo 1 e 90, paragrafi 1 e 2 del regolamento (UE) 2016/2031 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 3.000,00 euro.



28. Chiunque sostituisce un passaporto delle piante ai sensi dell'articolo 93 del regolamento 2016/2031, violando le prescrizioni di cui al medesimo articolo 93, commi 3 e 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 3.000,00 euro.
29. Chiunque ha sotto il proprio controllo un'unità di vendita di piante, prodotti vegetali o altri oggetti venga a conoscenza dell'inosservanza delle prescrizioni di cui agli articoli da 83 a 87, 89, 90, 93 o 94 del regolamento (UE) 2016/2031 e non annulla il passaporto delle piante e, ove possibile, non lo rimuove dall'unità di vendita, in applicazione dell'articolo 95 comma 1 del medesimo regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.
30. Chiunque annullato un passaporto delle piante non rispetta le prescrizioni di cui all'articolo 95, paragrafi 3 e 4 del regolamento (UE) 2016/2031 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro.
31. Chiunque commercializza o ripara imballaggio di legno, legno o altri oggetti con il marchio ISPM 15 IPPC/FAO o apponga tale marchio senza la specifica autorizzazione di cui all'articolo 98, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2016/2031, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500,00 euro a 9.000,00 euro.
32. Chiunque commercializza imballaggio di legno, legno o altri oggetti con un marchio o altro attestato ufficiale contraffatti è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500,00 euro a 9.000,00 euro.
33. Chiunque non consente agli incaricati del Servizio fitosanitario l'effettuazione dei controlli in attuazione degli articoli 42 e 45 del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500,00 euro a 9.000,00 euro.
34. Chiunque, a seguito dei controlli ufficiali di cui agli articoli 42 e 45 introduce, detiene o pone in commercio piante, prodotti vegetali o altre oggetti, per i quali i controlli fitosanitari hanno avuto esito non favorevole, e non applica le misure di cui all'articolo 66, paragrafo 3 e 67 del regolamento 2017/625 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000,00 euro a 30.000,00 euro.
35. Chiunque sostituisce i vegetali, i prodotti vegetali o altre voci, oggetto dei controlli ufficiali e delle ispezioni eseguite conformemente all'articolo 47 del presente decreto, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000,00 ad euro 18.000,00.
36. Chiunque, non consente l'accesso nel centro aziendale da parte dei soggetti incaricati dei controlli ai fini dell'articolo 98, paragrafo 3 del regolamento (UE) 2016/2031 e dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/66 ovvero ne ostacola l'attività, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500,00 euro a 15.000,00 euro.
37. Chiunque, in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 37, comma 1 del presente decreto, non consente l'accesso nel centro aziendale da parte dei soggetti incaricati dei controlli ai fini degli articoli 87 e 92 del regolamento UE 2016/2031, dell'articolo 1, paragrafo 1 e dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2019/66, ovvero ne ostacola l'attività, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500,00 euro a 15.000,00 euro.
38. Chiunque non consente o ostacola l'attività di controllo ufficiale, effettuata ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, punto c, del regolamento 2017/625, ad opera dei soggetti incaricati e non rispetti gli obblighi di cui all'articolo 15, paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6 del regolamento 2017/625, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500,00 euro a 15.000,00 euro.
39. Chiunque elimina o manomette contrassegni o sigilli apposti dai responsabili fitosanitari, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000,00 ad euro 18.000,00.



40. Nei casi i cui le violazioni di cui al comma 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 37 siano commesse con la condizione della reiterazione il Servizio Fitosanitario regionale dispone la sospensione per 3 mesi dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 37, comma 1.
41. Chiunque, dopo essere stato riconosciuto responsabile della trasgressione di una delle prescrizioni contenute nei commi precedenti, nei tre anni successivi ne trasgredisce un'altra, con la nuova sanzione da infliggere, è sottoposto anche alla sospensione per 1 mese dell'autorizzazione di cui all'articolo 37, comma 1.
42. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
43. I Servizi fitosanitari delle regioni e delle provincie autonome sono competenti ad irrogare le sanzioni. I relativi proventi affluiscono nei bilanci dei suddetti enti.

#### ART. 56

##### *(Diritti obbligatori per i controlli ufficiali)*

1. Per i controlli ufficiali effettuati sulle merci e le altre attività ufficiali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2017/625, gli oneri necessari per l'effettuazione dei controlli ufficiali e delle eventuali analisi di laboratorio di cui all'articolo 45, il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 37 e 49, le verifiche ed i controlli di cui agli articoli 39, 41, 42, 48 e 49 sono posti a carico dell'operatore professionale, dell'esportatore, dell'importatore o del suo rappresentante in dogana, secondo i diritti obbligatori di cui all'allegato 3.
2. Per i controlli ufficiali effettuati sulle merci che entrano nell'Unione europea, i diritti obbligatori in applicazione dell'articolo 79 del regolamento (UE) 2017/625, sono riscossi presso i posti di controllo frontaliere o i punti di controllo di cui all'articolo 41, comma 2, dal Servizio fitosanitario competente, secondo le modalità definite con successivo provvedimento.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, possono essere modificati i diritti obbligatori di cui al comma 1 sulla base dei costi effettivi, in applicazione del Capo VI del regolamento (UE) 2017/625, e stabiliti ulteriori diritti obbligatori a copertura dei costi del Servizio fitosanitario nazionale.
4. I diritti obbligatori di cui al comma 1, non escludono la riscossione di altri diritti obbligatori destinati a coprire spese supplementari sostenute per attività particolari connesse ai controlli, quali le spese eccezionali di trasferta o i periodi di attesa degli Ispettori dovuti a ritardi imprevisti nell'arrivo delle spedizioni, i controlli effettuati fuori dall'orario normale di lavoro, i controlli supplementari o le analisi di laboratorio supplementari, per confermare le conclusioni desunte dai controlli, misure fitosanitarie particolari da adottarsi in virtù di atti unionali o nazionali, altre misure ritenute necessarie o la traduzione dei documenti richiesti.
5. I diritti obbligatori annuali, per i controlli previsti a qualsiasi titolo, hanno validità dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e sono corrisposti entro il 31 gennaio del relativo anno solare. Per le nuove autorizzazioni, i diritti annuali sono interamente versati all'atto della richiesta.
6. Per il mancato o tardivo versamento dei diritti di cui al comma 1, si applicano le sanzioni nella misura e secondo le procedure di cui ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, e 18 dicembre 1997, n. 472.

#### ART. 57

##### *(Fondo per la protezione delle piante)*



1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Fondo per la protezione delle piante, con una dotazione annua di 3,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, destinato al finanziamento delle attività di protezione delle piante. Le modalità di utilizzo del fondo, i criteri di riparto e le modalità di trasferimento delle risorse da destinare a ciascun Servizio fitosanitario regionale, nonché le relative attività di verifica, sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
3. Ai costi derivanti dalla partecipazione dell'Italia alla Organizzazione europea e mediterranea di protezione delle piante (EPPO) e alle relative attività che sono sviluppate nel suo ambito è data copertura mediante uno stanziamento pari a 460.000,00 euro per l'anno 2021 e uno stanziamento annuo di 160.000,00 euro a partire dal 2022, a valere sul fondo di cui al comma 1.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

### Capo XIII

#### NORME TRANSITORIE E FINALI

#### ART. 58

##### *(Norme transitorie e finali)*

1. Fino all'adozione dei provvedimenti attuativi previsti dal presente decreto, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti se non in contrasto con la normativa europea vigente.
2. La pubblicazione dei dati e delle informazioni di cui agli articoli 13, 30, 33, 37, 42, 53 e 54 avviene nel rispetto del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679.
3. Le stazioni di quarantena e i siti di confinamento già designati al momento della pubblicazione del presente decreto non necessitano di una nuova domanda di riconoscimento ai sensi dell'articolo 50, comma 1.
4. Gli ispettori fitosanitari e gli agenti fitosanitari, in servizio alla data entrata in vigore del presente decreto, sono iscritti d'ufficio in apposita sezione ad esaurimento del Registro del personale del Servizio fitosanitario nazionale di cui all'articolo 23.

#### ART. 59

##### *(Abrogazioni)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e successive modificazioni.



Il Presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.



## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente schema di decreto legislativo è stato predisposto ai sensi della legge 4 ottobre 2019, n. 117, inerente “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2018” (pubblicata nella G.U. n.245 del 18-10-2019), che, all’articolo 11, delega il Governo a produrre uno o più decreti legislativi con i quali provvede ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, e, limitatamente alla normativa nazionale sulla sanità delle piante, alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo, del 15 marzo 2017, nonché a raccogliere in appositi testi unici tutte le norme vigenti in materia di sementi e di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, delle ortive e dei materiali di moltiplicazione della vite, divise per settori omogenei, in coordinamento con le disposizioni dei regolamenti suddetti.

Il provvedimento in esame costituisce la nuova base normativa nazionale in materia di protezione delle piante che consente la piena applicazione del nuovo regime fitosanitario unionale così come definito dai Regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625.

Il nuovo testo normativo, la cui logica prevede un maggiore coinvolgimento di tutti i soggetti coinvolti nelle attività di difesa delle piante, contiene i seguenti aspetti chiave:

- definizione di una nuova organizzazione del Servizio Fitosanitario Nazionale alla luce del nuovo regime fitosanitario europeo e definizione dell’autorità unica e delle autorità competenti in materia;
- modifica del ruolo del Comitato fitosanitario nazionale e individuazione del Centro Difesa e Certificazione (CREA-DC) quale Istituto nazionale di riferimento per il supporto scientifico e diagnostico;
- Ridefinizione del ruolo e delle competenze e formazione permanente del personale del servizio fitosanitario nazionale alla luce dei nuovi obblighi previsti dai regolamenti europei;
- definizione di nuova gestione delle emergenze fitosanitarie attraverso anche la definizione di specifiche strutture necessarie a tale gestione, tra cui il Segretariato per le emergenze fitosanitarie e specifiche unità di coordinamento territoriali;
- realizzazione di un Sistema informativo nazionale per la raccolta delle informazioni del settore fitosanitario, da collegare e da rendere compatibile con il sistema informatico dell’Unione europea;
- Razionalizzazione dei punti di ingresso frontalieri
- definizione delle procedure di controllo ufficiale

L’articolato di detto provvedimento, oltre alle disposizioni necessarie agli adempimenti previsti dai nuovi regolamenti, incorpora le norme vigenti e non in contrasto con i regolamenti sopra richiamati, contenute nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 inerente “Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali” e s.m.i., opportunamente migliorate per garantire un corretto allineamento alle nuove disposizioni incluse nel nuovo regime fitosanitario e modificate nel rispetto dei principi di semplificazione e ammodernamento delle norme imposto dalla legge 28 luglio 2016, n. 154, attraverso:

- a) la ricognizione e l’abrogazione espressa delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita, nonché di quelle e che siano prive di effettivo contenuto normativo o siano in contrasto con i regolamenti europei 2016/2031 e 2017/625;



- b) la semplificare del linguaggio normativo;
- c) il coordinamento delle disposizioni, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
- d) la risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie.

Per quanto riguarda gli allegati del provvedimento in esame, essi sono costituiti dagli allegati già presenti nelle norme di base sopra indicate e dagli allegati derivanti, con le opportune modifiche redazionali, dai provvedimenti applicativi che nel corso degli anni sono stati emanati. Nella tabella di corrispondenza, in calce al testo, sono indicate per ciascun allegato le norme da cui derivano.

Il testo del provvedimento all'esame è costituito da 64 articoli suddivisi in XIII Titoli e da 3 allegati.

Capo I – Ambito di applicazione e definizioni

Capo II – Organizzazione del Servizio Fitosanitario nazionale

Capo III – Laboratori

Capo IV – Personale del Servizio Fitosanitario nazionale

Capo V – Sorveglianza degli organismi nocivi delle piante sul territorio nazionale

Capo VI – Emergenze fitosanitarie

Capo VII – Registro Ufficiale degli operatori professionali

Capo VIII – Passaporto delle piante

Capo IX – Controlli ufficiali

Capo X – Piante, prodotti vegetali e altri oggetti utilizzati a fini di prove ufficiali, scientifici o educativi, di selezione varietale e riproduttivi.

Capo XI- Sistema Informativo Fitosanitario

Capo XII- Sanzioni amministrative e norme finanziarie

Capo XIII – Norme transitorie e finali

## **ALLEGATI**

Allegato 1 – Dotazioni minime

Allegato 2 – Punti di controllo frontalieri

Allegato 3 – Diritti obbligatori

Si passa di seguito alla illustrazione dei singoli Titoli e relativi articoli.

Il **Capo I** riguarda l'ambito di applicazione oggetto del decreto legislativo e le definizioni. Esso è costituito dagli articoli da 1 a 3.

Articolo 1 *Ambito di applicazione*

Il comma 1 stabilisce che le disposizioni del provvedimento all'esame riguardano l'applicazione dei regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625 nonché le norme internazionali di cui alla Convenzione



internazionale per la protezione delle piante (CIPP), firmata a Roma il 6 dicembre 1951, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 marzo 1955, n. 471, della FAO.

Il comma 2 individua il Servizio Fitosanitario nazionale quale organizzazione nazionale per le attività di protezione delle piante ai sensi della Convenzione internazionale per la protezione delle piante (CIPP) e ne definisce la principale funzione che è rappresentata dall'insieme di competenze e attività volte alla protezione delle piante, delle produzioni agricole, del patrimonio forestale e dei territori.

Il comma 3 precisa che la protezione delle piante, in relazione alle attività per determinare il rischio fitosanitario di un Organismo nocivo e le misure per ridurre tale rischio, rientra nella materia di profilassi internazionale di cui all'art. 117, comma 2 lettera q) della Costituzione italiana. In tale comma è trasposto la disposizione già contenuta nell'articolo 1, comma 1, punto a) del decreto legislativo 214/2005.

#### *Articolo 2 Definizioni*

L'articolo, costituito da un unico comma, elenca le definizioni, distinte da quelle già presenti nei regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625, che si applicano al provvedimento in esame. L'articolo include la definizione di cui all'art.2 comma 1, punto t) del d.lgs. 214/2005.

#### *Articolo 3 Attività di protezione delle piante*

Il comma 1 fornisce la descrizione di ciò che si intende per attività di protezione delle piante e stabilisce come queste siano distinte in attività di previsione, di prevenzione e mitigazione dei rischi fitosanitari e di gestione delle emergenze fitosanitarie.

Il comma 2 descrive in cosa consiste l'attività di previsione del rischio fitosanitario e le relative finalità.

Il comma 3 descrive in cosa consiste l'attività di prevenzione e mitigazione del rischio fitosanitario e le relative finalità.

Il comma 4 elenca in dettaglio le attività di prevenzione e mitigazione del rischio fitosanitario.

Il comma 5 descrive in cosa consiste l'attività di gestione delle emergenze fitosanitarie.

Il **Capo II** tratta l'organizzazione del Servizio Fitosanitario Nazionale ed è costituito dagli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.

#### *Articolo 4 Servizio Fitosanitario Nazionale*

Le disposizioni contenute nel presente soddisfano quanto richiesto dall'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, in particolare il criterio di cui al comma 3, punto e).

Il comma 1 designa, in applicazione dell'articolo 4 del Regolamento UE 2017/625, il Servizio fitosanitario nazionale quale autorità competente per la protezione delle piante, che provvede a dare attuazione alle attività di cui all'articolo 3

Il comma 2 descrive l'articolazione del Servizio Fitosanitario nazionale in Servizio fitosanitario centrale, in Servizi fitosanitari regionali, in Servizi fitosanitari delle province autonome e nell'Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante e individua il Comitato fitosanitario nazionale quale organo deliberativo e tecnico del Servizio fitosanitario nazionale. Tale disposizione riporta l'articolazione del Servizio Fitosanitario nazionale già contenuta nell'articolo



48 e 52 del D.lgs. 214/2005 integrata dall'Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante.

Il comma 3 precisa che lo Stato, le Regioni e le Province autonome partecipano, secondo le rispettive competenze e ordinamenti alle attività di protezione delle piante di cui all'articolo 3.

#### *Articolo 5 Servizio Fitosanitario Centrale*

L'articolo descrive la struttura e le competenze del Servizio Fitosanitario centrale.

In particolare il comma 1 stabilisce che tale Servizio opera presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e rappresenta, in applicazione degli articoli 4 e 103 del regolamento 2017/625, rispettivamente, l'autorità unica di coordinamento e di vigilanza sull'applicazione delle attività di protezione delle piante di cui all'articolo 3 e l'autorità di collegamento, in materia fitosanitaria, che funge da punto di contatto con gli altri Stati membri e la Commissione europea. Il comma riprende quanto già contenuto all'art.49, comma 1 del D.lgs. 214/2001.

Il comma 2 dispone che la dotazione di personale di tale Servizio, nell'ambito della vigente dotazione organica del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sia conforme a quella calcolata secondo i parametri di cui allegato 1 inoltre elenca gli ambiti di competenze.

Il comma 3 dispone che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunichi ai Servizi fitosanitari regionali il nominativo del responsabile incaricato del Servizio fitosanitario centrale e descrive le modalità con cui deve essere comunicato ogni eventuale aggiornamento.

Il comma 4 elenca le competenze e le funzioni del Servizio fitosanitario centrale, fermo restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Il comma 5 prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali definisce l'organizzazione del Servizio Fitosanitario centrale per assicurare lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 4 e delle attività di protezione delle piante di cui all'articolo 3 del presente provvedimento, nel pieno rispetto dei requisiti richiesti dall'articolo 5 del reg. (UE) 2017/625.

#### *Articolo 6 Servizi Fitosanitari Regionali*

L'articolo, in applicazione degli articoli 3 e 4 del Regolamento 2017/625, individua nei Servizi fitosanitari regionali le autorità competenti per l'attuazione, sul proprio territorio delle attività di protezione delle piante. Ne descrive la struttura e le competenze incorporando le disposizioni già contenute nell'articolo 50 del D.lgs. 214/2005.

In dettaglio il comma 1 prevede che tali Servizi siano costituiti presso le Amministrazioni Regionali e delle Province autonome e ad essi è attribuita la competenza delle attività di cui all'articolo 3 sul territorio di propria competenza.

Il comma 2 dispone che la dotazione minima di personale di tali Servizi sia conforme almeno a quella calcolata secondo i parametri di cui allegato 1. Inoltre, il comma prevede che le Regioni e le province autonome comunichino al Servizio fitosanitario centrale il nominativo del responsabile incaricato del Servizio fitosanitario regionale e descrive le modalità con cui deve essere comunicato ogni eventuale aggiornamento.

Il comma 3 elenca le competenze attribuite ai Servizi fitosanitari regionali.

Il comma 4 dispone che le competenze connesse ai disciplinari di difesa e alla emanazione e coordinamento delle attività rientranti nel campo di applicazione della direttiva 128/2909 e del



decreto legislativo 150/2012 possano essere organizzate in ambito regionale anche presso strutture diverse dal Servizio fitosanitario regionale.

#### *Articolo 7 Comitato Fitosanitario nazionale*

Il presente articolo riguarda la composizione e le funzioni del Comitato Fitosanitario Nazionale già istituito dall'articolo 52 del d.lgs. 214/2005.

Il comma 1 istituisce tale Comitato e ne definisce la composizione.

Il comma 2, nuova disposizione introdotta, dispone che il Comitato fitosanitario nazionale possa avvalersi, a Capo consultivo e per le proprie competenze scientifiche, di enti e istituzioni scientifiche e ne elenca i relativi rappresentanti.

Il comma 3 elenca le competenze del Comitato fitosanitario nazionale.

Il comma 4 prevede che con successivo atto il Comitato provvederà a redigere ed approvare il proprio Regolamento di funzionamento.

Il comma 5 dispone che il Comitato fitosanitario nazionale ha potere deliberativo nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nelle attività di protezione delle piante. A tali delibere viene data applicazione con ordinanze del Direttore Servizio fitosanitario centrale da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

#### *Articolo 8 Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante*

L'articolo, di nuova introduzione, individua nel Centro di ricerca Difesa e Certificazione del Crea l'Istituto Nazionale di riferimento per la protezione delle piante.

Il comma 1 identifica tale Istituto quale organismo di supporto scientifico del Comitato fitosanitario nazionale.

Il comma 2 elenca le competenze dell'istituto di riferimento che ha le strutture le dotazioni di personale e le conoscenze adeguate.

#### *Articolo 9 Segretariato per le emergenze fitosanitarie*

Le disposizioni del presente articolo, di nuova introduzione, istituiscono il Segretariato per le emergenze fitosanitarie.

Il comma 1 oltre ad istituire il Segretariato ne definisce la relativa composizione.

Il comma 2 definisce il Segretariato quale raccordo tecnico operativo tra il Comitato fitosanitario nazionale e le Unità territoriali di emergenza fitosanitaria di cui all'articolo 10 del presente provvedimento.

Il comma 3 stabilisce che, per ciascuna delle emergenze dichiarate dal Comitato Fitosanitario nazionale, il Segretariato organizza riunioni di coordinamento con i partecipanti indicati.

Il comma 4 elenca le competenze del Segretariato per le emergenze fitosanitarie.

Il comma 5 dispone che il Segretariato relazioni periodicamente al Comitato fitosanitario su ciascuna emergenza in atto.

#### *Articolo 10 Unità territoriali per le emergenze fitosanitarie*



Le disposizioni del presente articolo, di nuova introduzione, prevedono l'istituzione di Unità territoriali per ciascuna emergenza fitosanitaria.

Il comma 1 dispone che ciascun Servizio Fitosanitario regionale istituisca sul proprio territorio una Unità territoriale per la gestione di una emergenza fitosanitaria, che dia attuazione al piano di azione per il contrasto dell'organismo nocivo e alle ordinanze stabilite dal Servizio fitosanitario centrale.

Il comma 2 definisce la composizione delle Unità territoriali mentre le competenze sono elencate nel comma 3.

Il comma 4 dispone che le Unità territoriali per le emergenze fitosanitarie mantengano un costante scambio di informazioni con il Segretariato di cui all'articolo 9 in relazione alla evoluzione dell'emergenza in atto.

#### *Articolo 11 Funzioni delle Regioni nell'ambito del Servizio fitosanitario nazionale*

L'articolo dà applicazione a quanto previsto dall'art.5 del regolamento (UE) 2017/625 in materia di obblighi generali relativi alle autorità competenti.

Il comma 1 dispone che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze, garantiscano una organizzazione dei propri Servizi Fitosanitari Regionali in grado di assicurare le attività di protezione delle piante di cui all'articolo 3 del presente provvedimento e contestualmente il rispetto dei requisiti previsti dall'art.5 del regolamento (UE) in relazione alle autorità competenti.

Il comma 2 prevede pertanto che le Regioni e le Province autonome garantiscono le necessarie risorse per la messa in atto di misure fitosanitarie.

#### *Articolo 12 Audit interni del Servizio fitosanitario nazionale*

Con il presente articolo si dà applicazione agli articoli 6, 33 e 39 del regolamento 2017/625, che richiedono l'organizzazione da parte dell'Autorità competente di audit interni, di audit nei confronti organismi a cui sono stati delegati determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali nonché di audit ai laboratori ufficiali di analisi designati finalizzati alla verifica di una corretta applicazione del regolamento 2016/2031 e 2017/625.

Il comma 1 stabilisce che il Servizio fitosanitario nazionale, in qualità di autorità competente proceda ad audit interni e adotti le misure appropriate alla luce dei relativi risultati.

Il comma 2 definisce che il Servizio fitosanitario centrale, previo parere del Comitato fitosanitario nazionale, adotta un programma di audit indirizzato alle strutture del Servizio fitosanitario nazionale, ai laboratori e alle strutture delegate all'esecuzione di controlli ufficiali.

**Il Capo III** tratta l'organizzazione della rete laboratoristica nazionale ed è costituito dagli articoli

13, 14, 15 e 16. Le norme in esso contenute soddisfano quanto richiesto dall'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, in particolare il criterio di cui al comma 3, punto i).

#### *Articolo 13 Laboratori nazionali di riferimento*

L'articolo dà applicazione a quanto previsto dagli articoli 100 e 101 del regolamento 2017/625 che richiedono a ciascun Stato membro di designare uno o più laboratori nazionali di riferimento per ciascuno dei laboratori di riferimento dell'Unione europea, a cui competono determinate responsabilità e compiti.



Il comma 1 prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, siano designati uno in più laboratori nazionali di riferimento. Come previsto dal regolamento 2017/625 la designazione può riguardare anche un laboratorio nazionale di riferimento anche nei casi i cui non vi sia corrispondente laboratorio di riferimento europeo.

Il comma 2 prevede che i laboratori siano designati solo se rispettano tutti i requisiti e le prescrizioni di cui agli articoli 37 e 100 del regolamento 2017/625.

Il comma 3 dispone che l'elenco dei laboratori nazionali di riferimento sia resa disponibile al pubblico sul sito web del Servizio fitosanitario nazionale così come previsto dall'articolo 57 del presente provvedimento.

Il comma 4 stabilisce i casi i cui la designazione di tali laboratori può essere revoca su parere del Comitato fitosanitario nazionale.

Il comma 5 elenca i compiti che il laboratorio nazionale di riferimento sarà chiamato a svolgere su indicazione del Comitato fitosanitario nazionale.

#### Articolo 14 *Laboratori ufficiali*

L'articolo dà applicazione alle disposizioni contenute nell'articolo 37 del regolamento 2017/625 che richiede che le autorità competenti di ciascun Stato membro designino laboratori ufficiali cui far effettuare analisi, prove e diagnosi di laboratorio a partire dai campioni prelevati durante i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali.

Il comma 1 stabilisce che i Servizi fitosanitari regionali si dotino di laboratori ufficiali e li designano in applicazione dell'art. 37 del regolamento 2017/625, sentito il Comitato fitosanitario nazionale. I dati di tali laboratori devono essere inseriti nel Sistema informatizzato disciplinato dall'articolo 55.

Il comma 2 definisce le modalità di designazione che devono essere conformi a quanto richiesto dall'art. 37 regolamento 2017/625.

Il comma 3 prevede, in linea con quanto previsto dall'art. 37 del regolamento 2017/625, la possibilità per i Servizi fitosanitari regionali di designare, quale laboratorio ufficiale, previo accordo tra le parti e sentito il Comitato fitosanitario nazionale, il laboratorio già designato da altro Servizio fitosanitario regionale, anche in relazione a singole metodiche di analisi.

Il comma 4 prevede, in linea con quanto previsto dall'art. 37 del regolamento 2017/625, la possibilità per i Servizi fitosanitari regionali di designare quale laboratorio ufficiale, sentito il Comitato fitosanitario nazionale, un laboratorio esterno al Servizio fitosanitario nazionale purché rispetti i requisiti e le prescrizioni previste.

#### Articolo 15 *Laboratori per autocontrollo*

L'articolo in questione, costituito da un unico comma, dispone che con successivo provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali siano definite le caratteristiche de i requisiti di laboratori di controllo a cui gli operatori professionali potranno rivolgersi per l'effettuazione di analisi, nell'ambito delle attività di autocontrollo a cui sono chiamati in applicazione dei regolamenti 2016/2031 e 2017/625.

#### Articolo 16 *Rete nazionale dei laboratori*



Il presente articolo, che incorpora le disposizioni dell'art. 53 del D.lgs. 214/2005, aggiornandole alla luce dei nuovi regolamenti, istituisce una Rete Nazionale dei laboratori per la protezione delle piante al fine di garantire una efficace cooperazione e collaborazione tra le diverse strutture laboratoristiche e perseguire un miglioramento delle attività di protezione delle piante sul territorio nazionale.

Il comma 1 istituisce la Rete nazionale dei laboratori che include i laboratori elencati nel medesimo comma .

Il comma 2 prevede che possano far parte di tale Rete anche strutture laboratoristiche che operano nel territorio nazionale nel settore della protezione delle piante e della ricerca e sperimentazione agraria e che si impegnano a collaborare con il Servizio fitosanitario nazionale. I laboratori saranno inseriti nella Rete di cui al comma 1 previa istanza da presentarsi al Servizio fitosanitario centrale. Con successivo provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali saranno definite le caratteristiche e i requisiti di tali laboratori.

Il comma 3 definisce le finalità della Rete laboratoristica nazionale.

Il comma 4 dispone che la Rete sia sottoposta al coordinamento e alla sorveglianza del Comitato fitosanitario nazionale.

Il **Capo IV** riguarda il personale del Servizio Fitosanitario nazionale ed è costituito dagli articoli 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25.

#### *Articolo 17 Dotazione del Servizio fitosanitario nazionale*

L'articolo, in applicazione di quanto previsto dagli articoli 5 e 8 del regolamento 2017/625 in materia di Obblighi generali delle autorità competenti e di obblighi di riservatezza, definisce alcuni aspetti inerenti la dotazione di personale del Servizio fitosanitario nazionale necessari per armonizzare sul territorio nazionale l'applicazione del presente decreto ed adempiere agli obblighi derivanti dalla normativa unionale ed internazionale in materia fitosanitaria.

Il comma 1 stabilisce che il personale tecnico, che opera presso il Servizio fitosanitario nazionale, è iscritto nel Registro nazionale del personale di cui al successivo art. 23.

Il comma 2 richiama gli obblighi di riservatezza che il personale tecnico è chiamato a rispettare nell'adempimento dei propri doveri e attività.

Il comma 3 incorpora quanto già definito dall'articolo 48-bis punto 2 del d.lgs. 214/2005. Le dotazioni di personale del Servizio fitosanitario nazionale sono definite sulla base dei parametri di cui all'allegato 1 del presente provvedimento, rideterminati, almeno ogni tre anni, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

#### *Articolo 18 Ispettore fitosanitario*

L'articolo definisce le caratteristiche e i requisiti del personale operante presso il Servizio fitosanitario nazionale, che risponde funzionalmente e tecnicamente alle direttive del Servizio fitosanitario competente per territorio, incaricato di svolgere controlli ufficiali e altre attività



ufficiali in conformità del regolamento 2017/625 e del regolamento 2016/2031 in applicazione di quanto previsto dall'art. 3 del regolamento 2017/625 che introduce la figura del Responsabile fitosanitario ufficiale.

Il comma 1 definisce la figura dell'ispettore fitosanitario riprendendo le disposizioni già contenute nell'articolo 34, commi 1 e 2 del D.lgs. 214/2005.

Il comma 2 elenca i requisiti tecnici e professionali dell'ispettore riprendendo al punto a) quanto già disciplinato dall'art. 35, comma 5, del D.lgs. 214/2005 e inserendo ulteriori due punti, b) e c), riguardanti gli obblighi di formazione, in applicazione di quanto previsto dal regolamento 2017/625.

Il comma 3 riprende le disposizioni di cui all'art. 35, comma 5, del D.lgs. 214/2005 specificando il profilo professionale nel quale gli ispettori fitosanitari devono essere inquadrati. Tali ispettori fitosanitari devono operare su incarico del Responsabile del Servizio fitosanitario regionale competente che provvede in forma scritta a definire controlli e altre attività ufficiali per le quali l'ispettore fitosanitario è stato designato.

Il comma 4 riprende le disposizioni di cui all'art. 35, comma 4, del D.lgs. 214/2005.

Il comma 5 stabilisce che gli ispettori fitosanitari provvedono ad elevare le sanzioni in caso di trasgressioni previste dal presente provvedimento.

#### Articolo 19 *Agente fitosanitario*

L'articolo definisce le caratteristiche e i requisiti del personale operante presso il Servizio fitosanitario nazionale, che risponde funzionalmente e tecnicamente alle direttive del Servizio fitosanitario competente per territorio, incaricato di svolgere controlli ufficiali e altre attività ufficiali in conformità del regolamento 2017/625 e del regolamento 2016/2031 in applicazione di quanto previsto dall'art. 3 del regolamento 2017/625 che introduce la figura del Responsabile fitosanitario ufficiale.

Il comma 1 definisce la figura dell'Agente fitosanitario, già prevista dall'art. 34-bis del d.lgs. 214/2005,

Il comma 2 elenca i requisiti tecnici e professionali dell'Agente fitosanitario che, al pari dell'ispettore fitosanitario, deve essere inserito nell'apposito Registro del personale di cui all'art. 23 del presente provvedimento e opportunamente qualificato e formato come richiesto dal Regolamento 2017/625.

Il comma 3 specifica il profilo professionale nel quale gli Agenti fitosanitari devono essere inquadrati. Tali agenti fitosanitari devono operare su incarico del Responsabile del Servizio fitosanitario regionale competente che provvede in forma scritta a definire controlli e altre attività ufficiali per le quali l'agente fitosanitario è stato designato.

Il comma 4 specifica gli i compiti e gli adempimenti a cui gli agenti fitosanitari sono chiamati e più in dettaglio ogni attività ufficiale relativa alla protezione delle piante fatta eccezione per la prescrizione di misure ufficiali, il rilascio di certificati fitosanitari e l'elevazione delle sanzioni, in linea con quanto già disciplinato dall'art. 34 bis del D.lgs. 214/2005.

Il comma 5 stabilisce che gli Agenti fitosanitari propongono l'ispettore fitosanitario o al responsabile del Servizio fitosanitario competente l'applicazione di misure fitosanitarie o l'elevazione di una sanzione.

Il comma 6 riprende le disposizioni di cui all'art. 34 bis e 35, comma 6, del D.lgs. 214/2005



## Articolo 20 *Assistente fitosanitario*

L'articolo introduce la figura dell'Assistente fitosanitario, quale tecnico professionalmente qualificato e operante presso strutture o organizzazioni diverse dai Servizi fitosanitari regionali, impiegato per eseguire determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali o determinati compiti riguardanti altre attività ufficiali.

Il comma 1 definisce la figura dell'Assistente fitosanitario che pur operando presso altre strutture o organizzazioni diverse, risponde tecnicamente alle direttive del Servizio fitosanitario competente per territorio.

Il comma 2 stabilisce che il Servizio fitosanitario centrale, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, può nominare Assistenti fitosanitari che nell'esercizio delle loro funzioni si attengono alle disposizioni impartite dal Responsabile del Servizio fitosanitario competente per territorio. I nominativi sono inseriti in apposita sezione del registro di cui al successivo articolo 23.

Il comma 3 specifica i compiti e gli adempimenti a cui gli Assistenti fitosanitari sono chiamati e più in dettaglio ogni attività ufficiale relativa alla protezione delle piante fatta eccezione per la prescrizione di misure ufficiali e il rilascio di certificati fitosanitari.

Il comma 4 dispone che gli Assistenti fitosanitari operino su incarico del Responsabile del Servizio fitosanitario regionale competente che provvede in forma scritta a definire controlli e altre attività ufficiali per le quali l'assistente fitosanitario è stato designato.

Il comma 5 stabilisce che gli Assistenti fitosanitari propongono l'ispettore fitosanitario o al responsabile del Servizio fitosanitario competente l'applicazione di misure fitosanitarie o l'elevazione di una sanzione.

## Articolo 21 *Il responsabile fitosanitario ufficiale e il Certificatore*

L'articolo dà applicazione al regolamento 2017/625, articolo 3, che prevede la figura del responsabile fitosanitario ufficiale, definita come la persona fisica designata dall'autorità competente quale membro del personale o con altro inquadramento e adeguatamente formata per svolgere controlli ufficiali e altre attività ufficiali, e del certificatore, definito come qualsiasi funzionario o qualsiasi altra persona appartenente o meno all'autorità competente e autorizzato dalla stessa a firmare certificati ufficiali.

Il comma 1 stabilisce che gli ispettori fitosanitari, gli agenti fitosanitari e gli assistenti fitosanitari sono responsabili fitosanitari ufficiali con le attribuzioni derivanti dagli incarichi loro conferiti in applicazione del regolamento 2017/625, articoli 3 e 5

Il comma 2 stabilisce che gli ispettori fitosanitari sono designati certificatori ai sensi del regolamento 2017/625 e come tali sono autorizzati a firmare certificati e altri attestati ufficiali di cui agli articoli 88 e 91 del medesimo regolamento.

Il comma 3 prevede che con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, possano essere nominati responsabili fitosanitari ufficiali o certificatori funzionari che operano presso altre amministrazioni di diritto pubblico purché rispondano funzionalmente e tecnicamente alle direttive del Servizio fitosanitario competente. I nominati di tale personale sono inseriti in una apposita sezione del registro nazionale del personale di cui al successivo art. 23.

## Articolo 22 *Funzioni del personale del Servizio fitosanitario nazionale*



Il comma 1 incorpora, opportunamente allineate in relazione alle figure di responsabile fitosanitario ufficiale e certificatore, le disposizioni contenute nel comma 1, art. 35 del D.lgs. 214/2005.

Il comma 2 incorpora, opportunamente allineate in relazione alle figure di responsabile fitosanitario ufficiale e certificatore, le disposizioni contenute nel comma 2, art. 35 del D.lgs. 214/2005.

#### *Articolo 23 Formazione e aggiornamento del personale del Servizio fitosanitario nazionale*

Il presente articolo consente l'applicazione del regolamento 2017/625, articoli 88, 91 e 130 in materia di adeguata formazione del personale del Servizio fitosanitario nazionale.

Il comma 1 stabilisce che il Servizio fitosanitario centrale garantisca la formazione e l'aggiornamento del proprio personale attraverso piani annuali di formazione approvati in seno al Comitato fitosanitario nazionale, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 2 prevede che tale formazione consista in un corso strutturato sulla base del programma e delle modalità approvate dal Comitato fitosanitario nazionale.

Il comma 3 stabilisce che i successivi aggiornamenti possano essere svolti mediante moduli anche di breve durata ripetuti in differenti località del territorio per meglio rispondere alle esigenze del personale e facilitare la partecipazione sempre secondo un programma approvato dal Comitato fitosanitario nazionale.

Il comma 4 consente a ciascun Servizio fitosanitario regionale, per motivi di urgenza, di organizzare corsi di formazione o aggiornamento, in assenza di corsi nazionali, sulla base del programma di cui al comma 2.

Il comma 5 stabilisce che alle necessità di cui ai commi precedenti si provvede con le risorse afferenti il fondo per la protezione delle piante.

Il comma 6, infine, prevede che ai corsi di formazione o di aggiornamento, possano partecipare, su proposta del Comitato fitosanitario nazionale, anche figure diverse dal personale del Servizio fitosanitario centrale.

#### *Articolo 24 Registro del personale del Servizio fitosanitario nazionale*

Il comma 1 incorpora le disposizioni già contenute nel comma 4, articolo 34 del D.lgs. 214/2005, e istituisce il Registro del personale del Servizio fitosanitario nazionale.

Il comma 2 definisce la struttura di tale Registro e le informazioni in esso contenute riprendendo, ampliando, quanto già previsto al comma 4 dell'articolo 34.

Il comma 3 stabilisce che gli ispettori e gli agenti fitosanitari sono nominati, previa verifica dei requisiti richiesti, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e i nominativi inseriti nel registro di cui al comma 1 dandone informazione al Servizio fitosanitario competente che provvederà ad inquadrarli nei rispettivi ruoli.

Il comma 4 stabilisce che qualsiasi aggiornamento a tale Registro del personale è effettuato dai Servizi fitosanitari regionali mediante il Sistema informativo per la protezione delle piante di cui all'articolo 55.

Il comma 5 stabilisce che i nominativi del personale del Servizio fitosanitario nazionale siano cancellati dal registro di cui al comma 1 con provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sulla base di una notifica motivata del Servizio fitosanitario regionale



competente nonché quando il personale venga destinato a svolgere altri compiti non pertinenti la protezione delle piante.

Il comma 6 riprende le disposizioni già contenute nel comma 4 bis dell'art. 34 del D.lgs 214/2005.

#### *Articolo 25 Identificazione del Servizio fitosanitario nazionale*

L'articolo riprende, ampliandole e rafforzandole, le disposizioni di cui ai commi 3 e 6 dell'art. 34 del D.lgs 214/2005 in materia di riconoscimento e identificazione del personale del Servizio fitosanitario nazionale.

Il comma 1 include le disposizioni già in vigore con il comma 3. Art. 34 del D.lgs 214/2005 e prevede che il documento di riconoscimento sia definito dal comitato fitosanitario nazionale.

Il comma 2 dispone che l'uso di loghi, stemmi, denominazioni o altro segno distintivo riferiti al Servizio fitosanitario nazionale è riservato esclusivamente al personale di tale Servizio fermo restando la possibilità per il Servizio fitosanitario centrale di approvare l'utilizzo nell'ambito di iniziative culturali ed editoriali in coerenza con le finalità attribuite al Servizio fitosanitario nazionale.

Il comma 3 dispone che con successivo provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero dell'Interno vengano definite le norme per la disciplina dei documenti di riconoscimento, delle uniformi, dei DPI e altre dotazioni affinché il personale in servizio sia prontamente riconosciuto nell'espletamento delle attività di protezione delle piante.

Il **Capo V** riguarda le attività di sorveglianza degli organismi nocivi sul territorio nazionale ed è costituito dagli articoli 26 e 27.

#### *Articolo 26 Piano di emergenza*

L'articolo dà applicazione alle disposizioni contenute negli articoli 25 e 26 del regolamento 2016/2031 in materia di predisposizione di piani di emergenza per gli organismi nocivi. Le norme in esso contenute soddisfano quanto richiesto dall'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, in particolare il criterio di cui al comma 3, punto f).

Il comma 1 dispone che il Servizio fitosanitario centrale con il supporto dell'istituto nazionale di riferimento, elabori, per ciascuno degli organismi nocivi prioritari di cui all'art. 6 del regolamento 2016/2031 e di cui al regolamento 2019/1702 e per gli organismi nocivi indicati dal Comitato fitosanitario nazionale un Piano di emergenza e ne definisce i contenuti.

Il comma 2 prevede che ciascun Piano di emergenza di cui al comma 1 sua adotta con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali su parere del Comitato fitosanitario nazionale.

Il comma 3 prevede che il Piano di emergenza possa combinare più organismi nocivi aventi una biologia e una gamma di specie ospiti simili e ne definisce in tali casi la struttura.

Il comma 4 prevede una revisione regolare da parte del Servizio fitosanitario centrale, con il supporto dell'istituto nazionale di riferimento, dei Piani di emergenza che se del caso vengono aggiornati.

Il comma 5 rimanda ad un successivo provvedimento la definizione delle modalità per l'esecuzione degli esercizi di simulazioni previsti dall'articolo 26 del regolamento 2016/2031.

#### *Articolo 27 Programma nazionale di indagine degli organismi nocivi delle piante*



L'articolo 26 dà applicazione alle disposizioni contenute negli articoli 22, 23 e 24 del regolamento 2016/2031 in materia di indagini sugli organismi nocivi e predisposizione di Piani nazionali di indagine annuali e pluriennali.

Il comma 1 applica quanto disposto dagli articoli 22 e 24 del regolamento 2016/2031 e dispone che i Servizi fitosanitari regionali effettuino indagini sugli organismi nocivi, inclusi quelli individuati nell'ambito di un Programma annuale di indagine nazionale di cui al comma 4.

Il comma 2 dispone che il Servizio fitosanitario centrale, supportato dell'istituto nazionale di riferimento e sulla base della valutazione del rischio dei vari organismi nocivi, adottati, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, gli obiettivi e i criteri di indagine generali.

Il comma 3 dispone che i Servizi fitosanitari regionali sulla base delle analisi di rischio, in relazione al proprio territorio, elaborano e trasmettono annualmente al Servizio fitosanitario centrale la proposta delle indagini che saranno effettuato nell'anno civile successivo, nel rispetto dei criteri e degli obiettivi di cui al comma 2.

Il comma 4 disciplina la predisposizione da parte del servizio fitosanitario centrale di un programma nazionale di indagine annuale degli organismi nocivi e adotta tale programma previo parere del Comitato fitosanitario nazionale. A tale programma di indagine è data divulgazione tramite il sito web di cui all'articolo 56.

I successivi commi 5 e 6 danno applicazione a quanto previsto dal regolamento 2016/2031, articolo 21, 22 e 23, prevedendo la predisposizione di programmi di indagine pluriennali e la loro notifica alla Commissione e agli altri Stati membri.

Il comma 7 dispone che le informazioni e i dati relativi ad organismi nocivi sul territorio, collezionati sul territorio nazionale da Istituzioni e Organizzazioni possano alimentare il Sistema informatico fitosanitario di cui all'articolo 55, secondo indicazioni che saranno fornite dal Sistema fitosanitario centrale, in modo da contribuire e completare il sistema di sorveglianza del territorio

Il comma 8 dispone che dati e informazioni aggiuntive, previa istanza al Servizio fitosanitario centrale possano essere inseriti nel Sistema informatico fitosanitario e consultati anche da Università e altri enti di ricerca

Il comma 9 dispone che le attività di sorveglianza del territorio siano coordinate dal Servizio fitosanitario centrale in collaborazione con l'istituto nazionale di riferimento.

Il **Capo VI** riguarda la gestione delle emergenze fitosanitarie ed è costituito dagli articoli 28, 29, 30, 31, 32, 33.

#### *Articolo 28 Ritrovamento di organismi nocivi*

L'articolo 27 riguarda la notifica di un pericolo imminente e le disposizioni normative che regolano le prime fasi di ritrovamento di un Organismo nocivo sul territorio.

I commi 1 e 2 danno applicazione a quanto previsto all'art.14 del regolamento 2017/2031, in particolare commi 1 e 3, in materia di obblighi a carico di qualsiasi soggetto, inclusi gli operatori professionali, in caso di acquisizione di dati e informazioni o di presenza sospetta o effettiva di un Organismo nocivo. È obbligo darne immediata informazione al Servizio fitosanitario regionale competente prima di divulgare l'informazione o pubblicarla e adottare immediate misure cautelativa per evitarne la diffusione.



Il comma 3 dà applicazione agli articoli 10, 11 e 12 del regolamento 2017/2031 in materia di conferma ufficiale della presenza di un organismo nocivo da parte del Servizio fitosanitario regionale, successiva notifica alla Commissione Ue e agli altri Stati membri e informazioni agli operatori professionali coinvolti o interessati.

Il comma 4 applica quanto definito all'articolo 10 punto 3 del regolamento 2016/2031 e prevede che In attesa della conferma ufficiale della presenza dell'organismo nocivo, il Servizio fitosanitario regionale adotti misure fitosanitarie per eliminare il rischio di diffusione dell'organismo nocivo.

Il comma 5 applica quanto prescritto dal regolamento 2016/2031 all'articolo 14 punto 4. Ogni soggetto, incluso quindi l'operatore professionale, adotta immediatamente le misure necessarie a prevenire la diffusione dell'organismo nocivo in conformità alle disposizioni fornite dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. Tali misure includono anche l'eliminazione di piante, prodotti vegetali o di altri oggetti anche dai siti di proprietà.

#### *Articolo 29 Notifica di ritrovamento di organismi nocivi.*

Il comma 1 descrive le modalità di notifica elettronica circa la presenza confermata o sospetta di un organismo nocivo così come disciplinato dall'art.9 del regolamento 2016/2031.

Il comma 2 dà applicazione a quanto contenuto nell'art.11 e nell'art. 29 del regolamento 2016/2031. L'autorità a cui compete la notifica di ritrovamento e delle prime misure adottate è il Servizio fitosanitario centrale.

#### *Articolo 30 Informazioni sul ritrovamento di organismi nocivi.*

Il comma 1 dà applicazione alle norme contenute nell'art. 12 del regolamento 2016/2031 e dispone che il Servizio fitosanitario regionale competente informa senza indugio gli operatori professionali che potrebbero essere coinvolti dalla emergenza fitosanitaria.

Il comma 2 dispone che il Comitato fitosanitario nazionale definisca le modalità con cui informare il pubblico in merito alle misure adottate o che intende adottare e in merito alle misure che devono essere adottate dagli operatori professionali.

#### *Articolo 31 Emergenze fitosanitarie*

L'articolo introduce le disposizioni da attuarsi in caso di ritrovamento di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'unione sul territorio nazionale.

Il comma 1 e il comma 2 danno applicazione a quanto previsto dall'articolo 17 del regolamento 2016/2031, in relazione all'effettuazione di indagini e messa in atto di tutte le necessarie misure di eradicazione dell'organismo nocivo da quarantena da parte del Servizio fitosanitario regionale competente.

Il comma 3 dà applicazione a quanto previsto dall'articoli 18 del regolamento 2016/2031 e attribuisce la competenza della definizione di aree delimitate ai Servizi fitosanitari regionali, aree nelle quali dovranno essere attuate tutte le misure previste.

Il comma 4 dispone che il Comitato fitosanitario nazionale, nella prima riunione utile, definisce e pedalizza le misure fitosanitarie urgenti in applicazione del Piano Nazionale di emergenza di cui all'articolo 35 del presente provvedimento.

I commi 5 e 6 danno attuazione a quanto previsto all'articolo 27 del regolamento 2016/2031 in relazione alla definizione, all'adozione e alla notifica di un Piano di azione recante le misure per



l'eradicazione dell'organismo nocivo. Il piano di azione, predisposto dal Servizio fitosanitario regionale, contiene gli elementi indicati nel comma 5.

Il comma 7 prevede che per il coordinamento dell'attuazione delle misure fitosanitarie contenute nel Piano di azione, su richiesta del Comitato fitosanitario nazionale, il Servizio fitosanitario centrale attività il Segretariato per le emergenze fitosanitarie di cui all'articolo 9 del provvedimento in esame.

Il comma 8, dispone che per l'attuazione delle misure fitosanitarie sul territorio, il Servizio fitosanitario regionale competente istituisce l'Unità territoriale di emergenza fitosanitaria di cui all'articolo, 10.

Il comma 9 applica quanto previsto dall'articolo 19 del regolamento 2016/2031 in materia di indagini nelle aree delimitate attribuendo tale competenza ai Servizi fitosanitari regionali

Il comma 10 e il comma 11 danno applicazione alle disposizioni contenute nell' articolo 29 del regolamento 2016/2031 con riferimento ai obblighi di notifica del nuovo ritrovamento, da parte del Servizio fitosanitario regionale competente e la predisposizione di un *Pest risk analysis*, da parte dell'istituto nazionale di riferimento su richiesta del Servizio fitosanitario centrale, necessario alla determinazione delle misure fitosanitarie di urgenza da parte del Comitato fitosanitario nazionale.

#### *Articolo 32 Interventi di protezione delle piante*

L'articolo dispone che i Servizi fitosanitari regionali attuano o fanno attuare le misure fitosanitarie ufficiali, sul proprio territorio, su tutte le piante, prodotti delle piante e altri oggetti per i quali è confermato un rischio connesso a organismi nocivi, secondo le misure e i principi di gestione dei rischi di cui all'allegato IL del regolamento 2016/2031.

#### *Articolo 33 Misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in applicazione dei provvedimenti di emergenza fitosanitaria*

Nell'articolo 32 sono state trasposte le disposizioni di cui all'art. 18 bis del d.lgs. 214/2005, così come introdotte dal d.l. 29 marzo 2019, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2019, n. 44.

Il **Capo VII** riguarda l'istituzione e la gestione del Registro Ufficiale degli Operatori Professionali ed è costituito dagli articoli 34, 35 e 36.

#### *Articolo 34 Registro Ufficiale degli Operatori Professionali.*

Il comma 1 istituisce presso il Servizio fitosanitario centrale il Registro Ufficiale degli operatori professionali (Ruop) in applicazione dell'articolo 65 del Regolamento 2016/2031 e in linea con quanto già previsto dall'articolo 20 del d.lgs 214/2005.

Il comma 2 dispone che siano i Servizi fitosanitari regionali a registrare le categorie di operatori professionali così come previsto dal regolamento sopracitati e ad aggiornare tali dati nel Sistema informatico fitosanitario di cui all'articolo 51 del presente provvedimento.

Il comma 3 dà applicazione all'articolo 65 del Regolamento 2016/2031 in relazione alla possibilità per il Servizio fitosanitario centrale, su indicazione del Comitato fitosanitario nazionale, di registrare ulteriori categorie di operatori professionali qualora vi sia un rischio fitosanitario connesso alle attività svolte da questi.

#### *Articolo 35 Registrazione al Ruop*



L'articolo definisce le modalità di registrazione secondo quanto disposto dall'articolo 66 del Regolamento 2016/2031.

Il comma 1 prevede che l'operatore professionale presenti una domanda di registrazione al Servizio fitosanitario regionale competente per sede legale indicando tutti gli elementi richiesti dal regolamento europeo.

Il comma 2 dispone che con successivo provvedimento m sentito il Comitato fitosanitario nazionale, vengano definite le modalità e le procedure operative per il deposito della domanda.

Il comma 3 dispone, in linea con quanto previsto dall'articolo 66 e 67 del Regolamento 2016/2031, che il Servizio fitosanitario regionale competente per sede legale, previa verifica della domanda, registri l'operatore professionale senza indugio e assegni un codice di identificazione univoco, modificandolo attraverso il Sistema informatico fitosanitario a tutti i restanti Servizi coinvolti.

#### *Articolo 36 Revoca della registrazione al Ruop*

L'articolo, in applicazione dell'art. 66 del Regolamento 2016/2031 e in linea con quanto già previsto dall'articolo 24 del d.lgs. 214/2005, prevede i casi in cui il Servizio fitosanitario regionale competente per sede legale

-qualora apprenda che l'operatore professionale non abbia adempiuto all'obbligo di aggiornamento dei propri dati, richiede una rettifica o aggiornamento dei dati (comma 1)

-procede con la revoca della registrazione al Ruop (comma 2).

Il **Capo VIII** riguarda il Passaporto delle piante ed è costituito dagli articoli 37, 38, 39, 40 e 41.

Il presente articolo disciplina il rilascio dell'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante in applicazione di quanto previsto dalla Sezione II del regolamento 2016/2031 è in linea con quanto già previsto all'articolo 26 e 29 del decreto legislativo 214/05

#### *Articolo 37 Autorizzazione all'uso del passaporto delle piante.*

Il comma 1 dà applicazione all'articolo 89 del regolamento 2016/2031 e prevede che l'autorizzazione all'uso del passaporto sia rilasciata dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio ove ha sede il centro aziendale dell'operatore professionale, previa verifica dei requisiti di cui al regolamento 2019/827.

Il comma 2 da applicazione agli articoli 79 e 80 del regolamento 2016/2031 e individua nel servizio fitosanitario regionale competente per Centro aziendale l'autorità competente a cui è attribuita la supervisione dell'emissione del passaporto da parte degli operatori autorizzati.

Il comma 4 Dispone che qualora il l'operatore professionale possenga centri aziendali in diverse regioni la richiesta di autorizzazione deve essere presentata presso ciascun servizio fitosanitario regionale competente per territorio.

Il comma 4 stabilisce che con successivo provvedimento del Servizio fitosanitario Centrale su parere del comitato Nazionale vengono stabilite le procedure per il rilascio dell'autorizzazione di cui Al comma 1 in applicazione degli articoli 89 92 del regolamento 2016/2031.

Il comma 5 Dispone che con successivo provvedimento del Servizio fitosanitario Centrale su parere del comitato fitosanitario Nazionale sia definito il documento di orientamento tecnico per gli operatori professionali autorizzati, previsto ai sensi dell'articolo 2 del regolamento 2019/827.



Il comma 6 e il comma 7 danno applicazione a quanto previsto all'articolo 94 del regolamento 2016/2031 e individua nel Servizio fitosanitario regionale l'autorità competente per la sostituzione del passaporto con una copia del certificato fitosanitario originale all'importazione fino a luogo di prima destinazione della merce.

Il comma 8 applica quanto disposto dall'articolo 82 del regolamento 2016/2031 e stabilisce che il passaporto delle piante non è necessario per gli spostamenti di piante e prodotti tra i siti di uno stesso operatore situati nella stessa provincia. Con successivo provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e Forestali saranno definite le modalità eventuali documenti diversi dal passaporto da utilizzare tra per spostamenti tra sempre aziendali di uno stesso operatore (comma 9).

#### *Articolo 38 Piano di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi.*

L'articolo in questione dà applicazione agli articoli 91 e 92 del regolamento 2016/2031 in relazione alla predisposizione di piani di gestione dei rischi connessi ad organismi nocivi.

Il comma 1 prevede che l'operatore professionale possa predisporre il piano di gestione dei rischi sopraccitati e quando predisposto deve essere messo a disposizione del Servizio fitosanitario regionale competente.

Il comma 2 attribuisce al servizio fitosanitario regionale competente il compito di verificare tali piani in occasione dei controlli ufficiali di cui all'articolo 92 del regolamento 2016/2031 e di approvarli se conformi.

Il comma 3 Dispone che qualora il piano di gestione dei rischi non sia più conforme alle prescrizioni di cui all' Articolo 91 del regolamento 2016/2031 il Servizio fitosanitario regionale competente adotta le necessarie misure che possono includere anche una revoca del piano di gestione

Il comma 4 Dispone che il servizio fitosanitario regionale competente per territorio organizza attività formative e di aggiornamento per gli operatori autorizzati.

#### *Articolo 39 Ispezioni e revoca dell'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante.*

L'articolo in questione dà piena applicazione all'articolo 92 del regolamento 2016/2031.

Il comma 1 specifica che le modalità i criteri di con cui saranno effettuate le ispezioni ufficiali, i campionamenti e le prove, da parte dei servizi fitosanitari regionali, saranno definiti nell'ambito del provvedimento di cui all'articolo 36 comma 4.

Il comma 2 specifica che i campi di produzione ubicati in regioni diverse da quella ove è ubicato il centro aziendale di riferimento sono assoggettate alle attività di controllo del servizio fitosanitario regionale territorialmente competente che dovrà fornire notificare le opportune informazioni ai servizi interessati.

Il comma 3 elenca i casi in cui l'autorizzazione al rilascio del passaporto può essere sospesa dal Servizio fitosanitario regionale competente per centro aziendale

Il comma 4 elenca i casi in cui l'autorizzazione al rilascio del passaporto delle piante è invece revocata dal Servizio fitosanitario regionale competente per centro aziendale

#### *Articolo 40 Annullamento o rimozione del passaporto delle piante.*

L'articolo in questione dà applicazione all'articolo 95 del regolamento 2016/2031 definendo i casi in cui il l'operatore professionale è chiamato a rimuovere o annullare il passaporto delle piante e a



darne comunicazione al servizio fitosanitario regionale competente per le successive notifiche al Servizio fitosanitario centrale, alla commissione e agli altri Stati membri (comma 1).

Qualora tale obbligo non sia rispettato dall'operatore professionale è compito del servizio fitosanitario regionale competente annullare il Passaporto e rimuoverlo dell'unità di vendita (comma 2).

*Articolo 41 Registrazione autorizzazione e controllo degli operatori professionali che applicano il marchio per il materiale da imballaggio di legno nel territorio dell'Unione.*

Il comma 1 dispone che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sia delegata al soggetto gestore del Marchio IPPC/FAO l'esecuzione dei controlli ufficiali su imballaggi in legno previsti dal Capo VI, Sezione 3 del regolamento 2016/2031.

Il comma 2 definisce le modalità di effettuazione e le relative frequenze di controllo degli operatori professionali in applicazione a quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del regolamento delegato 2019/66.

Il comma 3 dispone che gli operatori professionali in questione siano registrati al RUOP di cui all'articolo XX per il tramite del soggetto gestore.

Il comma 4 attribuisce al soggetto gestore il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 98 del regolamento 2016/2031 previa verifica dei requisiti richiesti agli articoli 97 e 98 del regolamento medesimo.

Il comma 5 definisce i casi in cui la delega di cui al comma 1 possa essere revocata parzialmente o interamente mediante decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il **Capo IX** disciplina l'attività di controllo ufficiale su organismi nocivi, sulle piante, i prodotti e gli altri oggetti in tutte le loro fasi di produzione nonché sugli operatori professionali in applicazione di quanto previsto dai regolamenti 2016/2031 e 2017/625 ed è costituito dagli articoli 42, 43, 44, 45, 46, 47 e 48.

*Articolo 42 Controlli ufficiali*

Il comma 1 dà applicazione alle disposizioni di cui agli articoli 9, 10 e 14 del regolamento 2017/625, in materia di controlli ufficiali, individuando i Servizi fitosanitari regionali quali autorità competenti.

Il comma 2 dispone l'effettuazione dei controlli ufficiali conformemente alla procedura di un manuale operativo adattato dal Servizio fitosanitario centrale su parere del Comitato fitosanitario nazionale, in applicazione dell'articolo 12 del regolamento 2017/625.

I commi 3 e 4 definiscono le modalità di registrazione delle informazioni pertinenti ai controlli ufficiali e la loro pubblicazione in applicazione degli articoli 11 e 13 del Regolamento 2017/625.

*Articolo 43 Delega da parte delle autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali*

L'articolo dà applicazione a quanto disciplinato dal Capo III del regolamento 2017/625 in relazione alla possibilità da parte Servizio fitosanitario nazionale, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, di delegare determinati compiti in materia di controlli.



#### Articolo 44 *Controperizia.*

L'articolo dà applicazione a quanto disciplinato dall'art. 34 del regolamento 2017/625 in materia di Controperizia e ne attribuisce la competenza al Servizio fitosanitario regionale competente.

#### Articolo 45 *Controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri.*

L'articolo dà applicazione a quanto disciplinato dal CAPO V, Sezione II del Regolamento 2017/625 in merito ai Controlli ufficiali sulle merci in entrata nell'Unione presso i posti di controllo frontalieri.

Il comma 1 dà applicazione alle disposizioni contenute negli articoli 44 e 47 del regolamento 2017/625, individuando nei servizi fitosanitari regionali le autorità competenti all'effettuazione di tali controlli.

Il comma 2 definisce le modalità di esecuzione dei controlli e relative notifiche in applicazione di quanto già previsto dagli articoli 49 e 52 del regolamento 2017/625.

Il comma 3 dispone che possano essere istituiti anche altri punti di controllo differenti da quelli di cui al comma 1.

Il comma 4 dà applicazione alle disposizioni contenute nel regolamento delegato 2019/2122 attribuendo ai servizi fitosanitari regionali la competenza di organizzare controlli specifici in collaborazione con operatori portuali aeroportuali e altre autorità competenti.

Il comma 5 dà applicazione alle disposizioni contenute nel regolamento delegato 2019/2123 in materia di controlli documentali effettuati a distanza da un posto di controllo frontaliero o presso un punto di controllo differente.

Il comma 6 dà invece applicazioni alle disposizioni contenute negli articoli 45 e 77 del regolamento 2017/625 e nel regolamento delegato 2019/2125 in relazione all'esecuzione di controlli ufficiali su materiali da imballaggio in legno attribuendone la competenza al servizio fitosanitario regionale competente per punto di ingresso frontaliero.

#### Articolo 46 *Posti di controllo frontalieri*

L'articolo 49 dà applicazione alle disposizioni contenute nel regolamento 2017/625 e nei regolamenti delegati 2019/1014 e 2019/1072 in materia di posti di controllo frontaliero e loro designazione e requisiti. Le norme in esso contenute soddisfano quanto richiesto dall'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, in particolare il criterio di cui al comma 3, punto g).

Il comma 1 stabilisce che i posti di controllo frontalieri e i posti di controllo diversi da questi sono disegnati dal Servizio fitosanitario centrale, su parere del comitato fitosanitario Nazionale, in applicazione dell'articolo 59 del regolamento 2017/625 e sono elencati all'allegato 2 del presente provvedimento.

Il comma 2 Dispone che i punti di controllo frontalieri, comprensivi di eventuali centri di ispezione, devono soddisfare requisiti e prescrizioni in applicazione dell'articolo 64 del regolamento 2017/625 e dell'articolo 8 del regolamento delegato 2019/1014.

Il comma 3 stabilisce che, in applicazione dell'articolo 61 del regolamento 2017/625, i punti di entrata già elencati nell'allegato 8 del d.lgs. 214/2005 sono essere inseriti nell'allegato 2 del presente provvedimento, purché siano rispettati i requisiti dell'articolo 64 del regolamento 2017/625 e i requisiti previsti dal regolamento delegato 2019/1014.



Il comma 4 dispone che con decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e Forestali previo parere del comitato fitosanitario Nazionale aggiornato elenco dei punti di controllo frontalieri e dei relativi centri di ispezione.

Il comma 5, in applicazione degli articoli 62 e 64 del regolamento 2017/625, stabilisce che un posto di controllo frontaliero o un centro d'ispezione sia revocato o rimosso dall'allegato 2 qualora vengano meno i requisiti minimi previsti o su richiesta del Servizio fitosanitario regionale competente sentita l'agenzia delle dogane.

Il comma 6 dà applicazione all'articolo 2 del regolamento 2019/1012 e consente al Servizio fitosanitario centrale, previo parere del comitato fitosanitario Nazionale, di disegnare nuovamente un posto di controllo frontaliero o un punto di controllo precedentemente revocato o rimosso.

Il Comma 7 dà applicazione all'articolo 63 del regolamento 2017/625 e attribuisce al servizio fitosanitario regionale la competenza di sospendere la designazione di un posto di controllo frontaliero nei casi in cui vi siano rischi sanitari per le piante e i prodotti delle piante.

Il comma 8 dispone che gli enti gestori dei posti di controllo frontalieri mettano a disposizione del servizio fitosanitario regionale competente, per quanto di propria competenza, le strutture idonee all'espletamento dell'attività di controllo ufficiale nonché adeguati spazi informativi per la divulgazione delle norme fitosanitarie, in applicazione di quanto previsto all'articolo 64 del regolamento 2017/625.

Analogamente il comma 9 prevede che le Regioni in cui ricadono i posti di controllo frontalieri garantiscano i requisiti di propria competenza in applicazione dell'art. 64 del regolamento 2017/625.

Il comma 10 stabilisce, in applicazione dell'articolo 60 del regolamento 2017/625, l'obbligo per il servizio fitosanitario centrale di pubblicare sul sito web di cui all'articolo 56 del presente provvedimento l'elenco aggiornato e le relative informazioni inerenti i posti di controllo frontaliero e i centri di ispezione.

#### *Articolo 47 Piano di controllo fitosanitario nazionale*

L'articolo in questione da applicazione all'articolo 109 del regolamento 2017/625 che prevede la definizione di un piano dei controlli pluriennale nazionale. Le norme in esso contenute soddisfano quanto richiesto dall'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, in particolare il criterio di cui al comma 3, punto h).

Il comma 1 prevede l'adozione da parte del Servizio fitosanitario Centrale, su parere del comitato fitosanitario nazionale, di un piano di controllo fitosanitario nazionale, con previsione pluriennale, che includa i controlli previsti dai regolamenti 2016/2031 e 2017/625, che costituisce parte integrante del Piano richiesto ai sensi dell'articolo 109 del regolamento 2017/625.

Il comma 2 Dispone che servizi fitosanitari centrali effettuano i controlli Sulla base del piano di controllo di cui Al comma 1.

Il comma 3 dispone l'elaborazione di un piano di monitoraggio annuale sul materiale di imballaggio in legno, in applicazione dell'articolo 2 del regolamento delegato 2019/2125, da parte del servizio fitosanitario centrale su parere del Comitato fitosanitario nazionale.

#### *Articolo 48 Certificati fitosanitari per l'esportazione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti verso Paesi terzi*



Il comma 1 dispone che Servizi fitosanitari regionali, in applicazione dell'articolo 100 e 101 del regolamento 2016/2031, rilascino, previa richiesta da parte di un operatore professionale, il certificato fitosanitario per l'esportazione di piante, prodotti vegetali o altri oggetti verso un Paese terzo.

Il comma 2 stabilisce che tali certificati siano conformi a quanto ai modelli previsti all'allegato VIII parte A e B del regolamento 2016/2031.

Il comma 3 dà applicazione alle norme contenute nell'articolo 102 del regolamento 2016/2031 in materia di rilascio di certificati per la pre-esportazioni di piante, prodotti vegetali o altri oggetti la cui competenza è attribuita ai Servizi fitosanitari regionali.

Il comma 4 dispone che certificati di esportazione di cui Al comma 3 siano conformi ai modelli previsti dall'allegato 8 parte C del regolamento 2016/2031.

Il **Capo X** disciplina le deroghe applicate a piante, prodotti vegetali e altri oggetti utilizzati a fini di prove ufficiali, scientifici o educativi, sperimentali di selezione varietale o riproduttivi ed è costituito dagli articoli 49 e 50.

#### *Articolo 49 Autorizzazione temporanea*

L'articolo dà applicazione all'articolo 48 del regolamento 2016/2031 disciplinano deroghe temporanee per fini sperimentali già previste dall'articolo 45 del decreto legislativo 214/2005.

Il comma 1 dispone che il Servizio fitosanitario Centrale, su parere del servizio fitosanitario competente per territorio, possa autorizzare temporaneamente l'introduzione e lo spostamento di piante, prodotti vegetali e altri oggetti a fini sperimentali in applicazione dell'articolo 48 del regolamento 2016/2031

Il comma 2 dispone che tale autorizzazione sia rilasciata in conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 44 del presente decreto e al regolamento delegato 2019/829.

I Commi 3 e 4 danno applicazione all'articolo 48 del regolamento 2016/2031 e dispongono controlli da parte del Servizio fitosanitario regionale finalizzati alla verifica del rispetto delle condizioni richieste e l'adozione dei provvedimenti necessari qualora tali condizioni non vengano rispettate, inclusa la revoca dell'autorizzazione da parte del Servizio fitosanitario Centrale su parere del comitato fitosanitario Nazionale.

#### *Articolo 50 Designazione delle stazioni di quarantena e delle strutture di confinamento*

L'articolo disciplina il riconoscimento e le relative modalità di designazione delle stazioni di quarantena e delle strutture di confinamento in applicazione di quanto previsto dagli articoli 60, 61, 62, 63, 64 del regolamento 2016/2031. Le norme in esso contenute soddisfano quanto richiesto dall'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, in particolare il criterio di cui al comma 3, punto l).

Il comma 1 prevede la presentazione di una domanda di riconoscimento al servizio fitosanitario centrale da parte del responsabile della stazione di quarantena o di una struttura di confinamento in applicazione dell'articolo 61 del regolamento 2016/2031.

Il comma 2 Dispone che a seguito di tale richiesta il servizio fitosanitario regionale competente verifica il soddisfacimento delle prescrizioni richieste dall'articolo 61 del regolamento 2016/2031.



Il comma 3, in applicazione dell'articolo 60 del regolamento 2016/2031, dispone che sia il Servizio fitosanitario Centrale, su parere del comitato fitosanitario nazionale, a disegnare sul territorio nazionale le stazioni di quarantena, le strutture di confinamento e i siti di temporanei di operatori professionali.

Il comma 4 in applicazione dell'articolo 63 del regolamento 2016/2031 definisce la procedura con cui il servizio fitosanitario regionale competente per territorio ispeziona periodicamente le stazioni di quarantena e le strutture di confinamento e prescrive, se del caso, azioni correttive.

Il comma 5 dispone che il Servizio fitosanitario centrale, previo parere del comitato fitosanitario nazionale, possa adottare altri provvedimenti inclusa la revoca dell'autorizzazione.

Il comma 6 conformemente all'articolo 64 del regolamento 2016/2031, dispone che le piante e prodotti vegetali o altri oggetti possano lasciare le stazioni di quarantena o le strutture di confinamento solo con l'autorizzazione del servizio fitosanitario regionale competente.

**Il Capo XI** disciplina il Sistema informatico fitosanitario ed è costituito dagli articoli 51, 52, 53 e 54

Il Capo descrive l'istituzione e la gestione di un Sistema informativo fitosanitario nazionale che garantisca il trattamento delle informazioni dei controlli ufficiali, la messa a disposizione di informazioni e documenti inerenti la protezione delle piante agli operatori professionali e al pubblico, nonché l'elaborazione e lo scambio automatico di dati informazioni e documenti relativi all'attività di protezione delle piante con la Commissione europea e gli altri Stati membri, in applicazione di quanto richiesto dal regolamento 2017/625. Le norme in esso contenute soddisfano quanto richiesto dall'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, in particolare il criterio di cui al comma 3, punto m).

#### *Articolo 51 Sistema informativo per la protezione delle piante*

Il comma 1 istituisce il sistema informativo per la protezione delle piante SIPP

Il comma 2 descrive le funzionalità e le finalità del sistema informativo di cui al comma 1.

Il comma 3 prevede la possibilità di integrazione del sistema informatico di cui al comma 1 con altri sistemi informatici gestiti da amministrazioni centrali e regionali al fine di facilitare uno scambio rapido di dati informazioni e documenti.

Il comma 4 dispone che sia il servizio fitosanitario Nazionale su indicazione del comitato fitosanitario nazionale a gestire i dati le informazioni e i documenti contenuti nel SIPP.

Il comma 5 elenca le sezioni in cui il SIPP è strutturato.

#### *Articolo 52 Sezione controlli ufficiali*

Il comma 1 definisce e descrive la sezione controlli ufficiali del SIPP.

Il comma 2, in applicazione agli articoli 5 12 e 13 del regolamento 2017/62,5 elenca le sottosezioni in cui è organizzata la sezione controlli ufficiali.

Il comma 3 dà applicazione all'articolo 131 del regolamento 2017/625 prevedendo un funzionamento integrato del SIPP con il Sistema IMSOC europeo.



Il comma 4 Dispone che con decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e Forestali su parere del comitato fitosanitario Nazionale siano definite le caratteristiche tecniche e le modalità di sviluppo delle sottosezioni di cui al comma 2.

#### *Articolo 53 Sezione sito web*

Il comma 1 descrive le funzionalità e le finalità della sezione sito web del SIPP.

Il comma 2 descrive l'organizzazione della sezione sito web e ne elenca le sottosezioni

#### *Articolo 54 Attività di comunicazione per la protezione delle piante*

L'articolo da applicazione a quanto previsto dal regolamento 2017/625 in ordine agli obblighi di informazione e comunicazione di informazioni e dati agli operatori professionali e alla cittadinanza.

Il comma 1 descrive in cosa consiste l'attività di comunicazione per la protezione delle piante.

Il comma 2 individua nel servizio fitosanitario centrale l'unità di coordinamento delle attività di comunicazione messe in atto dal servizio fitosanitario nazionale.

Il comma 3 Dispone che l'unità per la comunicazione di cui all'articolo 5 comma 2 del presente provvedimento funga da gruppo redazionale per la pubblicazione di informazioni sul sito web e ne elenca le attività attribuite.

Il comma 4 prevede la possibilità per il Servizio fitosanitario centrale, su parere del comitato fitosanitario Nazionale, di attivare specifici programmi di attività volte alla diffusione della conoscenza e della cultura della protezione delle piante.

Il comma 5 Dispone che per la realizzazione delle attività descritte nei Commi precedenti si provveda con Il comma 5 Dispone che per la realizzazione delle attività descritte nei Commi precedenti si provveda con le risorse afferenti al fondo di cui all'articolo 57.

**Il Capo XII** disciplina le sanzioni e le norme finanziarie ed è costituito dagli articoli 55, 56 e 57. Le norme in esso contenute soddisfano quanto richiesto dall'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, in particolare il criterio di cui al comma 3, punto n).

#### *Articolo 55 Sanzioni amministrative*

Il Comma 1 introduce le sanzioni amministrative da applicare in caso di violazione delle norme contenute nel presente decreto e alla normativa nazionale e unionale di settore.

I commi da 2 a 8 introducono sanzioni amministrative da applicare in caso di violazione di obblighi, condizioni e prescrizioni connesse all'introduzione, spostamento, detenzione, moltiplicazione o rilascio nel territorio italiano di organismi nocivi, materiale da imballaggio di legno, piante, prodotti vegetali e altri oggetti;

Il comma 9 introduce una sanzione amministrativa nei confronti di chi modifica la destinazione d'uso di una pianta, di un prodotto vegetale o di altre oggetti, in modo tale da non rispettare quella riportata sulla documentazione che accompagna originariamente tale merce;

I commi 10, 11 e 12 introducono sanzioni amministrative da applicare in caso di violazione di obblighi di notifica e di comunicazione e messa a disposizione delle informazioni previste;



I commi da 13 a 20 introducono sanzioni amministrative in caso di inadempienze nell'attuazione delle misure fitosanitarie previste;

I commi da 21 a 22 introducono sanzioni amministrative in caso di violazioni delle prescrizioni connesso al Registro ufficiale degli operatori professionali di cui al Capo 7 del presente provvedimento;

I commi da 23 a 30 introducono sanzioni amministrative in caso di inadempienze connesse al passaporto delle piante e alla relativa autorizzazione di cui al Capo 8 del presente provvedimento;

I commi 31 e 32 prevedono sanzioni amministrative nei confronti dei soggetti che non rispettano le dovute prescrizioni per la commercializzazione e riparazione di imballaggi di legno, legno o altri oggetti;

I commi dal 33 al 38 introducono sanzioni amministrative in caso di inadempienze nell'attuazione delle attività di controllo ufficiale di cui al Capo 9;

Il comma 39 prevede una sanzione nei confronti di chiunque elimini o manometta contrassegni o sigilli apposti dai responsabili fitosanitari;

Il comma 40 introduce una sanzione accessoria con sospensione per 3 mesi dell'autorizzazione all'emissione del passaporto delle piante nel caso in cui si verifichi una violazione reiterata delle prescrizioni contenute nei commi 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 37;

Il comma 41 introduce una sanzione accessoria con sospensione di 1 mese dell'autorizzazione all'emissione del passaporto delle piante nel caso in cui si verifichi una violazione delle prescrizioni contenute nei commi precedenti e nei tre anni successivi ne venga trasgredita un'altra;

Il comma 42 dispone che per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

Il comma 43 dispone che i Servizi fitosanitari regionali delle regioni e delle provincie autonome sono competenti ad irrogare le sanzioni. ;

#### *Articolo 56 Diritti obbligatori per i controlli ufficiali*

L'articolo introduce i diritti obbligatori previsti per l'esecuzione dei controlli ufficiali, in conformità al Capo VI del regolamento 2017/625 e incorporando quanto già disciplinato dall'art. 55 del D.lgs. 214/2005.

Il comma 1 Dispone che per i controlli ufficiali effettuati ai sensi del regolamento 2017 625 sono posti a carico dell'operatore professionale, dell'esportatore, dell'importatore o del suo rappresentante in dogana, i diritti obbligatori di cui all'allegato I. In tale comma è trasposto la disposizione già contenuta nell'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 214/2005.

Il comma 2 Dispone ai fini dei controlli ufficiali sulle merci che entrano nell'Unione si applicano i diritti obbligatori di cui all'articolo 79 del regolamento 2017/625. Tali diritti Sono riscossi presso i conti di controllo frontaliere o presso i posti i punti di controllo dal servizio fitosanitario competente, in linea con quanto già definito all'articolo 55 comma 2 del decreto legislativo 214/2005, secondo modalità che saranno successivamente stabilite con provvedimento.

Il comma 3 Dispone che con decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e Forestali su parere del comitato fitosanitario Nazionale i diritti di cui Al comma 1 possono essere modificati sulla base di un calcolo particolareggiato in applicazione della capo sesto del regolamento



2017/625, in linea con quanto già definito dall'articolo 55 comma 5 del decreto legislativo 214/2005.

Il comma 4 include disposizioni già presenti all'articolo 55 comma 7 del decreto legislativo 214/2005 e stabilisce che i diritti obbligatori di cui al comma 1 non escludano la riscossione di altri diritti destinati a coprire spese supplementari sostenute per attività particolari connessi ai controlli.

Il comma 5 definisce le scadenze per la corresponsione dei diritti di cui al presente articolo e include disposizioni già presenti nell' articolo 55, comma 8-bis del decreto legislativo 214/2005.

Il comma 6 Dispone che in caso di mancato o tardivo versamento dei diritti di cui al comma 1 siano applicate le sanzioni nella misura e secondo procedure previste dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471 e n. 472.

Il comma 7 include disposizioni già presenti all'articolo 55 comma 8-ter del decreto legislativo 214/2005 e prevede che gli importi derivanti dalla riscossione di diritti per i controlli ufficiali del presente articolo e delle sanzioni di cui all'art.58 siano destinate unicamente al potenziamento delle attività del Servizio Sanitario Nazionale.

#### *Articolo 57 Fondo per la protezione delle piante*

Il comma 1 istituisce un Fondo destinato al finanziamento delle attività di protezione delle piante di cui al presente decreto. Con provvedimento del ministro delle politiche agricole alimentari e Forestali su parere del comitato fitosanitario Nazionale saranno stabilite le modalità di utilizzo e trasferimento del fondo e i criteri di riparto.

Il comma 2 stabilisce che al relativo onere pari a pari a 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. A tal fine il Ministero dell'economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Comma 3 garantire l'adesione dell'Italia all'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (EPPO), istituita nell'ambito della Convenzione Internazionale FAO sulla protezione delle piante (IPPC), responsabile della cooperazione e dell'armonizzazione nel settore fitosanitario in ambito europeo e mediterraneo.

Il ruolo dell'EPPO è quello di cooperare con il Segretariato dell'IPPC della FAO per sviluppare gli Standard Internazionali sulle Misure Fitosanitarie (ISPM), con la Commissione Europea a supporto della risoluzione delle problematiche fitosanitarie internazionali e con i Servizi fitosanitari dei paesi aderenti per tutti gli aspetti della difesa fitosanitaria.

Gli obiettivi dell'Organizzazione consistono nello sviluppare strategie internazionali contro l'introduzione di patogeni nonché l'armonizzazione delle normative fitosanitarie tra gli Stati e lo sviluppo di metodologie di lotta e controllo dei patogeni moderne, sicure ed efficaci.

**Il Capo XIII** disciplina le norme transitorie e finali e le abrogazioni ed è costituito dagli articoli 58, 59.

#### *Articolo 58 Norme transitorie*

L'articolo reca le norme transitorie e individua i casi ai quali, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, si applicherà il regime precedente.



Il comma 1 dispone che fino all'adozione dei provvedimenti attuativi previsti dal presente decreto continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti se non in contrasto con la normativa comunitaria.

Il comma 2 dispone che la pubblicazione di dati e informazioni di cui all'articolo 54 avviene nel rispetto del Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

Il comma 3 dispone che le stazioni di quarantena e i siti di confinamento già designato al momento della pubblicazione del presente decreto non necessitano di una nuova domanda di riconoscimento ai sensi dell'art.49 comma 1.

Il comma 4 riprende le disposizione di cui all'art. 35, comma 6, del D.lgs. 214/2005.

#### *Articolo 59 Abrogazioni*

L'articolo abroga il decreto legislativo 19 agosto 2005, n.214 e successive modifiche ed integrazioni.

Tale norma soddisfa quanto richiesto dall'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, in particolare il criterio di cui al comma 3, punto f).

#### **Allegato 1**

L'allegato contiene i criteri e i parametri per la determinazione della dotazione minima del personale afferente al Servizio Fitosanitario nazionale nonché la tabella riepilogativa contenente tale dotazione. Tali indicazioni erano già disciplinate dall'articolo 48-bis e dall'allegato XXII del d.lgs. 214/2005 e s.m.i.

#### **Allegato 2**

L'allegato contiene l'elenco dei posti di controllo frontalieri e i relativi centri di ispezione in applicazione ai sensi dell'articolo 50 del presente provvedimento. Il presente allegato soddisfa quanto richiesto dall'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, in particolare il criterio di cui al comma 3, punto g).

#### **Allegato 3**

L'allegato contiene le disposizioni inerenti i diritti obbligatori previsti a carico dell'operatore professionale per l'esecuzione dei controlli ufficiali all'importazione, all'esportazione e per i controlli effettuati alle produzioni e alla circolazione delle piante e prodotti delle piante, in conformità con quanto stabilito al Capo VI del regolamento 2017/625. Le norme incorporando le indicazioni già disciplinate dall'art. 55 del D.lgs. 214/2005 e s.m.i.



## **RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA ALLO SCHEMA DI DECRETO RECANTE NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE DELLE PIANTE.**

Lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto ai sensi della legge 4 ottobre 2019, n. 117, inerente “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2018” (pubblicata nella G.U. n.245 del 18-10-2019), che, all’articolo 11, delega a produrre uno o più decreti legislativi con i quali provvede ad adeguare la normativa nazionale per dare applicazione alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, e, limitatamente alla normativa nazionale sulla sanità delle piante, alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo, del 15 marzo 2017.

Il provvedimento in esame definisce, pertanto, la nuova normativa di base nazionale in materia di protezione delle piante per la prevenzione e mitigazione dei rischi fitosanitari nonché la gestione delle emergenze fitosanitarie e il contrasto agli organismi nocivi delle piante.

Il provvedimento, che si compone di 64 articoli suddivisi in XIII Titoli e di 3 allegati, dà applicazione alle nuove prescrizioni contenute nei regolamenti europei sopracitati, anche attraverso le disposizioni normative, opportunamente aggiornate e modificate, già contenute nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, inerente “Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali” e sue successive modifiche e integrazioni.

Nella stesura del provvedimento sono stati rispettati, oltre ai principi e ai criteri direttivi generali di cui all’articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti criteri:

- individuazione delle autorità competenti, degli organismi delegati e dei compiti conferiti per l’applicazione del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625 nel settore della protezione delle piante dagli organismi nocivi;
- adozione di un Piano di emergenza nazionale, in cui siano definite le linee di azione, le strutture partecipanti, le responsabilità, le procedure e le risorse finanziarie da mettere a disposizione in caso di scoperta di focolai di organismi nocivi in applicazione del regolamento (UE) 2016/2031;
- adeguamento dei posti di controllo frontaliери, anche sotto il profilo delle dotazioni strumentali e di personale, per dare applicazione al regolamento (UE) 2017/625 nel settore della protezione delle piante dagli organismi nocivi;
- definizione di un Piano di controllo nazionale pluriennale per il settore della protezione delle piante dagli organismi nocivi;
- designazione dei laboratori nazionali di riferimento, con le strutture e le risorse necessarie, nonché dei laboratori ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625 per l’effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio su organismi nocivi, piante e prodotti vegetali di cui al regolamento (UE) 2016/2031;
- Individuazione delle stazioni di quarantena e delle strutture di confinamento, di cui al regolamento (UE) 2016/2031;
- realizzazione di un sistema elettronico per la raccolta delle informazioni del settore fitosanitario, da collegare e da rendere compatibile con il sistema informatico dell’Unione europea;
- ridefinizione del sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625,
- Destinazione di una quota parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie di nuova istituzione previste dai decreti legislativi di cui al comma 1 all’attuazione delle misure di eradicazione, gestione e coordinamento dell’autorità unica



centrale, di cui al regolamento (UE) 2016/2031, nel limite del 50 per cento dell'importo complessivo;

Per quanto riguarda gli allegati del provvedimento in esame si precisa che:

**L'allegato 1** contiene i criteri e i parametri per la determinazione della dotazione del personale afferente al Servizio Fitosanitario nazionale nonché la tabella riepilogativa contenente tale dotazione. Tali indicazioni erano già disciplinate dall'articolo 48-bis e dall'allegato XXII del d.lgs. 214/2005 e s.m.i.

**L'Allegato 2** definisce l'elenco dei posti di controllo frontalieri e i relativi centri di ispezione in applicazione ai sensi dell'articolo 50 del presente provvedimento. Il presente allegato soddisfa quanto richiesto dall'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, in particolare il criterio di cui al comma 3, punto g).

**L'Allegato 3** contiene i diritti obbligatori previsti a carico dell'operatore professionale per l'esecuzione dei controlli ufficiali all'importazione, all'esportazione e per i controlli effettuati alle produzioni e alla circolazione delle piante e prodotti delle piante, in conformità con quanto stabilito al Capo VI del regolamento 2017/625. Le norme incorporando le indicazioni già disciplinate dall'art. 55 del D.lgs. 214/2005 e s.m.i.

Di seguito vengono illustrate le singole disposizioni dello schema di decreto legislativo.

**Il Capo I rubricato "Ambito di applicazione e definizioni"**, include gli articoli 1, 2 e 3 e definisce l'ambito di applicazione oggetto del presente decreto legislativo, i termini con valenza tecnica specifica e ricorrenti nel testo nonché le attività di protezione delle piante quali attività di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi fitosanitari e di gestione delle emergenze fitosanitarie. Le previsioni in questione non hanno effetto sui conti della finanza pubblica.

**Il Capo II**, costituito dagli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 e rubricato "Organizzazione del Servizio Fitosanitario Nazionale", individua l'Autorità competente per la protezione delle piante in applicazione dei regolamenti 2016/2031 e 2017/625 e ne descrive l'articolazione e l'organizzazione (**Articolo 4**). Le disposizioni soddisfano quanto richiesto dall'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, in particolare il criterio di cui al comma 3, punto e)

In particolare l'**Articolo 5** descrive la struttura e le competenze del **Servizio Fitosanitario centrale** quale autorità unica di coordinamento e vigilanza dell'applicazione delle norme contenute nel presente provvedimento, operante presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dispone che la dotazione di personale di tale Servizio, nell'ambito della vigente dotazione organica del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sia conforme a quella calcolata secondo i parametri di cui allegato 1. Tali disposizioni rappresentano norme preesistenti, opportunamente aggiornate, di cui all'articolo 49 del d.lgs. 214/2005. Il Servizio fitosanitario centrale svolgerà i propri compiti con le risorse a legislazione vigente.

**L'articolo 6** individua nei **Servizi fitosanitari regionali**, costituiti presso le Amministrazioni Regionali e delle Province autonome, le autorità competenti per l'attuazione sul proprio territorio delle attività di protezione delle piante e dispone che la dotazione minima di personale di tale Servizio sia conforme almeno a quella calcolata secondo i parametri di cui allegato 1. Tali disposizioni rappresentano norme preesistenti, opportunamente aggiornate, di cui all'articolo 49 del d.lgs. 214/2005. Sono inoltre descritte la struttura e le competenze riprendendo le disposizioni già contenute nell'articolo 50 del D.lgs. 214/2005, opportunamente aggiornate. Le Regioni e le Province autonome provvederanno, nell'ambito della loro potestà, allo svolgimento dei compiti assegnati.



**L'articolo 7** istituisce il **Comitato fitosanitario nazionale** e ne definisce la composizione e le funzioni. Tali disposizioni rappresentano norme preesistenti di cui all'articolo 52 del d.lgs. 214/2005, opportunamente adeguate e aggiornate. Le attività ad esso assegnate saranno svolte con le risorse attualmente disponibili.

**L'Articolo 8** rubricato *Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante*, individua nel Centro di ricerca Difesa e Certificazione del Crea l'Istituto Nazionale di riferimento per la protezione delle piante quale organismo di supporto scientifico del Comitato fitosanitario nazionale. L'Istituto, nell'ambito delle risorse e con le dotazioni disponibili a legislazione vigente, assicura lo svolgimento dei compiti attribuiti.

**L'Articolo 9** istituisce il **Segretariato per le emergenze fitosanitarie**, quale organi di raccordo tra il Comitato Fitosanitario e le Unità territoriali per la gestione delle emergenze fitosanitarie, definendone le competenze e la relativa composizione. Tali norme non determinano nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze dello Stato.

**L'Articolo 10**, dispone che ciascun Servizio Fitosanitario regionale istituisca, sul proprio territorio, una **Unità territoriale per la gestione di una emergenza fitosanitaria**, che dia attuazione al piano di azione per il contrasto dell'organismo nocivo e alle ordinanze stabilite dal Servizio fitosanitario centrale. Ne sono definite competenze e composizione. Le Regioni e le Province autonome provvederanno nell'ambito della loro potestà e con le risorse disponibili a legislazione vigente ad assicurare l'attuazione dei compiti previsti.

**L'articolo 11** rubricato *Funzioni delle Regioni nell'ambito del Servizio fitosanitario nazionale* dà applicazione a quanto previsto dall'articolo 5 del regolamento (UE) 2017/625 in materia di obblighi generali delle autorità competenti. In particolare dispone che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito delle proprie potestà legislative e amministrative, garantiscano l'organizzazione dei propri Servizi Fitosanitari Regionali nonché le risorse necessarie, nell'ambito di quelle disponibili a legislazione vigente, al fine di assicurare le attività di protezione delle piante di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

**L'Articolo 12** rubricato *Audit interni al Servizio fitosanitario nazionale* dà applicazione agli articoli 6, 33 e 39 del regolamento 2017/625 e stabilisce che il Servizio fitosanitario nazionale, in qualità di autorità competente proceda ad audit interni e adotti le misure appropriate alla luce dei relativi risultati. Lo svolgimento di tale attività sarà garantito con le risorse del Fondo per la protezione delle piante di cui all'articolo 61.

Il **Capo III**, rubricato **Laboratori** e costituito dagli articoli 13, 14, 15 e 16, tratta l'organizzazione di una rete laboratoristica nazionale. Le norme in esso contenute soddisfano quanto richiesto dall'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, in particolare il criterio di cui al comma 3, punto i), dando applicazione a quanto previsto dagli articoli 37, 100 e 101 del regolamento (UE) 2017/625.

Il presente Capo, introducendo le disposizioni già contenute nell'art. 53 del D.lgs. 214/2005, opportunamente aggiornate, prevede l'istituzione di una Rete Nazionale dei laboratori per la protezione delle piante al fine di garantire una efficace cooperazione e collaborazione tra le diverse strutture laboratoristiche e perseguire un miglioramento delle attività di protezione delle piante sul territorio nazionale.

Lo svolgimento delle attività previste sarà garantito con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Il **Capo IV** riguarda il personale del Servizio Fitosanitario nazionale ed è costituito dagli articoli 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25.



Oltre a definire le caratteristiche, i requisiti e l'identificazione del personale operante presso il Servizio fitosanitario nazionale (articoli 18, 19, 20, 24 e 25) e le relative qualifiche e funzioni in applicazione del regolamento 2017/625 (articoli 21 e 22), il presente Capo, all'articolo 17, prevede la dotazione del personale tecnico definita secondo i criteri e i parametri di cui all'allegato 1. Tale norma deriva, opportunamente aggiornata e adeguata, dall'art. 48 del d.lgs. 214/2005. La formazione e l'aggiornamento del personale del Servizio fitosanitario nazionale (articolo 23) non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto verrà svolta con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**Il Capo V** riguarda le attività di sorveglianza e di indagine degli organismi nocivi sul territorio nazionale, da realizzarsi mediante l'elaborazione di Piano di emergenza per gli organismi nocivi e la predisposizione Programma nazionale di indagine degli organismi nocivi delle piante ed è costituito dagli articoli 26 e 27. Lo svolgimento di tali attività sarà assicurato con le risorse disponibili a legislazione vigente.

**Il Capo VI** riguarda la gestione delle emergenze fitosanitarie ed è costituito dagli articoli 28, 29, 30, 31, 32, 33.

In particolare le disposizioni normative contenute negli articoli 28, 29, 30, 31, 32 e 33 danno applicazione a quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/2031 in caso di ritrovamento di organismi nocivi (art. 9, 10, 11, 12, 13) e di attuazione di misure fitosanitarie (art. 14, 15, 17, 19, 27 e 29), incorporando anche norme preesistenti di cui all'art. 18 e 18 bis del d.lgs. 214/2005.

**Il Capo VII** riguarda l'istituzione e la gestione del Registro Ufficiale degli Operatori Professionali, in applicazione degli articoli 65, 66 e 67 del Regolamento 2016/2031 e in linea con quanto già previsto dall'articolo 20 e 24 del d.lgs. 214/2005 ed è costituito dagli articoli 34, 35 e 36.

Le attività normate dal presente Capo saranno svolte con le risorse attualmente disponibili al Servizio Fitosanitario nazionale.

Gli oneri derivanti dalle previste attività di controllo sono interamente a carico dell'operatore professionale ai sensi dell'articolo 56 (Diritti obbligatori per i controlli ufficiali) e secondo gli importi di cui all'allegato 3 del presente schema di decreto legislativo, già stabiliti dall'articolo 55 del d.lgs. 214/2005.

**Il Capo VIII** riguarda il Passaporto delle piante ed è costituito dagli articoli 37, 38, 39, 40 e 41.

Il presente articolo disciplina il rilascio, ad operatori professionali, dell'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante e dell'autorizzazione ad apporre altri attestati ufficiali e i relativi controlli finalizzati al rispetto delle prescrizioni da parte dei Servizi fitosanitari regionali o da parte di organismi delegati, in applicazione di quanto previsto dalla Sezione II del regolamento 2016/2031, incorporando disposizioni normative, opportunamente aggiornate, già previste all'articolo 26 e 29 del decreto legislativo 214/05.

Le attività normate dal presente Capo saranno svolte con le risorse attualmente disponibili al Servizio Fitosanitario nazionale.

Gli oneri derivanti dalle previste attività di controllo sono interamente a carico dell'operatore professionale ai sensi dell'articolo 56 (Diritti obbligatori per i controlli ufficiali) e secondo gli importi di cui all'allegato 3 del presente schema di decreto legislativo, già stabiliti dall'articolo 55 del d.lgs. 214/2005..

**Il Capo IX**, rubricato **Controlli ufficiali** e costituito dagli articoli 42, 43, 44, 45, 46, 47 e 48, disciplina l'attività di controllo ufficiale su organismi nocivi, sulle piante, i prodotti e gli altri



oggetti in tutte le loro fasi di produzione, presso posti di controllo frontaliero di primo ingresso nell'Unione o in punti di controlli diversi, nonché sugli operatori professionali in applicazione di quanto previsto dai regolamenti di base (UE) 2016/2031 e 2017/625 e dai regolamenti delegati 2019/1014, 2019/1072, 2019/2122, 2019/2123 e 2019/2125, definendo le procedure operative di esecuzione di tali controlli, le modalità di registrazione delle informazioni e la predisposizione di uno specifico Piano di controllo fitosanitario nazionale. In particolare l'articolo 50 regola la designazione dei Posti di controllo frontalieri comprensivi di eventuali centri di ispezione.

Le norme contenute nel presente Capo applicano quanto richiesto dall'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, in particolare dal criterio di cui al comma 3, punti g) e h).

Le attività normate dal presente Capo saranno svolte con le risorse attualmente disponibili al Servizio Fitosanitario nazionale.

Gli enti gestori dei posti di controllo frontalieri e le Regioni in cui essi ricadono provvederanno nell'ambito della loro potestà ad assicurare il rispetto dei requisiti previsti all'articolo 64 del regolamento 2017/625. Tali norme aggiornano e adeguano quanto già previsto dal Capo VIII del d.lgs. 214/2005.

Il **Capo X** disciplina le deroghe alle prescrizioni previste dal regolamento 2016/2031, applicate a piante, prodotti vegetali e altri oggetti introdotti, movimentati ed utilizzati a fini di prove ufficiali, scientifici o educativi, sperimentali di selezione varietale o riproduttivi, ed è costituito dagli articoli 49 e 50.

In particolare l'articolo 50, disciplina il riconoscimento e le relative modalità di designazione delle stazioni di quarantena e delle strutture di confinamento in applicazione di quanto previsto dagli articoli 60, 61, 62, 63 e 64 del regolamento 2016/2031. Le norme in esso contenute soddisfano quanto richiesto dall'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, in particolare il criterio di cui al comma 3, punto l).

Il Servizio fitosanitario centrale svolgerà i compiti assegnati con le risorse a legislazione vigente.

Gli oneri derivanti dalle attività di controllo dei Servizi fitosanitari regionali, finalizzate alla verifica del rispetto delle condizioni richieste, sono interamente a carico dell'operatore professionale ai sensi dell'articolo 56 (Diritti obbligatori per i controlli ufficiali) e secondo gli importi di cui all'allegato 3 del presente schema di decreto legislativo, già stabilite dall'articolo 55 del d.lgs. 214/2005.

Il **Capo XI** disciplina il **Sistema informatico fitosanitario** ed è costituito dagli articoli 51, 52, 53 e 54.

Il Capo descrive l'istituzione e la gestione di un Sistema informativo fitosanitario nazionale con il quale garantire il trattamento delle informazioni dei controlli ufficiali, la messa a disposizione di informazioni e documenti inerenti la protezione delle piante agli operatori professionali e al pubblico, nonché l'elaborazione e lo scambio automatico di dati informazioni e documenti relativi all'attività di protezione delle piante con la Commissione europea e gli altri Stati membri, in applicazione di quanto richiesto dal regolamento 2017/625. Le norme in esso contenute soddisfano quanto richiesto dall'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, in particolare il criterio di cui al comma 3, punto m). Per la realizzazione delle attività descritte si provveda con le risorse afferenti al Fondo di all'articolo 57.

In particolare l'articolo 54 prevede le attività di comunicazione per la protezione delle piante attraverso il coordinamento dell'unità di comunicazione del servizio fitosanitario centrale. Il



Servizio fitosanitario centrale svolgerà i compiti assegnati con le risorse afferenti al fondo dell'articolo 57.

Il **Capo XII** disciplina le **Sanzioni amministrative e le norme finanziarie** ed è costituito dagli articoli 55, 56 e 57. Le norme in esso contenute soddisfano quanto richiesto dall'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, in particolare il criterio di cui al comma 3, punto n).

In particolare l'**Articolo 55** introduce le **Sanzioni amministrative** da applicare in caso di violazione delle norme contenute nel presente decreto e della normativa nazionale e unionale individuate per le diverse fattispecie.

Le norme contenute nel presente comma soddisfano quanto richiesto dall'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, in particolare il criterio di cui al comma 3, punto o).

L'**Articolo 56** rubricato **Diritti obbligatori per i controlli ufficiali** stabilisce i diritti obbligatori a carico dell'operatore professionale, dell'esportatore, dell'importatore o del suo rappresentante in dogana, in applicazione del Capo VI del regolamento 2017/625 e in linea con quanto già normato dall'art. 55 del D.lgs. 214/2005.

Tali diritti, elencati nell'allegato 1, sono riscossi presso i posti di controllo frontaliere o presso i punti di controllo dal Servizio fitosanitario competente, secondo modalità che saranno successivamente stabilite con provvedimento e sono destinate unicamente al potenziamento del Servizio Fitosanitario Nazionale. Tale norma mantiene le disposizioni vigenti già previste dall'articolo 55 del decreto legislativo 214/2005.

Per quanto concerne i controlli ufficiali sulle merci che entrano nell'Unione si applicano i diritti obbligatori definiti all'articolo 79 del regolamento 2017/625.

Le previsioni in questione non hanno effetto sui conti della finanza pubblica.

L'**Articolo 57** istituisce un **Fondo per la protezione delle piante** destinato al finanziamento delle attività di protezione delle piante di cui al presente decreto. Con provvedimento del ministro delle politiche agricole alimentari e Forestali su parere del comitato fitosanitario Nazionale saranno stabilite le modalità di utilizzo e trasferimento del fondo e i criteri di riparto. Al relativo onere pari a pari a 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Il medesimo articolo, al comma 3 individua le risorse necessarie a garantire l'adesione dell'Italia all'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (EPPO), istituita nell'ambito della Convenzione Internazionale FAO sulla protezione delle piante (IPPC), responsabile della cooperazione e dell'armonizzazione nel settore fitosanitario in ambito europeo e mediterraneo.

Si provvede agli oneri derivanti dalla partecipazione a detta Organizzazione si provvede a valere sul predetto **Fondo per la protezione delle piante**.

Il **Capo XIII** rubricato **Norme transitorie e finali** reca le norme transitorie e finali e le abrogazioni ed è costituito dagli articoli 58 e 59 . Le previsioni in questione non hanno effetto sui conti della finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo**  **negativo**

02/11/2020 Il Ragioniere Generale dello Stato

6 Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

**Amministrazioni referente:** Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali

**Titolo del provvedimento:** schema di decreto legislativo recante norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625

### PARTE I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno.

#### 1) **Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.**

Il presente intervento normativo è finalizzato alla riorganizzazione del Servizio fitosanitario nazionale e all'adeguamento della normativa nazionale in materia di protezione delle piante alla luce del nuovo regime fitosanitario europeo di cui ai Regolamenti (UE) 2016/2031 e del Regolamento (UE) 2017/625.

Detto intervento, che si concretizza nell'adozione di uno specifico schema di decreto legislativo in sostituzione dell'attuale base normativa nazionale rappresentata dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, si rende necessario al fine di dare attuazione alla delega conferita al Governo ai sensi della legge 4 ottobre 2019, n. 117, inerente "Legge di delegazione europea 2018" (pubblicata nella G.U. n.245 del 18-10-2019), che, all'articolo 11, delega il Governo a produrre uno o più decreti legislativi con i quali si provvede ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, e, limitatamente alla normativa nazionale sulla sanità delle piante, alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo, del 15 marzo 2017, nonché a raccogliere in appositi testi unici tutte le norme vigenti in materia di sementi e di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, delle ortive e dei materiali di moltiplicazione della vite, divise per settori omogenei, in coordinamento con le disposizioni dei regolamenti suddetti.

Il riordino normativo ha riguardato, oltre alla riorganizzazione del Servizio fitosanitario nazionale, anche altri aspetti specifici quali:

- una nuova gestione delle emergenze fitosanitarie sempre più frequenti sul territorio nazionale,
- la razionalizzazione dei punti di ingresso frontalieri nazionali.
- la realizzazione di un Sistema informativo nazionale per la raccolta e la gestione dei dati del sistema di difesa delle piante.
- la ridefinizione del personale fitosanitario e il suo adeguamento alla luce dei nuovi ruoli e competenze attribuite dal Regolamento 2017/625.
- la formazione e aggiornamento permanente del personale fitosanitario.
- la definizione di un "Piano di controllo nazionale pluriennale" in ambito fitosanitario
- la definizione di procedure di controllo uniformi attraverso la realizzazione di un Manuale nazionale per i controlli ufficiali all'importazione, ai passaporti delle piante e alle produzioni in esportazione.
- la creazione di una rete nazionale laboratoristica
- nonché una ridefinizione del sistema sanzionatorio in applicazione dei regolamenti suddetti

## **2) Analisi del quadro normativo nazionale.**

L'attuale base normativa nazionale è rappresentata dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e successive modificazioni con il quale è stata recepita, inizialmente, la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro gli organismi nocivi.

Con successivo decreto legislativo 9 aprile 2012, n. 84, a norma dell'articolo 33 della legge 4 giugno 2010, n. 96, sono state apportate modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, al fine di dare attuazione alla direttiva 2002/89/CE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

Il nuovo contesto fitosanitario europeo ha introdotto numerose novità che hanno reso necessario un riordino dell'attuale normativa nazionale al fine di garantire una piena ed efficace attuazione, sul territorio nazionale, degli obblighi imposti dal regolamento (UE) 2016/2031 e 2017/625.

Pertanto, nello schema in oggetto, sono confluite tutte le disposizioni di cui al decreto legislativo 214/2005, opportunamente aggiornate e riorganizzate anche alla luce dei principi dei criteri definiti individuati dall'articolo 11, comma della legge 4 ottobre 2019, n. 117.

## **3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.**

L'intervento in esame non incide su disposizioni normative esistenti ed è stato predisposto nel rispetto dell'adempimento degli obblighi derivanti dall'ordinamento europeo ed in particolare di quelli richiesti dal nuovo regime fitosanitario europeo, di cui al Regolamento (UE) 2016/2031, relativo alle misure di protezione contro i parassiti delle piante e al Regolamento (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali e altre attività ufficiali. Detti regolamenti si applicano dal 14 dicembre 2019 e, hanno introdotto numerosi elementi innovativi con l'obiettivo di attuare un approccio alla difesa delle piante e dei prodotti delle piante armonizzato in tutta l'Unione.

## **4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.**

Le misure contenute nel decreto legislativo sono conformi ai principi costituzionali con particolare riguardo all'esercizio della funzione legislativa delegata al Governo (articolo 76 della Costituzione) e delle funzioni del Presidente della Repubblica (art. 87 della Costituzione) nonché al riparto delle competenze normative e amministrative tra Stato e Regioni (articolo 117 della Costituzione).

## **5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.**

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale nonché degli enti locali, in virtù del disposto dell'articolo 117 della Costituzione.

## **6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazioni e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.**

Non si rilevano profili di incompatibilità con l'autonomia costituzionalmente garantita alle Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, nonché agli enti territoriali sub-regionali, sul piano della potestà amministrativa, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

## **7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.**

È stata specificamente verificata l'assenza di rilegificazioni e delle possibilità di delegificazione, trattandosi di provvedimento adottato in attuazione di una legge di delega (la già citata legge n. 117/2019) che detta i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) adeguamento e semplificazione delle norme vigenti sulla base delle attuali conoscenze tecnico-scientifiche di settore;
- b) coordinamento delle disposizioni vigenti in materia, apportando le modifiche necessarie per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
- c) risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie tenendo conto degli orientamenti giurisprudenziali consolidati;
- d) revisione dei procedimenti amministrativi al fine di ridurre i termini procedurali;
- e) individuazione delle autorità competenti, degli organismi delegati e dei compiti conferiti per l'applicazione del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625 nel settore della protezione delle piante dagli organismi nocivi;
- f) adozione di un Piano di emergenza nazionale, in cui siano definite le linee di azione, le strutture partecipanti, le responsabilità, le procedure e le risorse finanziarie da mettere a disposizione in caso di scoperta di focolai di organismi nocivi in applicazione del regolamento (UE) 2016/2031;
- g) adeguamento dei posti di controllo frontalieri, già punti di entrata di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, anche sotto il profilo delle dotazioni strumentali e di personale, per dare applicazione al regolamento (UE) 2017/625 nel settore della protezione delle piante dagli organismi nocivi;
- h) definizione di un Piano di controllo nazionale pluriennale per il settore della protezione delle piante dagli organismi nocivi;
- i) designazione dei laboratori nazionali di riferimento, con le strutture e le risorse necessarie, nonché dei laboratori ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625 per l'effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio su organismi nocivi, piante e prodotti vegetali di cui al regolamento (UE) 2016/2031;
- l) individuazione delle stazioni di quarantena e delle strutture di confinamento, di cui al regolamento (UE) 2016/2031, con le necessarie dotazioni e risorse;
- m) realizzazione di un sistema elettronico per la raccolta delle informazioni del settore fitosanitario, da collegare e da rendere compatibile con il sistema informatico dell'Unione europea;
- n) ridefinizione del sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625, attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni medesime, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al presente comma;
- o) destinazione di una quota parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie di nuova istituzione previste dai decreti legislativi di cui al comma 1 all'attuazione delle misure di eradicazione, gestione e coordinamento dell'autorità unica centrale, di cui al regolamento (UE) 2016/2031, nel limite del 50 per cento dell'importo complessivo;

p) ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni nazionali oggetto di abrogazione tacita o implicita nonché di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo o comunque obsolete.

**8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.**

Non risulta alcun disegno di legge vertente su materie analoghe.

**9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sull'oggetto della presente proposta normativa.

**PARTE II. Contesto normativo comunitario e internazionale.**

**1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.**

Il provvedimento in esame non presenta profili di incompatibilità con il diritto dell'Unione europea ed è finalizzato all'adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea. In particolare tale provvedimento costituisce la nuova base normativa nazionale in materia di protezione delle piante che consente la piena applicazione del nuovo regime fitosanitario unionale così come definito dai Regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625.

**2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.**

Attualmente, in materia fitosanitaria, è in corso la procedura di infrazione n. 2015/2174 ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, concernente la *Xylella fastidiosa* in Italia.

**3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.**

Il provvedimento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

**4) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o su analogo oggetto.**

Non sono pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea vertenti sul medesimo o analogo oggetto.

**5) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o su analogo oggetto.**

Non si è a conoscenza delle linee prevalenti della giurisprudenza, né della pendenza di giudizi dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

**6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.**

I regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/624 sono obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri e si applicano a partire dal 14 dicembre 2019.

**PARTE III. Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo.**

**1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

Lo schema di provvedimento introduce due definizioni normative ulteriori rispetto a quelle già in uso, sia al fine di dare piena applicazione ai regolamenti 2016/2031 e 2017/625, suddetti, sia al fine di armonizzare e coordinare le definizioni esistenti con le novità introdotte dalla normativa europea.

In particolare, è stata introdotto la definizione di “*ordinanza fitosanitaria*” con la quale si intende “ciascuna disposizione emanata tramite un provvedimento amministrativo dal Servizio Fitosanitario Centrale di cui all’articolo 5, per motivi di necessità e urgenza, su delibera del Comitato Fitosanitario Nazionale di cui all’articolo 4”; è stata inoltre introdotta la definizione di “diritti obbligatori” intendendo gli importi a copertura dei costi dei controlli ufficiali e di altre attività ufficiali stabiliti ai sensi dell’articolo 80 del regolamento (UE) 2017/625.

Le definizioni introdotte, distinte da quelle già presenti nei regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625, includono anche quelle già previste dall’art.2 comma 1, punto t) del d.lgs. 214/2005, opportunamente aggiornate.

**2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.**

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel presente provvedimento, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai provvedimenti medesimi.

**3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.**

In questa proposta normativa non si è fatto ricorso alla tecnica della novella per introdurre modificazioni o integrazioni a disposizioni vigenti in quanto l’elaborazione della disposizioni contenute nello schema di decreto ridefiniscono ex novo l’intero quadro normativo nazionale in materia di protezione delle piante.

**4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

Le modifiche e le abrogazioni di norme vigenti sono tutte esplicitate nel testo dello schema di provvedimento e, pertanto, sono state ridotti al minimo fisiologico gli effetti abrogativi impliciti.

**5) Individuazione di disposizioni dell’atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Nel testo non ci sono disposizioni aventi effetti retroattivi di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

**6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Non risultano altre deleghe aperte sul medesimo oggetto anche a carattere integrativo o correttivo.

**7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

Il presente schema di decreto legislativo prevede l'emanazione dei seguenti provvedimenti successivi:

- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con il quale, previo parere del Comitato fitosanitario nazionale, sono stabiliti i soggetti coinvolti nell'esecuzione del piano di audit, e le linee guida per l'effettuazione degli audit (articolo 12 comma 1);
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con il quale, previo parere del Comitato fitosanitario nazionale, sono designati uno o più laboratori nazionali di riferimento per ogni laboratorio di riferimento dell'Unione europea designato a norma dell'articolo 100 del regolamento (UE) 2017/625 (articolo 13 comma 1);
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con il quale sono definite le caratteristiche, gli ambiti di competenza, le strutture e le modalità di riconoscimento dei laboratori per l'autocontrollo a cui gli operatori professionali possono rivolgersi per l'effettuazione di analisi in applicazione del presente schema di provvedimento (articolo 15 comma 1);
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, per la rideterminazione delle dotazioni minime del personale del Servizio fitosanitario nazionale (articolo 17 comma 3);
- Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali con il quale, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, sono nominati responsabili fitosanitari ufficiali o certificatori, funzionari soggetti che operano presso amministrazioni di diritto pubblico diverse dal Servizio fitosanitario nazionale (articolo 21 comma 3);
- Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con il quale sono nominati gli Ispettori fitosanitari e gli agenti fitosanitari del Servizio fitosanitario nazionale (articolo 24 comma 3);
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per cancellare su notifica motivata del Servizio Fitosanitario regionale competente nominativi del personale del Servizio fitosanitario nazionale dal relativo registro (articolo 24 comma 5);
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero dell'Interno con il quale sono definite le norme riguardanti la disciplina dei documenti identificativi, delle uniformi, dei dispositivi di protezione personale e delle altre dotazioni, nonché del loro uso del personale del Servizio fitosanitario nazionale (articolo 25 comma 3);
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere del Comitato fitosanitario nazionale, per l'adozione dei Piani di emergenza (articolo 26 comma 2);
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per la definizione delle modalità e gli eventuali documenti, diversi dal passaporto delle piante, da utilizzare per lo spostamento di piante e prodotti delle piante tra Centri aziendali di un operatore professionale posti nell'intero territorio nazionale (articolo 41 comma 9);
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con il quale, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, sono definite le caratteristiche tecniche e le modalità di sviluppo delle sottosezioni di cui al Sistema Informativo protezione delle piante (SIPP) (articolo 56 comma 4);

**8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

La proposta normativa non necessita di elaborazioni statistiche aggiuntive da parte dell'Istituto nazionale di statistica.

## Allegato 1

### Parametri per la determinazione della dotazione minima di personale del Servizio fitosanitario nazionale.

Il Servizio Fitosanitario Nazionale (SFN), costituito dal Servizio Fitosanitario Centrale (SFC) e dai Servizi Fitosanitari Regionali (SFR), come stabilito dagli art. 4, comma 2; art. 5, comma 2; art. 6, comma 2; è dotato di numero minimo di addetti, adeguatamente qualificati ed esperti per garantire lo svolgimento dei compiti assegnati, di cui fa parte il personale tecnico, iscritto nel Registro nazionale del personale del SFN, definito secondo i parametri di cui al presente allegato.

Il personale del SFN è costituito dalle seguenti figure professionali (unità di personale):

- a) *Ispettore Fitosanitario (IF)*, di cui all'articolo 17, che può svolgere le funzioni di Responsabile fitosanitario ufficiale e/o Certificatore.
- b) *Agente Fitosanitario (AF)*, di cui all'articolo 18, che può svolgere le funzioni di Responsabile fitosanitario ufficiale.
- c) *Assistente Fitosanitario (AssF)*.
- d) *Amministrativo (AM)*.
- e) *Tecnico di Laboratorio (TL)*.

L'unità di personale afferente al SFN che svolge controlli ufficiali e altre attività ufficiali in conformità del regolamento (UE) 2017/625, art. 3, punto 33, è definita, come "*Responsabile Fitosanitario Ufficiale*" (RFU). All'interno della figura di RFU ricade il personale inquadrato come IF, AF e AssF.

Gli IF sono designati **certificatori**, ai sensi del Regolamento (UE) 2017/625, e sono autorizzati a firmare i certificati ufficiali e gli altri attestati ufficiali di cui agli articoli 88 e 91 del regolamento (UE) 2017/625

A prescindere dai parametri definiti dall'applicazione dei criteri e degli indici di cui al presente allegato, per poter svolgere i compiti ad esso assegnati, il singolo SFR deve avere una dotazione minima di 3 RFU con la qualifica di Ispettore fitosanitario, indipendentemente dal numero delle altre unità di personale individuate.

Il Decreto legislativo prevede inoltre, all'articolo 19 e 20, comma 3, altre figure, come l'*Assistente Fitosanitario* che non vengono presi in considerazione ai fini della determinazione della dotazione minima di cui al presente allegato in quanto trattasi di personale "esterno" che opera su espresso incarico del Responsabile del SFR competente per territorio e rispondano funzionalmente e tecnicamente alle direttive del Servizio fitosanitario competente.

Per definire il fabbisogno minimo del personale del SFN si considerano le unità di personale dedicate all'attività del servizio a tempo pieno, in inglese *full-time equivalent* (FTE); cioè 200 giornate lavorative annue.



## **DOTAZIONE MINIMA PERSONALE DEI SFR**

I parametri per la determinazione delle dotazioni minime del personale dei SFR devono tenere conto delle molteplici attività sviluppate dai Servizi, nonché delle caratteristiche ambientali e del loro assetto produttivo.

A tal fine sono stati identificati i criteri di calcolo per ognuno dei principali 8 ambiti attività del Servizio fitosanitario regionale, ambiti suddivisi a loro volta nei relativi sub-ambiti. L'applicazione dei criteri di seguito elencati con gli indici regionali, espressi nella Tabella A sottostante, determina la dotazione minima dei Servizi Fitosanitari Regionali, di seguito riportata nella Tabella B.

---

### **CRITERI**

**Ambito 1**      **Registrazione degli Operatori Professionali (OP) al Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) di cui all'art. 65 del Reg. 2016/2031 e i relativi controlli ispettivi, compresa la verifica del sistema di tracciabilità dei passaporti e il controllo dei Piani di gestione dei rischi.**

**Sub-ambito 1.1**      **Numero OP registrati al RUOP, ad esclusione degli OP di cui all'art. 65.1.b del Reg. 2016/2031.**

Criterio: si stima possano essere verificati 5 OP/giorno da 2 unità di personale FTE (Agente Fitosanitario).

**Sub-ambito 1.2**      **Numero OP registrati al RUOP di cui all'art. 65.1.b del Reg. 2016/2031.**

Criterio: si stima possano essere ispezionati 1 centro aziendale/giorno da 2 unità di personale FTE (1 Ispettore Fitosanitario + 1 Agente Fitosanitario).

**Sub-ambito 1.3**      **superficie effettiva, in ettari, di coltivazione dedicata a vivaio degli OP di cui al sub-ambito 1.2.**

Criterio: si stima che possano essere ispezionati 4 ettari/giorno da 2 unità di personale FTE. (1 Ispettore Fitosanitario + 1 Agente Fitosanitario).

**Ambito 2**      **Controlli ufficiali all'Import presso i posti di controllo frontaliero, compilazione del documento sanitario comune di entrata (DSCE) e comunicazione mediante l'IMSOC integrato rilascio nulla osta fitosanitario.**

**Sub-ambito 2.1**      **Numero di controlli ufficiali all'Import presso i posti di controllo frontaliero PORTUALI, compilazione del documento sanitario comune di entrata (DSCE) e comunicazione mediante l'IMSOC integrato rilascio nulla osta fitosanitario.**

Criterio: si stima che possano essere eseguite 2 ispezioni/giorno da 2 unità di personale FTE (1 Ispettore Fitosanitario + 1 Agente Fitosanitario).

**Sub-ambito 2.2**      **Numero di controlli ufficiali all'Import presso i posti di controllo frontaliero AEROPORTUALI, compilazione del documento sanitario**



**comune di entrata (DSCE) e comunicazione mediante l'IMSOC integrato rilascio nulla osta fitosanitario.**

Criterio: si stima che possano essere eseguite 2 ispezioni/giorno da 2 unità di personale FTE (1 Ispettore Fitosanitario + 1 Agente Fitosanitario).

**Ambito 3 Controlli ufficiali all'Export e rilascio certificato fitosanitario.**

**Sub-ambito 3.1 Numero controlli ufficiali e numero certificati in export e ri-export su piante vive.**

Criterio: si stima che possano essere eseguite 2 ispezioni/giorno da 2 unità di personale FTE (1 Ispettore Fitosanitario + 1 Agente Fitosanitario).

**Sub-ambito 3.2 Numero certificati in export e ri-export escluse le piante vive.**

Criterio: si stima che possano essere eseguite 4 ispezioni/giorno da 2 unità di personale FTE (1 Ispettore Fitosanitario + 1 Agente Fitosanitario).

**Ambito 4 Sorveglianza: programmazione e indagini sul territorio e governo delle emergenze fitosanitarie.**

Criterio: Per l'esercizio di questa attività si ritiene congrua 1 unità di personale FTE (Agente Fitosanitario) ogni 1.000 Km<sup>2</sup> di superficie regionale.

**Ambito 5 Altre competenze assegnate ai Servizi fitosanitari regionali non comprese negli ambiti 1-4.**

Criterio: Si stima che in tali attività possa essere impegnato il 20 % aggiuntivo di unità di personale FTE rispetto al totale delle figure individuate dagli ambiti da 1 a 4. (Ispettore Fitosanitario/Agente Fitosanitario)

**Ambito 6 Gestione delle Emergenze fitosanitarie.**

Criterio: Si stima che le emergenze fitosanitarie necessitino mediamente del 30 % aggiuntivo di unità di personale FTE rispetto al totale delle figure individuate dagli ambiti da 1 a 5 (Ispettore Fitosanitario/Agente Fitosanitario) in relazione alle caratteristiche del territorio e del suo assetto produttivo.

**Ambito 7 Laboratorio fitosanitario Regionale: diagnostica fitopatologica e supporto analitico alle varie attività dei SFR.**

Il numero di unità di personale attinente ai laboratori dei SFR è stimato su base percentuale rispetto al personale individuato per i sub-ambiti sottoelencati per i quali sono previste attività che comportano, nell'espletamento delle diverse attività, la raccolta di campioni da sottoporre ad analisi di laboratorio.

A prescindere dai parametri definiti dall'applicazione dei criteri e degli indici di cui al presente ambito 7, per poter svolgere i compiti ad esso assegnati, ogni singolo laboratorio dei SFR deve avere una dotazione minima non inferiore a 4 Tecnici di laboratorio (TL).

**Sub-ambito 7.1 unità personale FTE TL minima per sub-ambito 1.3**

Criterio: 20 % del personale sub-ambito 1.3.



**Sub-ambito 7.2 unità personale FTE TL laboratorio minima per sub-ambito 2.1**

Criterio: 10 % del personale sub-ambito 2.1.

**Sub-ambito 7.3 unità personale FTE TL laboratorio minima per sub-ambito 2.2**

Criterio: 10 % del personale sub-ambito 2.2.

**Sub-ambito 7.4 unità personale FTE TL laboratorio minima per sub-ambito 3.1**

Criterio: 5 % del personale sub-ambito 3.1.

**Sub-ambito 7.5 unità personale FTE TL laboratorio minima per sub-ambito 3.2**

Criterio: 5 % del personale sub-ambito 3.2.

**Sub-ambito 7.6 unità personale FTE TL laboratorio minima per Ambito 4**

Criterio: 25 % del personale dell'ambito 4.

**Ambito 8 Attività amministrativa del SFR**

Il numero di unità di personale (AM) impegnato nell'attività amministrativa è stimato su base percentuale rispetto al personale individuato per gli ambiti da 1 a 7.

Criterio: 20 % personale FTE rispetto al totale ambiti da 1 a 7.

**Tabella A Indici**



SFR	Ambito 1 Registrazione degli Operatori Professionali (OP) al Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP)			Ambito 2 Controlli ufficiali Import presso i posti di controllo frontallero.		Ambito 3 Controlli ufficiali Export e rilascio certificato fitosanitario.		Ambito 4 programmazione e indagini sul territorio.
	Sub ambito 1.1 Numero OP registrati al RUOP	Sub ambito 1.2 Numero centri aziendali degli OOPP registrati al RUOP	Sub ambito 1.3 superficie effettiva, in ettari, a vivaio degli OP	Sub ambito 2.1 posti di controllo frontallero PORTUALI.	Sub ambito 2.2 posti di controllo frontallero AEROPORTUALI.	Sub - ambito 3.1 numero certificati in export e ri-export su piante vive.	Sub - ambito 3.2 numerocertificati in export e ri-export escluse le piante vive.	Superficie totale regionale Km2
ABRUZZO	75	350	376	15	0	180	1.200	10.831,84
BASILICATA	19	333	35	0	0	3	287	10.073,32
BOLZANO	170	68	58	0	0	200	6.500	7.398,38
CALABRIA	1.353	1.370	120	300	0	20	674	15.221,90
CAMPANIA	428	652	1.000	2890	21	18	2.491	13.670,95
EMILIA-ROM	581	292	4781	681	720	398	7436	22452,78
FRIULI V.G.	221	153	2.360	433	0	165	2718	7.862,30
LAZIO	355	410	5.700	167	2942	1.053	181	17.232,29
LIGURIA	65	1.023	567	4120	0	362	2.544	5.416,21
LOMBARDIA	1.350	822	3.700	0	7.000	4.000	6.000	23.863,65
MARCHE	287	438	5.496	61	0	208	600	9.401,33
MOLISE	20	100	1.350	0	0	10	400	4.460,65
PIEMONTE	1.384	1.415	1.500	0	0	200	9.000	25.387,07
PUGLIA	232	879	3.674	257	0	1.470	1.283	19.540,90
SARDEGNA	56	137	548	3	0	0	262	24.100,02
SICILIA	1.091	1.265	2.500	2117	41	461	838	25.832,39
TOSCANA	574	1.914	5.000	3836	501	2.541	837	22.987,34
TRENTO	152	126	86	0	0	18	3.320	6.207,12
UMBRIA	147	134	60	0	0	1.000	2.000	8.464,33
V. D'ACOSTA	1	10	2,7	0	0	0	0	3.260,90
VENETO	551	870	3.100	465	162	620	6.337	18.407,42

### DOTAZIONE MINIMA PERSONALE DEL SFC

I parametri per la determinazione della dotazione minima del SFC prendono in considerazione le 8 "Unità", definite dal Decreto legislativo, in cui si articola il Servizio, e ogni unità è stata suddivisa in sub unità, con i relativi compiti assegnati, costituendo così gli indici caratteristici del Servizio Fitosanitario Centrale.

In considerazione del ruolo di coordinamento e di indirizzo che il Servizio Centrale è tenuto a svolgere nei confronti dei Servizi Regionali e di rappresentanza con le Autorità nazionali,



europee ed internazionali, nei vari settori di attività, il personale è costituito dalla figura professionale (unità di personale) di *Ispettore Fitosanitario (IF)*.

**CRITERI:**

Per ogni sub unità individuata si stima sia necessario applicare il criterio di almeno 2 Unità di personale FTE con la qualifica di Ispettore Fitosanitario. La Dotazione minima, pertanto, è riportata nella seguente Tabella B.

**INDICI :**

**1. Unità per la predisposizione e l'adozione degli atti del Comitato fitosanitario nazionale e delle attività di segreteria:**

Sub-unità 1.1: Predisposizione degli atti e della documentazione propedeutiche alle riunioni;

Sub-unità 1.2: Redazione delle Delibere e delle Ordinanze;

Sub-unità 1.3: Attività di Segreteria.

**2. Unità per il funzionamento del Segretariato per le emergenze fitosanitarie:**

Sub-unità 2.1: Coordinamento per l'attuazione delle misure fitosanitarie;

Sub-unità 2.2: Coordinamento per l'attuazione dei piani di comunicazione;

Sub-unità 2.3: Organizzazione delle verifiche;

Sub-unità 2.4: Coordinamento richieste di contribuzione;

Sub-unità 2.5: Partecipazione alle Unità territoriali.

**3. Unità per i controlli all'importazione:**

Sub-unità 3.1: Tenuta dell'elenco dei posti di controllo frontaliero e dei centri di ispezione, verifica e aggiornamento e coordinamento delle attività in ambito nazionale;

Sub-unità 3.2: coordinamento attività istituzionali in ambito europeo e con le altre amministrazioni coinvolte.

**4. Unità per i controlli alla produzione e al territorio:**

Sub-unità 4.1: Piani di emergenza

Sub-unità 4.2: Coordinamento delle attività di simulazione.

Sub-unità 4.3: Coordinamento controlli ufficiali.

**5. Unità per controlli all'esportazione:**

Sub-unità 5.1: Protocolli di esportazione e accordi internazionali;

Sub-unità 5.2: Procedure di controllo e redazione di manuali.

**6. Unità per la formazione e gli audit ai Servizi fitosanitari regionali:**

Sub-unità 6.1: Predisposizione e organizzazione delle attività formative;

Sub-unità 6.2: Predisposizione e organizzazione di audit.



**7. Unità per la comunicazione:**

Sub-unità 7.1: Sistema informativo protezione delle piante;

Sub-unità 7.2: Attività di comunicazione;

Sub-unità 7.3: Sito web

**8. Unità di raccordo con le istituzioni europee ed internazionali:**

Sub-unità 8.1: Istituzioni della Commissione Europea;

Sub-unità 8.2: FAO e IPPC.

**Attività amministrativa del Servizio Fitosanitario Centrale.**

Al fine di poter svolgere i compiti assegnati si ritiene indispensabile prevedere un numero di unità di personale (AM) impegnato nell'attività amministrativa stimato su base percentuale rispetto al personale individuato per le unità da 1 a 8.

Critério: 30 % personale FTE rispetto al totale del personale impegnato nelle Unità da 1 a 8.



## TABELLA B

## Dotazioni minime del Servizio Fitosanitario Nazionale

	Totale 1-4 fabbisogno minimo di personale (I.F. e A.F.)		Ambito 5 Altre competenze non comprese negli ambiti 1 4.		Ambito 6 Gestione emergenze fitosanitarie		Ambito 7 Laboratori o fitosanitari o Regionale.	Ambito 8 Attività amministrativa	Totale Generale ambiti 1 - 8			
	I. F.	A.F.	I. F.	A.F.	I. F.	A.F.	T.L.	Amm	I.F.	A.F.	T.L.	Amm
ABRUZZO	4,21	16,19	0,84	3,04	1,51	5,47	4,00	6,65	7	24	4	7
BASILICATA	2,15	12,26	0,43	2,45	0,90	4,41	4,00	5,41	4	19	4	5
BOLZANO	5,18	16,91	1,84	3,38	3,30	8,09	4,00	8,94	14	26	4	5
CALABRIA	8,64	28,67	1,73	5,31	3,11	9,57	4,00	11,79	13	41	4	12
CAMPANIA	14,95	29,47	2,99	5,89	5,38	10,61	4,55	14,77	23	46	5	16
EMILIA-ROM.	20,60	44,22	4,12	8,84	7,42	15,92	7,55	21,73	32	89	8	22
FRIULI V.G.	9,86	18,16	1,97	3,63	3,55	6,54	4,00	9,54	16	28	4	10
LAZIO	19,06	37,00	3,81	7,40	6,86	13,32	6,50	18,79	30	58	7	19
LIGURIA	20,21	25,75	4,04	5,15	7,28	9,27	4,00	15,14	32	40	4	15
LOMBARDIA	43,74	70,30	8,75	14,06	15,74	25,31	9,52	37,48	68	110	10	37
MARCHE	7,96	17,96	1,60	3,59	2,87	6,46	4,00	8,89	12	28	4	9
MOLISE	2,71	7,21	0,54	1,44	0,98	2,60	4,00	3,90	4	11	4	4
PIEMONTE	20,70	40,85	4,14	9,77	7,45	17,59	7,31	23,16	32	76	7	23
PUGLIA	14,91	34,91	2,96	6,98	5,37	12,57	4,00	16,34	23	54	4	18
SARDEGNA	1,71	25,82	0,34	5,18	0,90	9,33	6,18	10,10	4	40	6	10
SICILIA	17,05	45,06	3,41	9,01	6,14	16,22	7,73	20,02	27	70	8	21
TOSCANA	34,06	58,20	6,81	11,64	12,26	20,55	8,45	30,47	53	91	8	30
TRENTO	4,93	11,44	0,99	2,29	1,78	4,12	4,00	5,91	8	18	4	6
UMBRIA	5,77	14,53	1,15	2,91	2,08	5,23	4,00	7,13	9	23	4	7
V. D'AOSTA	0,05	3,32	0,01	0,66	0,90	1,19	4,00	2,61	4	5	4	3
VENETO	19,26	38,77	3,85	7,75	6,93	13,86	6,01	19,31	30	60	6	19
S.F.C.									44	0	0	13
TOTALE	281,72	602,01	56,34	120,40	102,71	216,73	111,80	298,20	445	939	112	312



## Elenco dei posti di controllo frontaliere nazionali e relativi centri di ispezione.

Posto di controllo frontaliere	Recapiti	Codice TRACES	Tipo di trasporto*	Centri d'ispezione	Categorie di animali e merci e specifiche**	Specifiche aggiuntive relative all'ambito della designazione
ANCONA PORTO	Molo S. Maria - ANCONA 60121 Ancona Email: fit@assam.marche.it PEC: assam@emarche.it +390718081 - +390712073252 www.assam.marche.it/fito-import lun-mer-ven 9:00/13:00 mar-gio 9:00-13:00 / 15:00-17:00	ITAO11	P	Molo S. Maria - ANCONA 60121 Ancona	P - PP - PP(WP) - OO	
BARI PORTO	STAZIONE MARITTIMA - MOLO S. VITO Corso A. De Tullio 70122 BARI Osservatorio Fitosanitario Riccardo Rubino r.rubino@regione.puglia.it 0805405283 0805405141 lun; mer; ven 9:00-14:00 mar; gio 9:00-17:00	ITBR11	P	STAZIONE MARITTIMA - MOLO S. VITO Corso A. De Tullio 70122 BARI	P - PP - PP(WP) - OO	
BOLOGNA AEROPORTO	Via Andrea da Formigine,3- 40129 Bologna fitosanbologna@regione.emilia-romagna.it tel. +39 0515278111 http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario lun-ven 10:30-12:30/15:00-16:00	ITBLQ4	A	Magazzino A3 - Via del Trinnvirato,84 -Bologna	P - PP - PP(WP) - OO	



CAGLIARI PORTO	Porto Industriale di Cagliari (Porto Canale) Località: Giorgino/PortoCanale 09126 Cagliari Telefono: +39 070 6066486 Mail: agr.fitosanitario@regione.sardegna.it Pec: agricoltura@pec.regione.sardegna.it Web: www.regione.sardegna.it lun-ven 9:00 -13:00 lun-mar-merc 15:00-17:00	ITCAGI	P	Cagliari Porto Canale Containers Porto Industriale di Cagliari (Porto Canale) Località: Giorgino/PortoCanale 09123 Cagliari	P - PP - PP(WP) - OO	(1): Centro d'ispezione le cui strutture sono condivise con altre autorità competenti preposte ai controlli di animali e merci di cui all'art. 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625. Centro d'ispezione designato unicamente per categorie di merci imballate, in applicazione della deroga di cui all'Art. 3, punto 9, lettera a) del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014.
				Cagliari Porto Canale rinfuse Porto Industriale di Cagliari (Porto Canale) Località: Giorgino/PortoCanale 09123 Cagliari	P - PP - PP(WP) - OO	(1): Centro d'ispezione designato per partite di merci alla rinfusa di volume elevato strutturato con le deroghe ai requisiti minimi di cui all'art. 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014.
CATANIA AEROPORTO	Via Fontanarossa-presso Scalo Merci 95121 CATANIA omp.acireale@regione.sicilia.it +39 095-894538 presso O.M.P. di Acireale lun-ven 9,00-13,00 - i restanti giorni su richiesta	ITCTA4	A	Presso Scalo merci Aeroporto - Via Fontanarossa - Catania	P - PP - PP(WP) - OO	
CATANIA PORTO		ITCTA1	P			



	Via Dusmet Cardinale, 2/P. Circum 95121 CATANIA omp.acireale@regione.sicilia.it +39 095-894538 presso O.M.P. di Acireale mar-gio 9,00-13,00 i restanti giorni su richiesta				Terminal EST - Porto di Catania	P - PP - PP(WP) - OO	
CIVITAVECCHIA PORTO	MOLO VESPUCCI SNC - banchina 24 palazzina CFFT-00053 - CIVITAVECCHIA (RM) servizio.fitosanitario@regione.lazio.it +39 06.51688188 - 06.51688198 lun - ven 9:00-13:00/14:00-17:00	ITCVVI	P	Ufficio Dogana-0766508111	P - PP - PP(WP) - OO		
				CFFT (Civitavecchia Fruit & Forest Terminal) - 076620011	P - PP - PP(WP) - OO		
				RTC (Roma Terminal Container) - 07661895111	P - PP - PP(WP) - OO		
CORIGLIANO CALABRO	c.da Torricella Inferiore - 87064 Corigliano Calabro - e.ranu@regcal.it - www.agroservizi.regione.calabria.it +39 0983851385 mar-gio 7:30-13:30 lun -mer 7:30-13:30 / 14:00-17:00 sab e dom su chiamata	ITCGC1	P	Banchine 1 - 2 e 3 della Darsena 1 c.da Torricella Inferiore - 87064 Corigliano Calabro - e.ranu@regione.calabria.it +39 0983851385	P - PP - PP(WP) - OO	Rinfusa (Cippato di legno, Grano e altri vegetali e materiali vegetali)	
FIUMICINO AEROPORTO	CARGO CITY - VIA MARIO CASTOLDI PALAZZINA SERVIZI COMUNI, PIANO I, STANZA 85-86 00054 Fiumicino lun- ven 8:00-13:00/14:00-17:30	ITFCO4	A	CARGO CITY - LABORATORIO IN AIR SIDE CONCESSO DALL'ENTE GESTORE AEROPORTI DI ROMA (ADR)	P - PP - PP(WP) - OO		
GENOVA AEROPORTO	Via Pionieri e Aviatori d'Italia 1 16154 Genova (Italy), dirtecnica@airport.genova.it	ITGOA4	A	Via Pionieri e Aviatori d'Italia 1 16154 Genova	P,PP,PP(WP), OO		



		<p>lun- gio 8:00-14:00/15:00-16:30 ven 8:00-13:00</p>			<p>(Italy), dirtecnica@airport.genova.it</p>		
GENOVA PORTO		<p>16149 Genova GE direzione.omp@regione.liguria.it+39 010.5484090 lun- gio 8:00-14:00/15:00-16:30 ven 8:00-13:00</p>	ITGOAI	P	<p>Genoa port terminal Spinelli SPA, viale africa 16149 Genova (Italy), info@gruppospinelli.com</p>	P,PP, PP(WP), OO	
					<p>Terminal PSA, Via al bacino portuale di Pra 16157 Genova Italy, psapp@legalmail.it</p>	P,PP, PP(WP), OO	
					<p>Terminal Contenitori Porto di Genova SPA, Calata Sanità 16126 Genova, terminal.contenitori@secn.it</p>	P,PP, PP(WP), OO	
					<p>Terminal San Giorgio SRL, Ponte Libia palazzina uffici 16149 Genova (Italy), commerciale@terminalsangio rgio.it</p>	P,PP, PP(WP), OO	
					<p>Magazzino Thermocar SRL, presso Terminal Messina, Viale Africa 16149 Genova, thermocar@thermocar.com</p>	P,PP, PP(WP), OO	
GIOIA TAURO PORTO		<p>Contrada Lamia-89013 Gioia Tauro (RC)- n.cuccomarino@regcal.it+39 0966 767022 lun -mer 7:30-13:30 / 14:00-17:00 mar -gio 7:30- 13:30 sab e dom su chiamata</p>	ITGIT1	P	<p>CARONTE TOURIST LOGISTICS SRL Area Portuale di Gioia Tauro - 89026 San Ferdinando (RC) - info@ctlogistics telefono 0966761225</p>	P - PP - PP(WP) - OO	
LA SPEZIA PORTO		<p>19126 La Spezia SP walter.baruzzo@regione.liguria.it+39 010.5484566</p>	ITSPE1	P	<p>Centro Unico Servizi, Retroporto di S S Magra,</p>	P,PP, PP(WP), OO	



	<p>lun- gio 8:00-14:00/15:00-16:30 ven 8:00-13:00</p>			<p>19037 Santo Stefano Magra (La spezia)</p>		
LIVORNO PORTO	<p>Via delle Colline,100 c/o Palazzina Colombo Interporto Toscano A.Vespucci - 57017 Gnasticce (Livorno) +39 055 4385395 - fitosanitario-porto-li@regione.toscana.it - www.regione.toscana.it/-/servizio- fitosanitario-regionale-della-toscana lun-ven 8:00-16:00</p>	ITLIV1	P	<p>Terminal Darsena Toscana - Porto industriale - Via Mogadiscio, 1 - Livorno</p>	<p>P - PP - PP(WP) - OO</p>	
				<p>Terminal Lorenzini - Porto industriale - Via Labrone, 19 - Livorno</p>	<p>P - PP - PP(WP) - OO</p>	



MALPENSA AEROPORTO	Malpensa (VA) - CARGO CITY PALAZZINA D FERNO 21010 Malpensa (VA) lun- gio 8:00-17:30 ven 8:00-14:00 ven dalle 14:00 alle 14:00 di dom reperibilità	ITMXP4	A	B <sup>3</sup> MLE CARGO CITY BUILDING I - 21010 - Malpensa (VA) customerservice.mxp@bcube.com	P - PP - PP(WP) - OO	
				BETA - TRANS SPA CARGO CITY - 21010 - Malpensa (VA) marco.mirabile@betatrans.it	P - PP - PP(WP) - OO	
				ALHA GROUP CARGO CITY BUILDING E e F - 21010 - Malpensa (VA) alholding@pecalhgroupp.com	P - PP - PP(WP) - OO	
				POSTE ITALIANE Via Bassano del Grappa, 15 - 21015 Lonate Pozzolo (VA) lonateordinarie@posteitaliane.it	P - PP - PP(WP) - OO	
MANFREDONIA PORTO	Lungomare del Sole, Modulo 10/11-71043 Manfredonia FG-l.berardi@regione.puglia.it (Dott. Agr. Leonardo Berardi)-+39 0881 706.019 lun; mer; ven 8:00-14:00 mar; gio 8:00-17:00	ITMFR1	P	Lungomare del Sole, Modulo 10/11-71043 Manfredonia FG- l.ciciretti@regione.puglia.it (Dr. Luciano Ciciretti)-+39 0881 106517	PP	Solo gen. <i>Triticum</i>
MONFALCONE PORTO	Porto di Monfalcone Azienda Speciale per il Porto di Monfalcone via Terme Romane n. 5- 3 4074 Monfalcone-	ITMNF1	P	Porto di Monfalcone Azienda Speciale per il Porto di Monfalcone via Terme	PP(WP)	



		giancarlo.stasi@ersa.fvg.it-+39 0481 386241 lun-ven 8:00-14:00			Romane n. 5-3 4074 Monfalcone		
NAPOLI AEROPORTO		V.le Umberto Maddalena, 5-80144 Napoli- eduardo.ucciero@regione.campania.it;-+39 081/ 5545824 lun- ven 7:45-13:30/14:00-15:30	ITNAP4	A	Gesac spa - aerostazione merci - Viale Umberto Maddalena, 5 - 80144 Aeroporto di Napoli Capodichino	P - PP - PP(WP) - OO	Non incluso legname
NAPOLI PORTO		Calata Vittorio Veneto Interno Porto-80133 Napoli- eduardo.ucciero@regione.campania.it;-+39 081/ 5545824 lun- ven 7:45-13:30/14:00-15:30	ITNAP1	P	Terminal Flavio Gioia PUIF - Varco Carmine- 80133 Interno Porto Napoli	P - PP - PP(WP) - OO	
ORISTANO PORTO		Porto Industriale di Oristano Loc. Santa Giusta - Oristano Telefono: +39 070 6066486	ITQOS1	P		P - PP - PP(WP) - OO	(1): Posto di Controllo Frontaliero designato per parite di merci alla rinfusa di



		Mail: agr.fitosanitario@regione.sardegna.it Pec: agricoltura@pec.regione.sardegna.it Web: www.regione.sardegna.it lun-ven 9:00 - 13:00 lun-mar-merc 15:00-17:00					volume elevato strutturato con le deroghe ai requisiti minimi di cui all'art. 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014.
ORTONA PORTO		Regione Abruzzo, Ufficio Tutela Fitosanitaria delle Colture, Via Nazionale, 38-65012 Villanova di Cepagatti (PE)- Fitosanitario@regione.abruzzo.it +39 085.9773532 lunedì-venerdì 10:00-12:00 martedì giovedì 10:00-12:00 / 15:00-16:00	ITOTN1	P	Porto Ortona Punto di ispezione n. 1	PP-P-OO-PP(WP)	
PALERMO PORTO		Porto di Palermo C/O Banchina Puntone – palazzina ex Tarantino – piano terra-90133 PALERMO-omp.palermo@regione.sicilia.it +39 091 541186 lun-ven 8:30-12:00 i restanti giorni su richiesta	ITPMO1	P	PCF Porto di Palermo	P - PP - PP(WP) - OO	
PISA AEROPORTO		Piazzale d'Ascanio, 1 Pisa c/o Edificio "A" Aeroporto G.Galilei-56021 PISA- fitosanitario-porto-li@regione.toscana.it +39	ITPSA4	A	Magazzino doganale DHL - Cargo Village - Aeroporto Galilei Pisa	P - PP - PP(WP) - OO	



	055 4385395 mercoledì 10:00 / 16:00					
POZZALLO PORTO	Viale Medaglie D'oro Lunga Navigazione s.n. 97016 Pozzallo fitosanitario.rg@regione.sicilia.it+39 0932 988609 PEC:cp-pozzallo@pec.mit.gov.it mercoledì e giovedì 09.00-13:00 i restanti giorni su richiesta	ITPZLI	P	Terminal container	PP(WP) - OO	
RAVENNA PORTO	Via Pirano, 11-48100 Ravenna- fitosanravenna@regione.emilia-romagna.it- +39 0544 421523 lun-ven 9:00-17:00	ITRANI	P	Terminal Container Ravenna - via Classicana,105 - 48122 Ravenna	P - PP - PP(WP) - OO	
SALERNO PORTO	Via Porto n. 4-841213 SALERNO- giuseppe.consalvo@regione.campania.it+39 089 2589122/+39 089 2589121 lun- ven 7:45-13:30/14:00-15:30	ITSAL1	P	Amoruso Giuseppe - Terminal Frutta Salerno srl - 84121 Interno Porto salerno	P - PP - PP(WP) - OO	
				Gallozzi Shipping LTD SpA - 84121 Interno Porto Salerno	P - PP - PP(WP) - OO	
SAVONA - VADO L. PORTO	17100 Savona SV roberto.cavicchini@regione.liguria.it+39 010.5484757 lun- gio 8:00-14:00/15:00-16:30 ven 8:00-13:00	ITSVNI	P	Reefer Terminal SpA Banchina Orsero Porto Vado - 17028 Bergeggi (SV) Raffaella.del.Prete@apmterm inals.com	P - PP - PP(WP) - OO	



					Terminal Colacem - Molo Boselli 16 - 17100 Savona m.marsio@financo.it Terminal Monfer SpA Molo Boselli 26 - 17100 Savona delucisalessandro@monfer.net	PP	
					Savona Terminals SpA Via Paleocapa 6/3 17110 Savona savona.terminals@campostano.com	PP(WP)	
TORRE ANNUNZIATA PORTO	Banchina di crocelle c/c Dogana-80058 Torre Annunziata- eduardo.ucciero@regione.campania.it;-+39 081/ 5545824 lun- ven 7:45-13:30/14:00-15:30	ITTOA1	P	Solacem SpA - Molo di Levante Interno Porto Torre Annunziata, 80058	PP - PP(WP)	Legname e Cereali	
TRAPANI PORTO	VIALE REGINA ELENA-91100 TRAPANI-fitosanitario.tp@regione.sicilia.it- tel. 0923/24527 - 0923/8230280 cell. 3666200349 lun.-mart.-ven. 8,00-13,00; merc.-giov. 15,00-18,00 i restanti giorni su richiesta	ITTPS1	P	Porto di Trapani Area Demaniale Marittima "Banchina Isolella"	PP - PP(WP)		
	Molo V Magazzino 53 Punto Franco Nuovo TRIESTE-34123 Trieste- massimn.babici@ersa.fvg.it-+39 040 307905 lun- gio-ven 8:00-13:00 /14:00-16:30 ven 14:00-16:30 sab su richiesta	ITTRS1	P	TerminalContenitori,MoloVil Trieste Marine Terminal (T.M.T.) S.p.a. - Ormeggio 57 AdriadistriparkEmail: segreteria@trieste-marine-terminal.com PEC: Trieste-marine-terminal@pec.it	P - PP - PP(WP) - OO		
				Terminal-Ro-Ro,- RivaTraianae-MoloV Samer Seaports & Terminals S.r.l. Email: www.samer.com PEC: samerseaport@legalmeil.it	P - PP - PP(WP) - OO		



TRIESTE PORTO				TerminalCereali,radiceMolo VI Promolog S.r.l. PEC: promolog@legalmail.it	PP	solo gen. <i>Triticum</i>
				FRIGOMAR S.r.L. Email: info@frigomartrieste.com PEC: frigomarsrl@legalmail.it	P - PP - PP(WP)	
				INTERPORTO DI TRIESTE S.P.A. Loc. Fometti (MONRUPINO - TS) PEC: amministrazione@cert.interportotrieste.it	P - PP - PP(WP) - OO	
				Centro controlli doganali SVAD antifrode Scanner	P - PP - PP(WP) - OO	
				Europa Multipurpose Terminals SpA Porto di Trieste, Punto Franco Nuovo, Molo VI - 34123	P - PP - PP(WP) -	
				Terminal PoloCaffè,radiceMoloVII Pacorini Silocaf S.r.l. Email: info@pacorini.com PEC: pacorini.silocaf@pec.pacorini.com	PP	
Continua TRIESTE PORTO						
VENEZIA AEROPORTO	Magazzino Merci - Via Bonmartino, 15 - 30173 Tessera (VE) - +39 041 2795700 - fitosanitari@regione.veneto.it	ITVCE4	A	Magazzino Merci - Via Bonmartino, 15 - 30173 Tessera (VE) - +39 041	P - PP - PP(WP) - OO	



	PEC:fitosanitari@pec.regione.veneto.it - www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/settore-fitosanitario lun-gio. 8:00-18:00 ven. 8:00-14:00			2795700 - fitosanitari@regione.veneto.it		
VENEZIA PORTO	Porto Commerciale, Molo B (VECON S.P.A.) - Porto Marghera-30175 Venezia, VE-fitosanitari@regione.veneto.it-+39 041 2795700 lun-gio. 8:00-18:00 ven. 8:00-14:00	ITVCEI	P	Porto Commerciale, Molo B (VECON S.P.A.) - Porto Marghera-30175 Venezia, VE-fitosanitari@regione.veneto.it -+39 041 2795700	P - PP - PP(WP) - OO	
VERONA AEROPORTO	Palazzina Merci via Bembo snc 37062 Dossobuono di Villafranca, VR - fitosanitari@regione.veneto.it-+39 045 8676919 lun-gio. 8:00-18:00 ven. 8:00-14:00	ITVER4	A	Palazzina Merci via Bembo snc 37062 Dossobuono di Villafranca, VR - fitosanitari@regione.veneto.it -+39 045 8676919	P - PP - PP(WP) - OO	

\*P- Porto, A – Aeroporto

\*\* P- Piante, PP – Prodotti vegetali, PP(WP) – Legname e prodotti in legno, OO – Altri oggetti



**Diritti obbligatori****Sezione I**

**Tariffa per controlli all'importazione:** si applicano le tariffe stabilite dal regolamento (UE) 2017/625.

**Sezione II****Tariffa per controlli all'esportazione**

Voce	Quantità	Tariffa (€)
a) per i controlli documentali	per spedizione	7
b) per i controlli di identità	per spedizione	7
c) per i controlli fitosanitari	- per una quantità di merce equivalente al massimo al carico di un camion, di un vagone ferroviario o di un container di capacità comparabile	17,5
	per ogni ulteriore quantità di merce equivalente ad un camion, un vagone ferroviario o un container di capacità comparabile o frazione	10
	prezzo massimo	140

Qualora una spedizione sia costituita da piccoli quantitativi, fino a 100 kg di peso netto, l'importo massimo della tariffa per ogni spedizione è di Euro 10.

**Sezione III****Tariffa per il rilascio delle autorizzazioni e per i controlli alla produzione ed alla circolazione**

Voce	Periodicità	Tariffa
Rilascio dell'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante	Una tantum	100,00
Controlli fitosanitari alla produzione ed alla circolazione per le aziende iscritte al R.U.O.P.	Annua	25,00
Controlli fitosanitari alla produzione ed alla circolazione per le aziende iscritte al R.U.O.P. titolari di autorizzazione all'uso del passaporto delle piante per zone non protette	Annua	50,00
Controlli fitosanitari alla produzione ed alla circolazione per le aziende iscritte al R.U.O.P. titolari di autorizzazione all'uso del passaporto delle piante per zone protette	Annua	100,00





*Al Ministro  
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/II/XVIII/D100/20

Roma, 18 novembre 2020

*Grazie Presidente*

facendo seguito alla nota del 2 novembre 2020, con la quale Le ho trasmesso lo schema di decreto legislativo recante norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi, in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625 (atto Governo n. 209), Le invio copia del parere espresso dal Comitato Fitosanitario Nazionale nella seduta del 13-14 luglio 2020.

*Grazie*

Federico D'Incà

---

Sen. Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI  
Presidente del Senato della Repubblica  
ROMA



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E  
DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR V

**COMITATO FITOSANITARIO NAZIONALE**

I giorni 13 e 14 luglio 2020 si è tenuta con la modalità della videoconferenza la riunione del Comitato Fitosanitario Nazionale, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 con all'O.d.G. con i seguenti argomenti:

**Lunedì 13 luglio**

1. approvazione del Verbale della riunione del 18 e 19 giugno 2020;
2. ricognizione dei provvedimenti di lotte nazionali da abrogare o aggiornare;
3. presentazione del progetto *Euphresco* sulla messa a punto di metodi di analisi di *P. citricarpa* su materiale asintomatico ed eventuale coinvolgimento dei Servizi;
4. approvazione nota tecnica - procedure riconoscimento siti di confinamento per attività sperimentali e di selezione Reg 2019/829;

**Martedì 14 luglio**

5. esame delle osservazioni di natura sostanziale pervenute sulla bozza della nuova normativa fitosanitaria nazionale;
6. aggiornamento sul focolaio di *Popillia japonica* e modifica del decreto ministeriale 22 gennaio 2018;
7. situazione di *Toumeyella parvicornis* in Campania e Lazio e possibili strategie di intervento;
8. aggiornamento sui focolai di *Xylella fastidiosa* in Puglia e Toscana e sul ritrovamento nel vivaio laziale;
9. varie ed eventuali;

Il Presidente comunica che un improvviso ed inderogabile impegno gli impedisce di aprire la riunione, pertanto chiede al Segretario di iniziare la sessione odierna.

- Viene data comunicazione della revisione del cronoprogramma sulle attività di controllo della cimice asiatica, rivisto dal Tavolo di coordinamento tecnico-scientifico nazionale nella riunione del 30 giugno u.s., e lo si sottopone alla valutazione del Comitato.

A questo proposito, Il Servizio della Regione Marche fornisce un aggiornamento sulla richiesta di deroga per l'introduzione di *Trissolcus japonicus* nelle Regioni Liguria, Sardegna, Lazio, Campania, Umbria e Marche. La richiesta di deroga è stata esaminata dal Consiglio del Sistema nazionale per l'acquisizione del parere in data 9 luglio u.s. Grazie ad



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E  
DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR V

un'interlocuzione informale con colleghi dell'ISPRA, ha avuto modo di conoscere l'orientamento del SNPA al riguardo, tale organo ha reputato carente lo studio di fattibilità presentato sia perché non sufficientemente contestualizzato nei sistemi territoriali delle regioni richiedenti la deroga, sia per una non adeguata valutazione degli impatti sul piano socio-economico che discendono dall'introduzione di *Trissolcus japonicus*. Le stesse ragioni di rilevante interesse pubblico, connesse alle esigenze di tipo ambientale, economico, sociale e culturale per cui si è richiesta l'inmissione della specie non autoctona, non appaiono descritte in modo approfondito. Alla luce di queste considerazioni è altamente probabile che il secondo blocco di Regioni non potrà realizzare il programma di lotta biologica nel 2020. Perciò, invita i Servizi coinvolti a lavorare subito, con il coordinamento del CREA, per rafforzare lo studio di fattibilità al fine di superare le criticità riscontrate in modo che si possa partire con i lanci di *Trissolcus japonicus* già in agosto 2020.

I Servizi della Regione Emilia – Romagna e della Prov. Aut. di Bolzano esprimono parere favorevole alla revisione del cronoprogramma.

Interviene il Direttore del CREA – DC che esprime pieno accordo sulle modifiche al cronoprogramma e auspica l'unitarietà dell'intervento in una strategia complessiva che preveda, anche nelle regioni non ancora colpite dalla cimice asiatica, la verifica dell'efficacia del *Trissolcus japonicus* nel controllare la diffusione della cimice asiatica, essendo perfettamente coerente con il principio di prevenzione. Pone accento sulla complessità di delineare l'impatto anche economico che l'introduzione del *Trissolcus japonicus* ha sull'ambiente. Dopo ampio dibattito il Comitato approva la revisione del cronoprogramma.

- Il Servizio della Regione Friuli Venezia Giulia, in qualità di coordinatore del Gruppo di Lavoro istituito al fine di redigere un piano di eradicazione per Flavescenza Dorata, aggiorna il Comitato sull'esito della prima riunione del Gruppo svolta il 6 luglio. A seguito dell'incontro è stato prodotto un primo documento, in fase ancora di condivisione, delle diverse possibili azioni. In particolare, sono state individuate delle misure a sostegno e giustificazione del programma nazionale di intervento. Una volta consolidato il testo sarà sottoposto all'esame del Comitato. Inoltre, viene data un'informativa sullo stato dei lavori del nuovo applicativo VivaiVite, dopo diverse sessioni formative ai funzionari e alle imprese. Attualmente sono state presentate oltre 120 denunce di produzione ai vari Servizi competenti a livello territoriale per le attività di controllo. Il sistema sta operando come alternativo al



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E  
DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR V

vecchio applicativo. Questo è il primo anno che il nuovo applicativo viene utilizzato su scala nazionale e sono emerse le diversità regionali nell'applicazione delle disposizioni nazionali (es. sulla riscossione della tariffa, oltre che dell'IVA e sull'imposta di bollo, i sistemi di controllo, ecc.). Al termine della stagione è intenzione presentare al Comitato i risultati delle attività e le proposte per armonizzare l'operatività dei Servizi e del CREA-VE.

- Il Servizio della Regione Marche, intervenendo a questo proposito, chiede una ricognizione dei Gruppi di Lavoro costituiti sinora, in modo da avere un quadro chiaro sulle tematiche prioritarie su cui il Servizio sta lavorando. Il Comitato concorda ed invita il Servizio Centrale a compilare un quadro riassuntivo dei Gruppi di lavoro costituiti così da poterla esaminare in una prossima riunione e fare le opportune valutazioni.

**Punto 1 O.d.G. : approvazione del Verbale della riunione del 18 e 19 giugno 2020;**

Si dà puntuale lettura della bozza di Verbale trasmessa, non sono pervenute richieste di modifiche e/o integrazioni, il Comitato approva il Verbale;

Prende parte alla riunione il Presidente che chiede se vi siano argomenti da inserire nell'O.d.G alle **Varie ed Eventuali**.

- Il Servizio della Regione Umbria chiede un aggiornamento sull'emissione da parte del Poligrafico dello Stato dei Certificati Fitosanitari. Vengono fornite le opportune informazioni.
- Il Servizio della Regione Lombardia chiede al Comitato di poter illustrare il corso di formazione per ispettori fitosanitari che intende avviare a settembre. Il Presidente fa notare l'esiguo tempo a disposizione per trattare gli argomenti iscritti all'Ordine del giorno e la loro complessità, il corso potrà essere illustrato nel prossimo Comitato che si terrà a breve, entro la fine del mese.

Non essendo ulteriori richieste nelle Varie ed Eventuali, il Presidente riprende la trattazione degli argomenti iscritti all'O.d.G.

**Punto 2 O.d.G.: ricognizione dei provvedimenti di lotte nazionali da abrogare o aggiornare;**

Il Servizio Centrale ha effettuato una ricognizione di tutti i provvedimenti recanti: misure di emergenza per determinati organismi nocivi delle piante e prodotti vegetali, misure di controllo di lungo termine per determinati organismi nocivi della patata e misure di emergenza per l'importazione di piante e prodotti vegetali da determinati Paesi terzi. Tali provvedimenti sono ancora vigenti e contengono una serie di prescrizioni, alla luce dei nuovi regolamenti fitosanitari il Comitato dovrà decidere se abrogare o rivederli per mantenere le disposizioni ivi contenute. Poiché l'esame della



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E  
DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR V

tabella e dei relativi provvedimenti impegna molto tempo, il Comitato concorda di rinviare tale esame ad una prossima riunione ed invita il Servizio Centrale a rimandare la tabella formulando delle ipotesi.

Il Presidente deve allontanarsi dalla riunione e delega il Segretario a continuare la sessione odierna. Si comunica che il punto 3 all'O.d.G. verrà rimandato al giorno successivo per l'indisponibilità da parte del relatore di illustrare il progetto.

**Punto 4 O.d.G.: approvazione nota tecnica - procedure riconoscimento siti di confinamento per attività sperimentali e di selezione Reg 2019/829;**

L'argomento è stato già trattato dal Comitato nella riunione del 20 aprile scorso, vengono illustrate le modifiche apportate dopo la discussione in Comitato. La bozza di nota tecnica, nella attuale stesura, viene accolta favorevolmente e la discussione che segue si focalizza essenzialmente sul riconoscimento dei laboratori, sulla procedura per le analisi di conferma e sulla scelta dei laboratori che partecipano a TPS (punto 4 nota tecnica).

In particolare, sul riconoscimento dei laboratori viene sollevato il problema dell'accreditamento ISO 17025; viene chiarito che al momento non è necessario, è sufficiente il riconoscimento ufficiale del Servizio fitosanitario affinché i laboratori possano partecipare ai TPS. Per il futuro si ritiene necessario che ogni laboratorio acquisisca l'accreditamento ISO 17025 almeno per un "patogeno".

Il Servizio della Regione Emilia - Romagna chiede che i Servizi Fitosanitari Regionali che nell'ambito della cooperazione tra laboratori, di cui all'articolo 53 del DLGS 214/2005, movimentano campioni per ricevere supporto o conferma nelle procedure diagnostiche rientranti nei loro compiti di istituto non necessitano di autorizzazione, ma è opportuno accompagnino il campione con una lettera destinata al laboratorio che fornisce collaborazione e indirizzata per conoscenza al Servizio Fitosanitario Centrale e al Servizio Fitosanitario Regionale dove ricade il laboratorio.

Nel corso della discussione viene condiviso che la movimentazione di campioni infetti per le analisi di conferma, da Servizi al Laboratorio di Riferimento Nazionale, non è attività sperimentale ma attività istituzionale di sorveglianza e non rientra nell'applicazione del Reg. 2019/829.

Al termine il Comitato è concorde sulla nota tecnica e suggerisce di studiare una procedura per le analisi di conferma al fine di garantire sicurezza, tracciabilità e adeguata informazione sui rinvenimenti di OO.NN. di quarantena.

La riunione riprende il giorno 14 luglio ed il Presidente, nell'avviare i lavori, comunica che in Commissione Agricoltura sono state apportate alcune modifiche alla proposta di legge inerente



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E  
DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR V

disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura. In particolare, è stato inserito l'articolo 15 – bis che prevede l'istituzione di un fondo per le emergenze fitosanitarie attivabile da una cabina di regia. Tale genere di iniziativa rende improcrastinabile e necessaria da parte del Servizio Nazionale la conclusione dell'esame finale del testo sulla nuova legislazione fitosanitaria. Dopo tale riflessione, il Presidente prosegue la discussione degli argomenti iscritti all'O.d.G.

**Punto 3 O.d.G.: presentazione del progetto Euphresco sulla messa a punto di metodi di analisi di *P. citricarpa* su materiale asintomatico ed eventuale coinvolgimento dei Servizi;**

Il Coordinatore del progetto EUPHRESCO (European Plant Health Research Coordination) sulla messa a punto di metodi di analisi di *Phyllosticta citricarpa* su materiale asintomatico effettua una breve presentazione sia della rete internazionale di ricerca sopraccitata, che sul programma di ricerca in questione. I Servizi delle Regioni Siciliana, Liguria e Campania manifestano interesse a partecipare al progetto.

Il Comitato, dopo una breve discussione sull'utilità di mettere a punto tale metodo di analisi e gli eventuali e possibili risultati che possono emergere dalle analisi di materiali asintomatici, ritiene importante ufficializzare l'adesione al progetto formulando una modalità di partecipazione con una specifica nota del Servizio Centrale, invitandolo a predisporla.

**Punto 5 O.d.G.: esame delle osservazioni di natura sostanziale pervenute sulla bozza della nuova normativa fitosanitaria nazionale;**

Il Presidente comunica che sono pervenute osservazioni sia di natura formale che sostanziale e che sono state inserite nel testo inviato. Poiché l'obiettivo è trovare accordo sul testo e licenziarlo definitivamente, vengono esaminati tutti gli articoli oggetto di osservazione invitando i Servizi che li hanno formulati ad esporli.

Dopo una lunga disamina del testo, il Comitato concorda sulla versione così emendata.

Il Comitato concorda di esaminare gli ulteriori argomenti all'O.d.G. nella prossima riunione del Comitato che verrà convocata in tempi brevi.

Il Presidente  
Bruno Caio Faraglia

Il Segretario  
Michele Ghezzi



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO

Largo Chigi, 19 – 00187 Roma – Tel. 06.6779.2821 – Fax 06.67792859

UFFICIO II

DRP/II/XVIII/D100/20

Presidenza del Consiglio dei Ministri

**DRP 0008241 P-4.20.5**

**del 21/12/2020**



31151199

Roma, 21 dicembre 2020

Senato della Repubblica  
- Servizio dell'Assemblea  
[segreteriaassemblea@pec.senato.it](mailto:segreteriaassemblea@pec.senato.it)

ROMA

**OGGETTO:** schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 30 ottobre 2020, recante norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi, in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625 (atto Governo n. 209).

Facendo seguito alla nota in data 2 novembre 2020, con la quale è stato trasmesso lo schema di decreto legislativo in oggetto, si allega alla presente la relazione sull'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR).

p. Il Direttore  
Cons. Fulvia Beatrice



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR V

**Relazione di analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)**

**Provvedimento:** Schema di decreto legislativo concernente "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/2031 e del Regolamento (UE) 2017/625".

**Amministrazione competente:** Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

**Referente dell'amministrazione competente:** Ufficio legislativo.

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

L'accentuarsi, negli ultimi decenni, di fattori di rischio per la salute delle piante, in particolare la globalizzazione degli scambi commerciali e i cambiamenti climatici, ha reso necessaria una revisione della legislazione fitosanitaria europea, in vigore dal 1977 e l'istituzione di un nuovo regime normativo di difesa delle piante più armonizzato e più efficace.

Pertanto, a livello europeo sono stati adottati due nuovi regolamenti, il Reg. (UE) 2016/2031 relativo alle misure di protezione contro i parassiti delle piante e il Reg. (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali e altre attività ufficiali, con l'obiettivo di contrastare l'ingresso e la diffusione di parassiti nocivi per la salute delle piante e proteggere le produzioni vegetali, il patrimonio forestale, le superfici impiantate, gli ecosistemi naturali e la biodiversità nell'Unione.

Detti regolamenti, che si applicano dal 14 dicembre 2019, hanno introdotto numerosi elementi innovativi con l'obiettivo di attuare un approccio alla difesa delle piante e dei prodotti più armonizzato e proattivo al fine di garantire lo stesso livello di protezione fitosanitaria in tutta l'UE e condizioni di parità per i numerosi operatori e produttori commerciali dell'Unione.

La nuova regolamentazione, pur mantenendo l'architettura generale del regime fitosanitario attuale, ha introdotto aspetti innovativi e, al contempo, ha incrementato e rafforzato altri preesistenti. Tra i principali si richiamano:

- Controlli frontaliери in importazione e alla circolazione dei vegetali incrementati e rafforzati.
- Introduzione di strutture e procedure specifiche per una gestione più rapida ed efficace delle emergenze fitosanitarie;
- Elaborazione di specifici Piani di emergenza
- Individuazione di requisiti minimi delle strutture di controllo e dei laboratori
- Istituzione di un Registro ufficiale unico per identificare gli Operatori Professionali (RUOP);
- Estensione dell'obbligo del Passaporto delle Piante a molti più vegetali;
- Sistemi di tracciabilità;
- Una maggiore responsabilità a carico di tutte le parti coinvolte, in particolare, autorità competenti e operatori professionali;



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR V

Se da una parte agli operatori professionali è richiesta una maggiore responsabilità sui materiali vegetali prodotti e una migliore organizzazione delle proprie strutture, dall'altra le autorità competenti per i controlli sono chiamate a dotarsi di strutture conformi ai requisiti fissati e di risorse umane e finanziarie adeguate a garantire un intervento proattivo sugli organismi nocivi delle piante.

Al fine di garantire la piena applicazione delle novità introdotte dai suddetti regolamenti, è stato necessario intraprendere un percorso di riordino della attuale normativa nazionale e del Servizio Fitosanitario Nazionale (SFN). Ciò in quanto, l'attuale organizzazione del Servizio Fitosanitario Nazionale (SFN), istituito dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n.214, se pur adatta nella sua articolazione (in Servizio Fitosanitario centrale e Servizi fitosanitari regionali), presenta delle criticità e non risponde in modo adeguato alle attuali esigenze di intervento immediato in caso di emergenza fitosanitaria.

Le attuali strutture del Servizio Fitosanitario Nazionale (SFN), seppur migliorate nel corso del tempo, vedono una forte limitazione della loro capacità di intervento, dovuta principalmente alla carenza di dotazioni di personale e mezzi, che non garantisce una efficace sorveglianza e difesa fitosanitaria del territorio nazionale.

L'essenziale ruolo di raccordo e di coordinamento del livello centrale necessita di una stabilità e un'intensità di presidio coerente con le sfide fitosanitarie; i nuovi regolamenti hanno evidenziato l'esigenza di un Sistema informativo centrale, di una organizzazione di audit permanenti, di rapporti internazionali preordinati all'export dei prodotti regolamentati, nonché di produzione di standard tecnici per dare omogeneità di azione ai servizi regionali, che possono essere gestiti con risorse e strutture adeguate all'importanza delle sfide. Non ultimo è essenziale un supporto specifico di ordine scientifico e di ricerca.

Le realtà regionali sono a tutt'oggi estremamente diversificate sia per strutture che per allocazione delle risorse umane e tecniche; a fianco di Servizi regionali ben strutturati, dotati di laboratori, e spesso in rapporto con Istituti universitari, ve ne sono altri quasi inesistenti carenti anche nelle attrezzature obbligatorie per i punti di entrata, le cui energie vengono spesso dirottate verso altre funzioni.

Il sistema di controlli alle importazioni, già reso critico dalla continua crescita del volume e delle tipologie degli scambi commerciali internazionali, dalle introduzioni illegali e involontarie, è caratterizzato da una struttura estremamente diversificata dei punti di ingresso nazionali. Molti punti di entrata, pur soddisfacendo i requisiti minimi definiti dalla normativa comunitaria, non favoriscono lo svolgimento di efficaci ed efficienti controlli fitosanitari, costringendo a fare i conti con spazi operativi limitati e distanze cospicue tra i locali di controllo e le merci da ispezionare. Per contrappunto esistono punti di entrata dotati di laboratori mobili in grado di effettuare alcuni tipi di esami diagnostici a distanza, in quanto collegati via web ai laboratori e alle sedi universitarie di riferimento.

Tutto ciò ha evidenziato la necessità di un razionalizzazione dei punti di entrata, con loro riduzione



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR V

alle sole strutture idonee, ed una maggiore uniformità delle procedure di effettuazione dei controlli e dei comportamenti, al fine di migliorare la capacità di intercettare eventuali organismi nocivi in importazione, anche mediante un aggiornamento costante degli ispettori fitosanitari attraverso corsi nazionali.

Altro fattore limitante è stato individuato nella mancanza di una rete nazionale laboratoristica, che garantisca analisi e conferme diagnostiche in tempi rapidi, in merito ai campioni raccolti durante i controlli ufficiali.

La conoscenza e la sorveglianza capillare del territorio rappresentano, insieme ai controlli all'importazione, le attività fondamentali di una Organizzazione nazionale di protezione delle piante e la base fondamentale di un rapido ed efficace intervento in caso di emergenze fitosanitarie.

I costi e l'impatto economico, che ricadono sulla collettività, derivanti dalle emergenze fitosanitarie in atto nel territorio nazionale, hanno messo in luce carenze strutturali e l'assenza di un approccio di sistema nella gestione dell'emergenza. Manca difatti un ruolo strategico di difesa e prevenzione del Servizio Fitosanitario Nazionale in connessione con tutte le altre istituzioni/soggetti interessati alla difesa delle piante. Troppo spesso, infatti, le necessarie misure fitosanitarie di eradicazione o di contenimento non hanno ottenuto gli effetti previsti perché messe in atto con eccessiva lentezza o con limitato intervento, compromettendo la loro stessa efficacia.

Da tutto quanto sopra illustrato le criticità del Servizio fitosanitario nazionale, che stanno compromettendo l'attuale sistema di difesa delle piante, possono essere ricondotte a **Criticità strutturali** per mancanza di idonee dotazioni e mezzi, **Criticità organizzative** connesse al ruolo e all'organizzazione delle strutture già operanti e **Criticità di carattere legislativo** che richiedono la completa riorganizzazione dell'SFN con ridefinizione delle competenze/responsabilità.

Alla luce delle esigenze e criticità sopra illustrate è stato intrapreso il percorso di definizione dell'intervento normativo in questione.

Lo schema di decreto legislativo in analisi è stato predisposto ai sensi della legge 4 ottobre 2019, n. 117, inerente "Legge di delegazione europea 2018" (pubblicata nella G.U. n.245 del 18-10-2019), che, all'articolo 11, delega il Governo a produrre uno o più decreti legislativi con i quali provvede ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, e, limitatamente alla normativa nazionale sulla sanità delle piante, alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo, del 15 marzo 2017, nonché a raccogliere in appositi testi unici tutte le norme vigenti in materia di sementi e di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, delle ortive e dei materiali di moltiplicazione della vite, divise per settori omogenei, in coordinamento con le disposizioni dei regolamenti suddetti.

## 2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

### 2.1 Obiettivi generali e specifici

Il primo obiettivo della elaborazione del presente intervento normativo è rappresentato dalla



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR V

riorganizzazione del Servizio fitosanitario nazionale alla luce del nuovo regime fitosanitario europeo,  
attraverso l'individuazione di una "catena di comando", la definizione delle relazioni tra i soggetti coinvolti e la definizione delle responsabilità in capo alle autorità identificate e dalla quale dipenderà una maggiore capacità di intervento nei confronti degli organismi nocivi.  
In particolare l'obiettivo è stato incentrato sulla

- Definizione e individuazione dell'Autorità unica e delle Autorità competenti (SFC a livello nazionale e SSFFRR a livello regionale) alle quali conferire la responsabilità dell'effettuazione ed organizzazione delle attività ufficiali previste dai Regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625, ridefinendo le strutture, le competenze, le relazioni tra i soggetti e le responsabilità, in considerazione della possibilità di delegare, autorizzare o trasferire determinate attività ad altri soggetti, secondo le disposizioni dei regolamenti 2016/2031 e 2017/625,
- Modifica del ruolo e della composizione del Comitato Fitosanitario Nazionale (di seguito CFN) di cui al decreto legislativo 214/2005,
- Individuazione del necessario supporto scientifico al CFN.

Il riordino normativo ha riguardato anche molti altri obiettivi e aspetti specifici quali:

- Nuova gestione delle emergenze fitosanitarie mediante procedure più efficaci basate sullo sviluppo dei piani di emergenza e dei piani di azione richiesti dal regolamento (UE) 2016/2031 e su strumenti tesi a rendere coattive le decisioni nei confronti del territorio di volta in volta interessato. Il CFN mantiene la decisione e la sorveglianza sulle attività da mettere in atto sui territori colpiti.
- Istituzione di una unità centrale di Segretariato per le emergenze fitosanitarie che rappresenti il raccordo tecnico operativo tra il CFN e le unità territoriali coinvolte nell'attuazione delle misure fitosanitarie derivanti dai provvedimenti di emergenza.
- Razionalizzazione dei punti di entrata con la verifica dei requisiti di cui all'articolo 64 del regolamento (UE) 2017/625 e la loro conseguente riduzione alle sole strutture idonee.
- Realizzazione di un Sistema informativo nazionale (centralizzato) per la raccolta e la gestione dei dati del sistema di difesa delle piante, al fine dell'interscambio dei dati di controllo ufficiale e delle notizie raccolte, che rappresenti uno strumento di supporto alle attività di tutti i soggetti coinvolti. Detto sistema informativo deve soddisfare le necessità di programmazione, nonché di verifica e di sorveglianza delle attività di tutte le componenti del Servizio fitosanitario nazionale, permettendo l'individuazione degli eventuali meccanismi correttivi.
- Organizzazione di un sistema di audit interno del Servizio Fitosanitario Nazionale



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR V

- Ridefinizione del personale fitosanitario e adeguamento almeno alle dotazioni minime, alla luce dei nuovi ruoli e competenze attribuite dal Regolamento 2017/625, in modo che il SFN sia in grado di affrontare i nuovi obblighi imposti dai regolamenti UE.
- Formazione e aggiornamento permanente del personale fitosanitario attraverso corsi organizzati dal SFC in modo da uniformare le conoscenze e le procedure.
- Definizione di un “**Piano di controllo e monitoraggio nazionale**” in ambito fitosanitario
- Definizione di procedure di controllo uniformi attraverso la realizzazione di un Manuale nazionale per i controlli ufficiali all’importazione, ai passaporti delle piante e alle produzioni in esportazione, che sia termine di base per i corsi di formazione.
- Designazione dei Laboratori nazionali di riferimento e dei laboratori ufficiali, con le necessarie strutture e risorse per eseguire gli obblighi previsti nel rispetto degli standard più elevati;
- Incremento della qualità delle produzioni nazionali dal punto di vista fitosanitario, ambientale ed economico.
- Ridefinizione del sistema sanzionatorio in applicazione dei regolamenti suddetti.

## 2.2 Indicatori e valori di riferimento

Dall’intervento normativo in questione potranno derivare, nel breve-medio periodo, benefici importanti quali una crescita della capacità di intervento nei confronti degli organismi nocivi, la riduzione delle emergenze fitosanitarie sul territorio nazionale, una maggiore qualità delle piante e dei prodotti vegetali, il potenziamento dei controlli presso i punti di entrata, la riduzione dei costi richiesti per l’eradicazione e il contenimento dei focolai di organismi nocivi, nonché la riduzione dei costi a carico del singolo operatore professione che vede accresciute le proprie responsabilità nella difesa fitosanitaria. Un sistema fitosanitario potenziato ed efficiente può garantire il supporto adeguato alle singole imprese e a tutti i soggetti che operano nel settore dei materiali di moltiplicazione dei fruttiferi, della vite, delle piante ornamentali e delle sementi.

Più in dettaglio, si individuano i seguenti indicatori che consentiranno di verificare, una volta attuato l’intervento, nel breve e medio periodo, di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi precedentemente illustrati.

<b>Indicatore</b>	<b>Unità di misura</b>
Interventi su organismi nocivi e sulle emergenze fitosanitarie	n. Atti fitosanitari emanati; n. Piano di azione nazionale adottati; n. relazioni elaborate e trasmesse alla Commissione su



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR V

	specifiche misure adottate; n. Piani di emergenza elaborati; n. notifiche degli operatori professionali all'autorità competente; n. notifiche alla Commissione da parte dell'autorità nazionale;
Punti di ingresso frontaliere	n. punti di ingresso frontaliere designati sul territorio
Dotazione numerica del personale tecnico del Servizio fitosanitario nazionale	n. tecnici/n. tecnici previsto dalle dotazioni minime stabilite
Corsi di formazione per il personale tecnico nel settore	n. di corsi di formazione e di aggiornamento destinati ai tecnici del SFN/ n. corsi previsti piani di formazione indirizzati ai tecnici del SFN
Piano di monitoraggio annuale	Si/no
Audit organizzati dal Servizio Fitosanitario Nazionale	n. audit effettuati con risultanze positive/n. audit effettuati

Nel medio periodo (fino a 10 anni), si prevede:

<b>Indicatore</b>	<b>Unità di misura</b>
Barriere fitosanitarie all'export di prodotti agricoli nazionali	n. risoluzioni accordi bilaterali (barriere fitosanitarie abbattute)
Qualità delle produzioni	N. di esiti positivi dei controlli alle produzioni/ N. di controlli effettuati
Qualità delle produzioni	n. notifiche di interventi adottati dagli operatori professionali/anno
Qualità delle produzioni	variazioni annuale delle produzioni in export

### 3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

#### 3.1 Valutazione dell'opzione di non intervento (opzione zero).



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR V

Trattandosi di un atto normativo che dà piena applicazione a regolamenti europei già in vigore e direttamente applicabili non sussistono le condizioni di non intervento.

In assenza dell'intervento in questione non sarebbe possibile garantire, con l'attuale Sistema fitosanitario nazionale, una piena ed efficace attuazione sul territorio nazionale degli obblighi imposti dal regolamento (UE) 2016/2031 e 2017/625. L'opzione zero porrebbe dunque a rischio la piena efficacia e funzionalità del sistema di protezione delle piante nazionale, con un impatto fortemente negativo sulla qualità delle produzioni vegetali nazionali, sulla competitività delle imprese e sull'export verso Paesi terzi.

### 3.2 Opzioni alternative all'intervento regolatorio

Le norme contenute nei regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625 non hanno lasciato spazio ad ambiti di discrezionalità che consentissero di ipotizzare soluzioni differenti dal punto di vista regolatorio. Un rafforzamento e consolidamento delle strutture del Servizio Fitosanitario nazionale, in qualità di autorità competente in ambito fitosanitario, oltre ad essere previsto dal regolamento 2016/2031 è stato ritenuto inevitabile e necessario per il raggiungimento di un sistema nazionale riconosciuto "affidabile" dai competitor internazionali e in grado di mantenere una costante capacità di intervento nonché di coordinare tutti gli attori coinvolti nella difesa delle piante.

Data la natura dell'intervento, opzioni alternative ipotizzate in fase di formulazione del provvedimento hanno riguardato esclusivamente aspetti specifici quali il rafforzamento di una Rete laboratoristica e il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati nelle attività di sorveglianza e monitoraggio del territorio.

A seguito di una valutazione delle possibili alternative, l'opzione prescelta è stata, in questo caso, quella di costituire e rafforzare una Rete laboratoristica nazionale che includa tutti i laboratori che sviluppano attività relative alla protezione delle piante, siano essi laboratori di riferimento nazionali, laboratori ufficiali dei Servizi fitosanitari regionali, che laboratori per l'autocontrollo degli operatori professionali e Laboratori di ricerca (affidenti a Università, CNR e altri Enti di ricerca) che si impegnano a collaborare con il Servizio Fitosanitario Nazionale per il monitoraggio del territorio, con l'obiettivo di aumentare la capacità di analisi e di intervento tempestivo qualora si verifichi qualsiasi problematica fitosanitaria.

Sono state viceversa scartate ipotesi relative alla sola individuazione di Laboratori nazionali di riferimento e Laboratori ufficiali, così come richiesto dai regolamenti europei. Tale opzione non sarebbe stata più efficace di quella prescelta, in quanto non avrebbero consentito di soddisfare pienamente l'esigenza di una Rete di strutture distribuita su tutto il territorio nazionale in grado di soddisfare non solo le esigenze legate all'esecuzione di analisi ufficiali, ma anche le esigenze di supporto tecnico, di riferimento per gli operatori e di intervento tempestivo.

Analogamente nella ridefinizione delle attività di sorveglianza e monitoraggio del territorio si è scelta l'ipotesi di un coinvolgimento non solo delle autorità competenti, ma anche di tutte le



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR V

strutture ed enti di ricerca nazionali, delle associazioni di categoria, dei cittadini e di ogni soggetto coinvolto nella difesa delle piante, al fine di raggiungere una capillare capacità di monitoraggio dei territori. In tale ipotesi, invece di mantenere una situazione molto frammentata tra i diversi Servizi Fitosanitari regionali coinvolti, si stanno progettando strumenti di supporto informatizzati univoci per tutti i Servizi fitosanitari regionali in modo da raggiungere, da una parte, una completa gestione informatica delle attività di monitoraggio degli organismi nocivi (ON) e dall'altra uno specifico e unico database nazionale per la gestione, analisi ed elaborazione di tutti i dati inseriti.

Ed ancora, in relazione alla gestione e allo scambio di informazioni, elemento centrale nei nuovi regolamenti, anziché lasciare ai singoli Servizi fitosanitari regionali la gestione rischiando ancora una volta la frammentazione delle informazioni, si è scelta l'opzione di realizzare uno specifico Sistema informatizzato quale piattaforma unica di scambio, elaborazione e condivisione dei dati anche ai fini di una corretta programmazione delle attività.

Le opzioni sopra descritte, che sono state scelte in condivisione con tutti i Servizi fitosanitari regionali e gli stakeholder, consentiranno la creazione nel tempo di un sistema nazionale di protezione dagli organismi nocivi delle piante efficace e tempestivo, un sistema di controllo univoco con riduzione di oneri sia per le amministrazioni coinvolte, che vedranno ridursi i tempi procedurali, gli oneri informativi, nonché la duplicazione dei controlli, sia per gli operatori che potranno beneficiare di un numero inferiore di controlli, di procedure e linee guida per l'autocontrollo, di una base normativa più fruibile e coordinata con i Regolamenti europei.

#### 4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

##### 4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

L'amministrazione ha valutato che l'opzione prescelta di intervento normativo non presenta svantaggi. Al contrario, trattandosi di un provvedimento di riordino normativo, con l'obiettivo di adeguare l'attuale sistema normativo fitosanitario al nuovo quadro regolatorio europeo, presenta indubbi vantaggi in termini di gestione delle emergenze fitosanitarie mediante procedure più efficaci, definizione di procedure di controllo uniformi, anche attraverso la realizzazione di un Manuale nazionale che rappresenterà una linea guida per gli stessi operatori, incremento della qualità delle produzioni nazionali grazie ai nuovi strumenti introdotti dai Regolamenti a cui si aggiunge una razionalizzazione della disciplina, una maggior trasparenza e certezza dei controlli nonché riduzione dei costi diretti a carico degli operatori in caso di focolai di organismi nocivi.

Come richiamato nei paragrafi precedenti, le norme dettate dai nuovi regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625 sono direttamente applicabili a partire dal 14 dicembre 2019, Un mancato allineamento del quadro normativo nazionale avrebbe determinato diversi contrasti a livello normativo, generando incertezze e disorientamento sia negli operatori professionali che nei Servizi fitosanitari



# Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR V

regionali.

In particolare, con la definizione del Piano nazionale di emergenza, nel quale sono individuate le strutture, la catena decisionale e le risorse, la gestione dei organismi nocivi viene gestita collettivamente e non più posta solo a carico del singolo operatore.

La scelta di ridefinire un Sistema di protezione delle piante nazionale e la crescita della capacità di intervento su organismi nocivi e sulle emergenze fitosanitarie. Questo si traduce in un più rapido intervento sugli organismi nocivi con vantaggi estremamente positivi in termini ambientali e di impatto sul tessuto economico e sociale del territorio nazionale.

Al riguardo si pensi alle ricadute negative in termini economici, ambientali e sociali causate dall'emergenza fitosanitaria connessa alla Cimice asiatica, con danni quantificabili in circa 500 milioni di euro solo nel nord Italia e nell'annualità 2019. I danni, come in questo caso, spesso non si fermano solo all'azienda agricola e alle strutture di conservazione, ma determinano un impatto rilevante dal punto di vista sociale, con perdite importanti che in termini di forza lavoro.

## 4.2 Impatti specifici

### A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

I regolamenti in questione prevedono nuovi obblighi nei confronti degli operatori professionali, quindi di tutte quelle imprese che svolgono attività in relazione alle piante e ai prodotti vegetali (imprese agricole, vivai, ditte sementiere, commercianti all'ingrosso ecc...).

In particolare, con il nuovo regolamento (UE) 2016/2031 il Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP), già previsto dalla normativa vigente, viene esteso ad un numero maggiore di categorie di operatori professionali. Agli operatori già iscritti (attualmente circa 15.000) che producono, commercializzano, importano prodotti vegetali, dovranno aggiungersi *ex novo* tutti quelli che rientrando nel campo di applicazione del Regolamento (UE) 2016/2031.

Tutti gli operatori professionali sono chiamati ad istituire sistemi o procedure di tracciabilità delle piante e dei prodotti vegetali, notificare immediatamente alla autorità competente la presenza o la presenza sospetta di un organismo nocivo, provvede ad adottare immediatamente ogni misura per prevenire l'insediamento e la diffusione dell'organismo nocivo, così come adottare ogni misura necessaria per eliminare tale organismo.

In aggiunta a ciò, gli operatori professionali registrati al RUOP e autorizzati all'emissione del Passaporto delle piante devono identificare e controllare i punti del proprio processo di produzione e i punti relativi allo spostamento di piante, prodotti vegetali e altri oggetti che risultano critici. Devono inoltre conservare per almeno 3 anni i dati riguardanti l'identificazione e il controllo dei suddetti punti e impartire una formazione adeguata al proprio personale che partecipa ai controlli finalizzati all'emissione del passaporto delle piante.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR V

Tali responsabilità consentiranno di definire un nuovo rapporto con gli operatori professionali che preveda una maggiore trasparenza delle procedure, una accresciuta capacità di intervento sugli organismi nocivi emergenti e sul loro contenimento, nonché una maggiore omogeneità e certezza dei controlli. A tal fine l'opzione di intervento prescelta consentirà una piena e corretta condivisione delle problematiche e di tutte le informazioni rilevanti attraverso una rete di controlli strutturata su tre differenti livelli:

- autocontrollo da parte degli operatori professionali
- controllo ufficiale da parte delle autorità competenti
- sorveglianza di sistema

Tutto ciò avrà una ricaduta molto positiva sul sistema di protezione delle piante nazionale in quanto permetterà una maggiore connessione con le PMI coniugando la necessità di una sorveglianza efficace con l'individuazione di soluzioni immediate a fronte delle criticità che si evidenziano.

In tal modo le PMI potranno beneficiare di una maggiore tutela e qualità delle loro produzioni.

Gli operatori coinvolti dal nuovo regime fitosanitari sono molteplici in quanto comprendendo tutti i soggetti che svolgono, a titolo professionale una o più delle attività, di seguito elencate, in relazione alle piante, ai prodotti vegetali: impianto, riproduzione, produzione, incluse la coltivazione, la moltiplicazione e il mantenimento, introduzione, spostamento nel territorio dell'Unione e in uscita dal territorio dell'Unione, messa a disposizione sul mercato, immagazzinamento, raccolta, spedizione e trasformazione. Tali operatori sono, tuttavia, coinvolti con un diverso grado di responsabilità, che dipende, principalmente, dalla tipologia di attività produttiva che svolgono (ad esempio se movimentano piante che necessitano dell'apposizione del passaporto delle piante),

Si evidenzia, pertanto, che una esatta quantificazione economica degli effetti sopra descritti, soprattutto in termini di risparmi e minor costi, è estremamente complessa, in quanto tale determinazione è connessa alla struttura delle aziende considerate, alla loro tipologia di attività (produzione, import, export), alla tipologia di piante e prodotti vegetali che producono o movimentano, alla capacità produttiva nonché alla loro efficienza organizzativa.

Inoltre, è necessario considerare che molte delle prescrizioni introdotte *ex novo* o rafforzate dal nuovo regime fitosanitario europeo (es. passaporto delle piante, Ruop, tracciabilità ecc.), sono state introdotte per la prima volta in alcuni comparti produttivi, come ad esempio quello del vivaismo ornamentale. Certamente in tale settore l'impatto sugli operatori professionali è stato molto più ingente sia in termini economici che organizzativi rispetto a comparti che già erano oggetto di disposizioni fitosanitarie. Gli operatori del comparto ornamentale, a partire dall'entrata in applicazione dei regolamenti europei, hanno dovuto adeguare il loro sistemi produttivi ai nuovi obblighi introdotti.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR V

**B. Effetti sulla concorrenza**

L'intervento non comporta effetti sul funzionamento concorrenziale del mercato in quanto si tratta di norme applicative di regolamenti europei, inoltre:

- non comporta restrizioni all'accesso sul mercato e non limita il numero o la tipologia degli operatori professionali che svolgono la propria attività in relazione a piante e prodotti delle piante;
- non riduce in alcun modo le possibilità competitive degli operatori professionali, anzi le nuove prescrizioni introdotte rappresentano un'occasione di crescita in termini qualitativi delle imprese coinvolte;
- rappresenta un incentivo per gli operatori per competere sul mercato. Il processo di riorganizzazione in questione favorirà difatti l'ammodernamento delle attività legate al settore in questione.

**C. Oneri informativi**

I regolamenti introducono oneri informativi a carico degli operatori professionali, connessi in particolar ai sistemi di tracciabilità e modo connessi alla registrazione di dati, da conservare per almeno tre anni, inerenti alle attività di controllo delle produzioni vegetali.

L'opzione considerata non introduce nessun ulteriore onere informativo a carico delle imprese, al contrario è prevista una semplificazione dei procedimenti con riduzione dei costi e dei tempi richiesti.

**D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea**

L'opzione considerata non introduce oneri, obblighi o procedure ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa europea né estende l'ambito di applicazione rispetto a quello previsto dalle norme europee.

**4.3 Motivazione dell'opzione preferita**

Alla luce delle esigenze scaturite dall'applicazione dei Regolamenti in questione e dei nuovi obblighi introdotti, a cui è necessario dare applicazione dal 14 dicembre 2019, tenuto conto delle evidenze raccolte nel corso dell'analisi di impatto, a seguito anche della consultazione e confronto con tutti i soggetti coinvolti (SFR, soggetti pubblici e privati, operatori professionali, istituti di ricerca, stakeholder), è stata individuata l'opzione preferita tradotta poi nello schema di provvedimento proposto che prevede un intervento di riorganizzazione del Sistema fitosanitario



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR V

nazionale, così come definito dal vigente Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, in quanto si è dimostrato non pienamente conforme ad una gestione immediata ed efficace delle emergenze fitosanitarie.

Come già illustrato nei paragrafi precedenti, il settore necessita non solo di provvedimenti che consentano la mera applicazione di quanto stabilito dal nuovo regime fitosanitario europeo ma di un intervento radicale che assicuri un maggiore potere decisionale al Servizio Fitosanitario Nazionale e un maggior coinvolgimento di tutti i soggetti coinvolti nelle attività di difesa delle piante.

La normativa di base nazionale necessita di una modifica sostanziale che preveda una ridefinizione delle competenze e delle responsabilità in capo ai diversi soggetti (autorità competenti, soggetti delegati, operatori professionali...) e delle relazioni che tra questi intercorrono.

Per assicurare il rispetto degli obblighi europei si è scelto di individuare una nuova gestione delle emergenze fitosanitarie mediante la creazione di un meccanismo più efficace di quello attuale che garantisca una maggiore autonomia della autorità competente e l'individuazione di strumenti per rendere vincolanti le decisioni nei confronti del territorio di volta in volta interessato.

La norma di base dovrà garantire strumenti legislativi vincolanti per tutti quei soggetti pubblici e privati che incidono su un determinato territorio e che saranno coinvolti in nell'attuazione delle misure fitosanitarie per il contrasto degli organismi nocivi riscontrati.

In considerazione dell'impatto e delle ricadute che un'emergenza fitosanitaria ha su tutto il territorio nazionale (in termini di sanità delle colture, qualità dei prodotti vegetali, impatto economico, ambiente, paesaggio e quindi di danno collettivo) non si può che prevedere e delineare un intervento e una gestione collettiva che coinvolga tutte le amministrazioni, i soggetti, le organizzazioni dei produttori, nonché ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica o privata ecc. nell'ottica di un approccio di sistema.

## 5. MODALITA' DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

### 5.1 Attuazione

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento sono il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Servizio Fitosanitario Centrale), le Regioni e le Province autonome (Servizi Fitosanitari Regionali), il Comitato Fitosanitario Nazionale, gli operatori professionali interessati dalle misure fitosanitarie.

### 5.2 Monitoraggio

Il sistema di monitoraggio e la conseguente raccolta, elaborazione e conservazione delle informazioni è già previsto dai regolamenti sopra citati, che prevedono la realizzazione di un sistema di audit interni (sulle strutture del Servizio fitosanitario nazionale) ed esterni (su eventuali



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR V

organismi delegati all'esecuzione di controlli ufficiali o altre attività ufficiali), che saranno organizzati dal Servizio Fitosanitario Nazionale.

Il monitoraggio dell'intervento sarà organizzato dal Servizio Fitosanitario nazionale. A tal fine lo schema di intervento prevede:

- l'istituzione, nell'ambito del Servizio Fitosanitario centrale di una Unità specifica per il coordinamento delle attività di audit e della relativa reportistica.
- l'attribuzione al Comitato fitosanitario nazionale del compito di vigilanza dell'applicazione sul territorio nazionale delle attività di protezione delle piante e della normativa fitosanitaria, anche attraverso la valutazione degli audit del Servizio fitosanitario nazionale nonché l'emanazione delle eventuali misure correttive.
- l'attribuzione all'istituto nazionale di riferimento, individuato nel CREA DC, dell'organizzazione di audit dei laboratori nazionali di riferimento, dei laboratori ufficiali e dei laboratori della rete nazionale.

A tal fine sarà adottato uno specifico programma di audit per le strutture del Servizio fitosanitario nazionale, i laboratori e le strutture delegate ai controlli ufficiali su parere del Comitato fitosanitario nazionale.

#### CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

La normativa introdotta con il presente schema di provvedimento è volta ad adeguare la normativa nazionale e dare piena applicazione alle nuove disposizioni introdotte dai regolamenti (UE) n. 2016/2031 e n. 2017/625, i quali sono stati oggetto di consultazioni specifiche svolte dall'Unione europea e di un lungo confronto con tutti gli Stati membri nell'ambito dello *Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section Plant Health*.

Pur non essendo stata effettuata una formale consultazione, l'ipotesi di intervento di riorganizzazione del Servizio fitosanitario nazionale e di tutto il sistema di protezione nazionale delle piante, alla luce dei nuovi regolamenti europei, già a partire dal 2018, è stato illustrato e oggetto di numerosi confronti e dibattiti nell'ambito di Convegni, Tavole rotonde, Fiere di settore, iniziative pubbliche di vario genere, organizzate da portatori in interesse, a cui hanno partecipato altre amministrazioni centrali, amministrazioni regionali, Servizi fitosanitari regionali, stakeholders, istituti di ricerca, associazioni di settore ecc..

nel corso di tali eventi tutti i soggetti interessati sono stati invitati anche a trasmettere quesiti e dubbi sulla nuova disciplina fitosanitaria.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR V

L'intervento normativo, alla luce anche delle osservazioni e della condivisione registrate nel corso degli eventi soprarichiamati, è stato elaborato, nella sua stesura finale da un esteso gruppo di lavoro che ha riunito tutto il Servizio Fitosanitario nazionale e il CREA DC.

Contestualmente è stato organizzato e pubblicato uno specifico sito web, denominato "Protezione delle piante", nel quale sono state pubblicate tutte le informazioni e gli aspetti innovativi previsti dal nuovo regime fitosanitario.

In una sezione specifica del sito web sono stati pubblicati inoltre tutti i contributi e le risposte ai quesiti inviati e raccolti presso gli stakeholders. Il sito è in costante fase di aggiornamento.

Il Servizio fitosanitario centrale, in collaborazione con i Servizi fitosanitari regionali, ha inoltre organizzato alcuni incontri formativi sulla nuova legislazione fitosanitaria e di presentazione dell'ipotesi di riorganizzazione del Servizio Fitosanitario Nazionale che hanno consentito la raccolta di osservazioni e spunti di miglioramento per l'elaborazione dello schema di provvedimento in esame.

L'ipotesi di un intervento volto alla riorganizzazione del Sistema fitosanitario nazionale è stata concertata anche con il Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante, organo collegiale istituito con il decreto ministeriale del 30 giugno 2016 e strutturato in distinte sezioni inerenti le sementi, i materiali di moltiplicazione della vite, i materiali di moltiplicazione dei fruttiferi, delle ortive e delle ornamentali, i fertilizzanti, i prodotti fitosanitari e le barriere fitosanitarie.

Da ultimo in data 23 settembre 2020, la proposta di riordino del Servizio Fitosanitario Nazionale, basata sulla delega al Governo inserita nella legge di delegazione europea 2018 ed elaborata nell'ambito del Comitato Fitosanitario Nazionale è stata presentata agli operatori e alle organizzazioni agricole. Gli interventi e i contributi dei partecipanti hanno evidenziato una piena condivisione delle linee generali della proposta evidenziando la necessità di un costante flusso di informazioni tra la cittadinanza, il mondo produttivo e il Servizio fitosanitario nazionale al fine di rendere efficace il sistema nazionale di protezione delle piante.

#### PERCORSO DI VALUTAZIONE

La relazione è stata elaborata dall'Ufficio DISR V- Servizio Fitosanitario Centrale e Produzioni vegetali del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.



*Al Ministro  
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/II/XVIII/D100/20

Roma, 21 dicembre 2020

*On. Pirelli*

facendo seguito alla nota del 2 novembre 2020, con la quale Le ho trasmesso lo schema di decreto legislativo recante norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi, in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625 (atto Governo n. 209), Le invio copia dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 17 dicembre 2020.

*Orlando et.*

Federico D'Inca

---

Sen. Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI  
Presidente del Senato della Repubblica  
ROMA



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

**Intesa, ai sensi dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, sullo schema di decreto legislativo recante *Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.***

Repertorio atti n. 219 /CSR del 17 dicembre 2020

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE  
REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO**

nell'odierna seduta del 17 dicembre 2020:

**VISTO** il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante *organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli* e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

**VISTO** il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle *misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante*, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

**VISTO** il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai *controlli ufficiali* e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio;

**VISTA** la direttiva di esecuzione (UE) n. 177/2020 dell'11 febbraio 2020, che modifica le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE del Consiglio, le direttive 93/49/CEE e 93/61/CEE della Commissione e le direttive di esecuzione 2014/21/UE e 2014/98/UE della Commissione per quanto riguarda gli *organismi nocivi per le piante sulle sementi e altro materiale riproduttivo vegetale*;



26



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

**VISTO** il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali” e successive modificazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

**VISTA** la Convenzione internazionale per la protezione delle piante (CIPP), firmata a Roma il 6 dicembre 1951, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 marzo 1955, n. 471 conclusa nel quadro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) e modificata nel 1979 e nel 1997;

**VISTA** la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante *norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea* ed in particolare gli articoli 31 e 32 sui criteri della delega europea;

**VISTA** la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante *delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2018*, ed in particolare l'art. 11 che delega appunto il Governo a predisporre uno o più decreti legislativi diretti ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo, del 26 ottobre 2016 e, limitatamente alla normativa nazionale sulla sanità delle piante, alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo, del 15 marzo 2017, nonché a raccogliere in appositi Testi Unici tutte le norme vigenti in materia di sementiere, di materiale di moltiplicazione delle piante da frutta, delle ortive e di moltiplicazione della vite;

**VISTO** lo schema di decreto legislativo proposto dal Ministro per gli affari europei e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri della salute, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, ed approvato in sede di esame preliminare nella seduta del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2020, che costituisce la nuova base normativa nazionale in materia di protezione delle piante che consente la piena applicazione del nuovo regime fitosanitario unionale, così come definito dai Regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625;

**VISTA** la nota DAGL n. 10849 del 2 novembre 2020, con la quale il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha inviato il suddetto schema di decreto, integrata dalla nota n. 11297 dell'11 novembre 2020 di trasmissione degli allegati al provvedimento;

**VISTA** la nota DAR n. 17836 del 4 novembre 2020 di diramazione dello schema di decreto, successivamente integrata dalla nota DAR n. 18283 dell'11 novembre 2020 di diramazione degli allegati;

**CONSIDERATO** che nella riunione tecnica, tenuta in videoconferenza in data 9 dicembre 2020, le Regioni hanno presentato una serie di proposte emendative ritenute accoglibili dal



Handwritten initials or signature



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

MiPAAF, in quanto migliorativa del testo, compresa la proposta di integrare la struttura del Servizio fitosanitario, che le Regioni hanno individuato come momento condizionante l'efficacia di tutto il nuovo quadro normativo della materia, da rimettere alle decisioni della sede politica;

VISTA la nota DAR n. 20329 del 9 dicembre 2020 con la quale sono stati diramati gli esiti della predetta videoconferenza del 9 dicembre 2020, con le relative proposte emendative regionali;

VISTA la nota del Coordinatore della Commissione Politiche Agricole delle Regioni n. 4142 del 16 dicembre 2020, con la quale si esprime l'intesa da parte di tale Commissione, condizionata all'accoglimento degli emendamenti proposti dalle Regioni in sede tecnica, in particolare concernenti l'inserimento all'art. 17 dello schema di decreto dei commi 4 e 5, relativi ad un incremento dell'organico del personale dei Servizi fitosanitari;

VISTI gli esiti dell'odierna sessione, nel corso della quale il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ha manifestato intesa condizionata all'accoglimento delle proposte emendative, contenute in un documento trasmesso per via telematica (allegato 1), che sono state concordate con il MiPAAF, ma sulle quali non è stato possibile svolgere un confronto con il Ministero dell'economia e delle finanze, in particolare sulla richiesta di un adeguamento del personale del servizio fitosanitario nazionale, ampiamente sotto dimensionato rispetto alle continue emergenze che vanno ad aggiungersi alle ordinarie attività;

ACQUISITO l'assenso del Governo;

**SANCISCE INTESA**

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, sullo schema di decreto legislativo recante *Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625*, condizionata all'accoglimento, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, degli emendamenti regionali presentati all'art. 17 del testo, uniti in copia come parte integrante e sostanziale del presente atto (All. 1).

IL SEGRETARIO  
Cons. Elisa Grande

*Elisa Grande*



IL PRESIDENTE

On. Francesco Boccia

*Francesco Boccia*



CONFERENZA DELLE REGIONI  
E DELLE PROVINCE AUTONOME

20/225/SR07/C10

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE NORME PER LA PROTEZIONE  
DELLE PIANTE DAGLI ORGANISMI NOCIVI, PER L'ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE  
ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/2031 E DEL REGOLAMENTO (UE) 2017/625**

Intesa, ai sensi dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117

***Punto 7) Odg Conferenza Stato Regioni***

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime l'intesa condizionata all'accoglimento dei seguenti emendamenti:


Articolo	Comma	Lettera	Testo attuale	Commento o modifica
Art 3	4	Nuova lettera d)		"d) lo sviluppo di sistemi di certificazione dei materiali di moltiplicazione".
Art. 5	2	e)	e) controlli all'esportazione;	e) controlli all'esportazione e rimozione delle barriere fitosanitarie all'export".
Art. 10	2	1	Dai rappresentanti delle associazioni degli operatori professionali e degli altri portatori di interesse	1) dai rappresentanti delle OOPP, delle associazioni degli operatori professionali e degli altri portatori di interesse".
Art. 17				Ripristino dei due commi su dotazione minima: 4. Per il raggiungimento della dotazione di cui al comma 3, a decorrere dall'anno 2020 le Regioni e gli

17/12/2020

APP. 1



				<p>enti strumentali ad esse collegati possono superare, fermo restando l'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, commi 466 e seguenti della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e il rispetto del limite di spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557-<i>quater</i>, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il limite di spesa, previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, limitatamente alle assunzioni indispensabili a garantire l'esercizio delle funzioni di difesa fitosanitaria obbligatoria.</p> <p>5. Per il raggiungimento della dotazione del personale del Servizio Fitosanitario Centrale, di cui al comma 3, la dotazione organica del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, n. 179 - funzionari appartenenti all'area III - posizione economica F1 - è incrementata di 44 unità di personale non dirigenziale, anche in sovrannumero con assorbimento in relazione alle cessazioni del personale di ruolo, mediante apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami.</p>
<b>Art. 41</b>	<b>3</b>		<p>Gli operatori professionali che applicano il marchio per il materiale da imballaggio di legno, di cui all'articolo 96 del regolamento (UE) 2016/2031 e coloro che commercializzano imballaggi con tale</p>	<p>Gli operatori professionali che applicano il marchio per il materiale da imballaggio di legno, di cui all'articolo 96 del regolamento (UE) 2016/2031 e coloro che commercializzano imballaggi con tale marchio, sono registrati nel RUOP di cui all'articolo 34, <b>per tramite</b></p>



Art. 45		Nuovo comma 7	marchio, sono registrati nel RUOP di cui all'articolo 34, per tramite del soggetto gestore.	del soggetto-gestore.
Art. 55		Nuovo comma 41 bis		Il Servizio fitosanitario regionale competente per punto di controllo frontaliere effettua controlli a campione sui bagagli dei passeggeri in ingresso al fine di verificare la presenza di piante e prodotti vegetali. I passeggeri, prima del loro ingresso nel territorio nazionale, devono presentare apposita dichiarazione specificando se recano nei propri bagagli piante e prodotti delle piante.
Art. 56		Nuovo comma 7		Per i passeggeri per i quali, a seguito dei controlli ufficiali di cui all'articolo 45 comma 7, risulta omessa la dichiarazione o resa una dichiarazione mendace sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 a 600 euro.
				Gli importi derivanti dalla riscossione dei diritti obbligatori per i controlli ufficiali di cui al Capo IX e delle sanzioni di cui all'articolo 59 sono destinati unicamente al potenziamento delle attività del Servizio fitosanitario nazionale.

Roma, 17 dicembre 2020





*Al Ministro  
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/II/XVIII/D100/20

Roma, 28 dicembre 2020


*Cara Presidente*

facendo seguito alla nota del 2 novembre 2020, con la quale Le ho trasmesso lo schema di decreto legislativo recante norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi, in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625 (atto Governo n. 209), Le invio copia del parere reso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato, nell'Adunanza di Sezione del 1° dicembre 2020.

*Girolamo*

Federico D'Incà

Sen. Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI  
Presidente del Senato della Repubblica  
ROMA



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

## Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 1 dicembre 2020

**NUMERO AFFARE 01342/2020**

OGGETTO:

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE NORME PER LA PROTEZIONE DELLE PIANTE DAGLI ORGANISMI NOCIVI IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 4 OTTOBRE 2019, N. 117, PER L'ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/2031 E DEL REGOLAMENTO (UE)2017/625

### LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione in data 10 novembre 2020 con la quale il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Paolo Aquilanti;

Premesso:

1. La delega legislativa

Con lo schema di decreto legislativo in esame s'intende dare attuazione, relativamente alla materia della protezione delle piante dagli organismi nocivi, all'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n.117, che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi con i quali si provveda ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, e, limitatamente alla normativa nazionale sulla sanità delle piante, alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo, del 15 marzo 2017, nonché a raccogliere in appositi testi unici tutte le norme vigenti in materia di sementi e di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, delle ortive e dei materiali di moltiplicazione della vite, divise per settori omogenei, in coordinamento con le disposizioni dei regolamenti suddetti.

L'esercizio della delega è, pertanto, completato da altri tre decreti legislativi, relativi alla produzione e alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive; alla moltiplicazione della vite, alla produzione a scopo di commercializzazione di prodotti sementieri.

I principi e criteri specifici di delegazione legislativa disposti in materia sono i seguenti:

- a) adeguamento e semplificazione delle norme vigenti sulla base delle attuali conoscenze tecnico-scientifiche di settore;
- b) coordinamento delle disposizioni vigenti in materia, apportando le modifiche necessarie per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
- c) risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie tenendo conto degli orientamenti giurisprudenziali consolidati;
- d) revisione dei procedimenti amministrativi al fine di ridurre i termini

procedimentali;

e) individuazione delle autorità competenti, degli organismi delegati e dei compiti conferiti per l'applicazione del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625 nel settore della protezione delle piante dagli organismi nocivi;

f) adozione di un Piano di emergenza nazionale, in cui siano definite le linee di azione, le strutture partecipanti, le responsabilità, le procedure e le risorse finanziarie da mettere a disposizione in caso di scoperta di focolai di organismi nocivi in applicazione del regolamento (UE) 2016/2031;

g) adeguamento dei posti di controllo frontalieri, già punti di entrata di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, anche sotto il profilo delle dotazioni strumentali e di personale, per dare applicazione al regolamento (UE) 2017/625 nel settore della protezione delle piante dagli organismi nocivi;

h) definizione di un Piano di controllo nazionale pluriennale per il settore della protezione delle piante dagli organismi nocivi;

i) designazione dei laboratori nazionali di riferimento, con le strutture e le risorse necessarie, nonché dei laboratori ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625 per l'effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio su organismi nocivi, piante e prodotti vegetali di cui al regolamento (UE) 2016/2031;

l) individuazione delle stazioni di quarantena e delle strutture di confinamento, di cui al regolamento (UE) 2016/2031, con le necessarie dotazioni e risorse;

m) realizzazione di un sistema elettronico per la raccolta delle informazioni del settore fitosanitario, da collegare e da rendere compatibile con il sistema informatico dell'Unione europea;

n) ridefinizione del sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625, attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni medesime, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al presente comma;

o) destinazione di una quota parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie di nuova istituzione previste dai decreti legislativi di cui al comma 1 all'attuazione delle misure di eradicazione, gestione e coordinamento dell'autorità unica centrale, di cui al regolamento (UE) 2016/2031, nel limite del 50 per cento dell'importo complessivo.

p) ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni nazionali oggetto di abrogazione tacita o implicita nonché di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo o comunque obsolete.

I regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625 hanno l'obiettivo, comune a più settori relativi alle produzioni vegetali, di contrastare l'ingresso e la diffusione dei parassiti nocivi per la salute delle piante e proteggere le produzioni vegetali, il patrimonio forestale, le superfici impiantate, gli ecosistemi naturali e la biodiversità nell'Unione.

## 2. Contenuto del decreto legislativo

Lo schema è corredato di relazione illustrativa, dell'analisi tecnico-normativa e della relazione tecnico-finanziaria, verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato. Non è presente l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), né la richiesta di esenzione da quest'ultima (che dovrebbe essere assentita dal Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri).

Considerato:

## 3. Osservazioni generali sul decreto legislativo

Nella relazione ministeriale si osserva che l'accentuarsi, negli ultimi decenni, dei fattori di rischio per la salute delle piante, in particolare la globalizzazione degli scambi commerciali e i cambiamenti climatici, ha reso necessaria una revisione

della normativa fitosanitaria europea, in vigore dal 1977 e l'istituzione di un nuovo regime di difesa delle piante, più armonizzato ed efficace.

Pertanto, l'Unione europea ha adottato due nuovi regolamenti, il Reg. (UE) 2016/2031 relativo alle misure di protezione contro i parassiti delle piante e il Reg. (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali e altre attività ufficiali, con l'obiettivo di contrastare l'ingresso e la diffusione di parassiti nocivi per la salute delle piante e di proteggere le produzioni vegetali, il patrimonio forestale, le superfici impiantate, gli ecosistemi naturali e la biodiversità, introducendo numerosi elementi innovativi con l'obiettivo di realizzare un approccio alla difesa delle piante e dei prodotti vegetali più armonizzato, al fine di garantire lo stesso livello di protezione fitosanitaria in tutti i Paesi membri e condizioni di parità per i numerosi operatori e produttori commerciali attivi nell'Unione.

Il Regolamento n. 2016/2031 stabilisce norme per determinare i rischi fitosanitari presentati da qualsiasi specie, ceppo o biotipo di agenti patogeni, animali o piante parassite dannosi per le piante o i prodotti vegetali ("organismi nocivi") e le misure per ridurre tali rischi ad un livello accettabile., mentre il Regolamento n. 2017/625/UE disciplina i controlli ufficiali delle autorità competenti degli Stati membri, l'assistenza amministrativa e la collaborazione tra gli Stati membri per verificare la conformità alla normativa europea o nazionale adottata in applicazione della normativa dell'Unione europea nei settori ivi indicati, l'esecuzione dei controlli da parte della Commissione negli Stati membri e nei Paesi terzi, l'adozione delle condizioni che devono essere soddisfatte in relazione ad animali e merci che entrano nell'Unione da un paese terzo, l'istituzione di un sistema informatico per il trattamento delle informazioni e dei dati relativi ai controlli ufficiali.

I nuovi regolamenti, in particolare, hanno posto l'esigenza, per ciascun ordinamento nazionale, di un sistema informativo centrale, di una organizzazione di audit permanente, di rapporti internazionali preordinati all'esportazione dei prodotti regolamentati, nonché di definizione di standard tecnici per dare omogeneità di

azione ai servizi regionali, che possano essere gestiti con risorse e strutture adeguate agli impegni richiesti. E' essenziale, inoltre, un supporto specifico di carattere scientifico e di ricerca.

Le realtà regionali, peraltro, sono estremamente diversificate sia per strutture, sia per disponibilità di risorse umane e tecniche; insieme a Servizi regionali ben strutturati, dotati di laboratori, anche in rapporto con Istituti universitari, ve ne sono altri quasi inesistenti, carenti anche nelle attrezzature obbligatorie per i punti di entrata, le cui scarse energie vengono spesso dirottate verso altre funzioni.

Il sistema di controlli alle importazioni, già reso critico dalla continua crescita del volume e delle tipologie degli scambi commerciali internazionali, dalle introduzioni illegali e involontarie, è caratterizzato da una struttura estremamente diversificata dei punti di ingresso nazionali. Molti punti di entrata, pur soddisfacendo i requisiti minimi definiti dalla normativa europea, non favoriscono lo svolgimento di efficaci ed efficienti controlli fitosanitari, disponendo di spazi operativi limitati e con distanze cospicue tra i locali di controllo e le merci da ispezionare. D'altro canto, vi sono punti di entrata dotati di laboratori mobili in grado di effettuare alcuni tipi di esami diagnostici a distanza, in quanto collegati via web ai laboratori e alle sedi universitarie di riferimento.

Tutto ciò ha rivelato la necessità di razionalizzare la rete dei punti di entrata, con la riduzione alle sole strutture idonee, e una maggiore uniformità delle procedure e delle prassi di controllo, al fine di migliorare la capacità di intercettare eventuali organismi nocivi in importazione, anche mediante un aggiornamento costante degli ispettori fitosanitari.

Lo schema di decreto legislativo, dunque, in attuazione di quanto espressamente previsto dalla norma di delega, oltre alle disposizioni necessarie agli adempimenti previsti dai nuovi regolamenti europei, incorpora le norme vigenti e non in contrasto con i regolamenti, contenute nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di

protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali", apportando le integrazioni necessarie a garantire un corretto allineamento al nuovo regime fitosanitario e modificate nel rispetto dei principi di semplificazione e ammodernamento delle norme imposto dalla legge 28 luglio 2016, n. 154.

Con il provvedimento in esame si costituisce una nuova base normativa nazionale in materia di protezione delle piante, prevedendo in primo luogo la definizione di una nuova organizzazione del Servizio Fitosanitario Nazionale alla luce del nuovo regime fitosanitario europeo e l'individuazione dell'autorità unica e delle altre autorità competenti in materia.

Il riordino normativo riguarda, in particolare:

- una nuova gestione delle emergenze fitosanitarie mediante procedure più efficaci basate sullo sviluppo dei piani di emergenza e dei piani di azione richiesti dal regolamento (UE) 2016/2031 e su strumenti rivolti a rendere cogenti le decisioni nei confronti del territorio di volta in volta interessato; a tale proposito, il Comitato Fitosanitario Nazionale mantiene le potestà decisionali e la sorveglianza sulle attività da compiere nei territori colpiti;
- l'istituzione di una unità centrale di Segretariato per le emergenze fitosanitarie, che assicuri il raccordo tecnico operativo tra il CFN e le unità territoriali coinvolte nell'attuazione delle misure fitosanitarie derivanti dai provvedimenti di emergenza;
- la razionalizzazione dei punti di entrata con la verifica dei requisiti di cui all'articolo 64 del regolamento (UE) 2017/625 e la loro conseguente riduzione alle sole strutture idonee;
- la realizzazione di un Sistema informativo nazionale (centralizzato), per la raccolta e la gestione dei dati del sistema di difesa delle piante, in funzione dell'interscambio dei dati di controllo ufficiale e delle informazioni raccolte, che assicuri il necessario supporto alle attività di tutti i soggetti coinvolti; il sistema informativo, pertanto, deve soddisfare le necessità di programmazione, nonché di verifica e di sorveglianza delle attività di tutte le componenti del Servizio

fitosanitario nazionale, così da poter individuare gli eventuali meccanismi correttivi.

- l'organizzazione di un sistema di audit interno del Servizio Fitosanitario Nazionale;
- la determinazione del personale fitosanitario e l'adeguamento almeno alle dotazioni minime, alla luce delle nuove competenze attribuite dal Regolamento 2017/625, in modo che il SFN sia in grado di assolvere gli obblighi imposti dai regolamenti UE;
- la formazione e l'aggiornamento permanente del personale fitosanitario attraverso corsi organizzati dal Servizio Fitosanitario Centrale, in modo da condividere e rendere omogenee le conoscenze e le procedure;
- la definizione di un "Piano di controllo e monitoraggio nazionale" in ambito fitosanitario;
- la definizione di procedure di controllo uniformi mediante un Manuale nazionale per i controlli ufficiali sull'importazione, sui passaporti delle piante e sulle produzioni in esportazione, che sia anche la base conoscitiva per i corsi di formazione.
- la designazione dei Laboratori nazionali di riferimento e dei laboratori ufficiali, con le necessarie strutture e risorse per adempiere gli obblighi previsti nel rispetto degli standard più elevati;
- l'incremento della qualità delle produzioni nazionali sotto l'aspetto fitosanitario, ambientale ed economico;
- la ridefinizione del sistema sanzionatorio in applicazione dei regolamenti europei.

### 3.1 Il fondamento della richiesta di parere

Il fondamento della trasmissione dello schema al Consiglio di Stato ai fini del parere è individuato, nella lettera di trasmissione da parte del Ministero, nell'art. 17-bis della legge n. 400 del 1988, concernente i testi unici compilativi. L'art. 17-

bis stabilisce, in proposito, che lo schema di ciascun testo unico è deliberato dal Consiglio dei ministri, valutato il parere che il Consiglio di Stato deve esprimere entro quarantacinque giorni dalla richiesta.

In ogni caso, il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al R.D. n. 1054/1924, all'articolo 14, tuttora vigente, prevede il parere del Consiglio di Stato "sopra le proposte di legge e sugli affari di ogni natura, pei quali sia interrogato dai Ministri (...)".

Peraltro, la stessa relazione vistata dalla Ministra consente di registrare il carattere composito dello schema in esame, con il duplice obiettivo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dei regolamenti (UE) n. 2016/2031 e n. 2017/625, nonché l'aggiornamento della normativa di settore con l'abrogazione espressa delle disposizioni non più applicabili e il coordinamento delle disposizioni vigenti, nonché la revisione dei procedimenti amministrativi, al fine di ridurre i termini procedurali.

Neppure dal contenuto dei principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega in esame emerge il carattere meramente compilativo del testo trasmesso, in quanto tale riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 17-bis della legge n. 400/1988.

In sintesi, dalla richiesta di parere e dai principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega legislativa si può desumere che lo schema di decreto legislativo sia solo in parte minore assimilabile a un testo unico compilativo e lo stesso procedimento stabilito dalla legge di delegazione, integrato dal rinvio alla legge n. 234 del 2011, è quello proprio di una delegazione legislativa vera e propria, non a fini meramente compilativi. D'altra parte, l'art. 17-bis della legge n. 400 del 1988 non esige un'apposita norma di legge che conferisca al Governo la potestà di adottare testi unici compilativi, ma ha un effetto di carattere permanente, che consente al Governo di avvalersene ogni volta che ne ravvisi la necessità, previo parere del Consiglio di Stato e non prevede il parere delle commissioni parlamentari competenti, né l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, richiesti

invece nella norma di delegazione in questione, che peraltro non contempla il parere del Consiglio di Stato. Infine, vi è da rilevare che la forma del provvedimento, nel caso del testo unico compilativo, è quella del decreto del Presidente della Repubblica (art. 17- bis citato), mentre quella del decreto legislativo non comporta il decreto presidenziale. Comunque, anche in quest'ultimo caso rimane ferma la facoltà del Governo di volersi avvalere, nella propria attività istruttoria, della consulenza del Consiglio di Stato ai sensi del citato art. 14 del R.D. n. 1054 del 1924.

Le considerazioni sin qui svolte inducono a ritenere che la richiesta di parere al Consiglio di Stato trovi fondamento - soprattutto per la parte non meramente compilativa del decreto - nella generale facoltà di consultazione "sopra le proposte di legge e sugli affari di ogni natura" riconosciuta a ciascun Ministro dallo stesso art. 14.

Pertanto, tale disposizione dovrebbe essere citate nelle premesse, mediante la seguente formulazione: "Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso ai sensi dell'articolo 14 del Regio decreto 26 giugno 1924, n.1054, dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del....".

### 3.2 La completezza della documentazione trasmessa

Il citato articolo 11 dispone, al comma 1, che i decreti legislativi siano adottati con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.2. Il comma 2 dispone inoltre che i decreti legislativi siano adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con i Ministri della salute, della giustizia, degli

affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico. E difatti il preambolo dello schema in esame menziona espressamente la proposta dei due Ministri e i cinque concerti.

Al riguardo, per quanto riguarda lo schema in esame alla data di svolgimento dell'adunanza della Sezione non era pervenuta documentazione attestante la compartecipazione alla proposta da parte del Ministro per gli affari europei.

Per quanto riguarda i prescritti cinque concerti, alla medesima data è stata trasmessa la nota prot. MAEO 1420722020-12-01 del 1 dicembre 2020, con la quale il Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale comunica, d'ordine del Ministro, il formale concerto di tale amministrazione.

Invero, con PEC del 1 dicembre, è stata trasmessa altresì la nota (s.d. e s.n.p.) del Capo dell'Ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri attestante che, nella riunione del 30 ottobre 2020, il Consiglio dei ministri ha approvato in via preliminare, fra gli altri, lo schema di decreto legislativo qui in esame, "con la presenza, tra gli altri, del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali (proponente) e dei Ministri della salute, della giustizia e dello sviluppo economico (concertanti)".

Per quanto riguarda gli atti di concerto la Sezione in via generale non può che richiamare i propri orientamenti, ampiamente argomentati nel parere n. 246/2020 del 28/01/2020, reso in esito all'Adunanza di Sezione del 27 gennaio 2020 e che giova citare (ribaditi anche da ultimo: pareri nn. 546/2020, n. 731/2020 e 01664/2020).

In tali occasioni la Sezione ha, infatti, evidenziato alcune criticità in ordine alla possibilità di considerare i concerti dei Ministri come acquisiti a seguito della mera attestazione della loro presenza in sede di riunione del Consiglio dei ministri, nella quale viene approvato in via preliminare lo schema di decreto legislativo.

Tanto premesso, si rileva che nel caso in esame, comunque, alla riunione del Consiglio dei Ministri in cui è stato approvato in via preliminare lo schema in

esame, non è attestata la presenza del Ministro per gli affari europei (proponente) e del Ministro dell'economia e delle finanze (concertante).

Con riferimento poi all'intesa in sede di Conferenza permanente, prescritta dalla norma di delega, la nota ministeriale di richiesta del parere avverte che, con successiva comunicazione, verrà data notizia della imminente calendarizzazione dello schema nella Conferenza stessa.

Al riguardo, va rilevato che il Consiglio di Stato, per potere svolgere compiutamente la propria funzione consultiva, ha già richiamato, in precedenti occasioni, l'attenzione del Governo sull'esigenza che il proprio parere sia espresso dopo la conclusione della fase di confronto e di esame in Conferenza Stato-Regioni. Nel caso in esame la mancanza dell'intesa conseguita in tale sede, nonché della relazione di AIR e dell'analisi tecnico normativa, privano il Consiglio di Stato di elementi conoscitivi rilevanti al fine di esprimere un motivato parere sui profili attinenti al rispetto, da parte dello schema in esame, delle attribuzioni costituzionalmente spettanti alle Regioni e alle Province autonome.

Come ricordato, la norma di delega, quanto al procedimento per la adozione dello schema di decreto legislativo in esame, fa espresso rinvio all'articolo 31 della legge n. 234 del 2012 e inoltre prescrive che sia acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari; l'articolo 31 richiamato, al comma 3, dispone che, qualora tali pareri siano prescritti, gli schemi dei decreti legislativi siano trasmessi alle Camere "dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge". Viceversa, dal tenore della sopra citata lettera di trasmissione dello schema da parte del Ministero emerge che lo schema stesso viene trasmesso contestualmente al Consiglio di Stato e alle Camere per i pareri, non ottemperando alla predetta sequenza procedimentale.

Per concludere sul punto, la Sezione, considerata la peculiarità della fattispecie e in particolare, da un lato, il carattere meramente facoltativo del presente parere, che il Governo ha ritenuto di chiedere pur in assenza di uno specifico obbligo legislativo,

e dall'altro i tempi ancora disponibili per l'espressione dei pareri parlamentari e per l'esercizio della delega, ritiene - al fine di offrire un contributo alla migliore predisposizione del testo - di esprimere comunque un parere definitivo.

### 3.3 Competenza legislativa e clausola di cedevolezza

Lo schema di decreto legislativo investe una pluralità di materie, in parte rientranti nell'ambito della competenza legislativa esclusiva dello Stato, come la profilassi internazionale e la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (articolo 117, comma 2, lettere q) ed s), della Costituzione), in parte appartenenti all'ambito della legislazione concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione (tutela della salute e dell'alimentazione). Né si può escludere la rilevanza di alcuni profili che investono materie di competenza residuale delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, quale ad esempio l'agricoltura. L'analisi tecnico-normativa che correde lo schema di decreto legislativo non offre particolari spunti in argomento, limitandosi a rilevare la compatibilità dell'intervento con il riparto delle competenze normative e amministrative tra Stato e Regioni, ai sensi dell'art.117 della Costituzione.

Peraltro, il mancato invio da parte dell'amministrazione proponente dell'intesa della Conferenza Stato-Regioni, ancora da acquisire, a sua volta non agevola l'identificazione dei possibili profili di interferenza con le competenze e con l'ordinamento regionale in materia.

Quanto all'esercizio di competenze legislative regionali non direttamente connesse al recepimento di normativa europea, laddove confluiscono nel decreto norme statali previgenti recanti principi fondamentali in materia che abbiano trovato attuazione in norme regionali, si suggerisce di inserire una clausola di salvaguardia della loro efficacia che ne garantisca la perdurante vigenza anche dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo.

### 3.4 Coordinamento tra i decreti legislativi delegati

Il decreto legislativo in esame fa parte dei quattro decreti che, pur distinguendosi nell'oggetto, costituiscono nel loro insieme esercizio unitario della delega legislativa di cui all'articolo 11 della legge n. 117 del 2019 e hanno in comune: i principi e i criteri direttivi che devono essere rispettati nell'esercizio della delega; la finalità, secondo quanto riferito dall'Amministrazione proponente, di garantire la piena applicazione del Regolamento (UE) 2016/2031, relativo alle misure di protezione contro i parassiti delle piante, e del Regolamento (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali, regolamenti istitutivi di un sistema armonizzato a livello europeo di contrasto dell'ingresso e della diffusione di parassiti nocivi per la salute delle piante e dei prodotti vegetali, nonché di difesa degli ecosistemi naturali e delle biodiversità nell'Unione europea; il rafforzamento di strumenti di controllo, di qualificazione degli operatori professionali, di tracciabilità dei prodotti; il ruolo del Servizio Fitosanitario Nazionale, competente ai controlli; la finalità di riordino complessivo del quadro normativo vigente.

A fronte di un intervento legislativo complessivamente unitario rinvenibile nei quattro decreti e di una disciplina sostanzialmente omogenea - ferma la diversità dell'oggetto - in materia di registrazione, certificazione e controlli del Servizio Fitosanitario Nazionale, non si registra una corrispondente omogeneità né un sostanziale allineamento dei testi normativi, che andrebbero meglio coordinati tra loro anche mediante il ricorso a riferimenti esterni ai reciproci contenuti.

#### 4. Osservazioni sull'articolato

L'articolato risulta conforme, nel complesso, all'oggetto e ai limiti definiti dalla legge di delegazione, come pure alla normativa europea di cui costituisce attuazione nell'ordinamento interno.

I rilievi formulati dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato e dal Ministero dello sviluppo economico sono stati recepiti. Peraltro,

dalla disamina degli atti disponibili risulta che una prima valutazione interlocutoria, fornita il 23 ottobre 2020, assai critica su più aspetti, condotta dalla Ragioneria Generale dello Stato, ha trovato puntuale riscontro nella versione attuale del testo, che infatti ha ottenuto la verifica positiva della stessa RGS.

Nondimeno, vi sono disposizioni che tuttora suscitano perplessità proprio quanto alla definizione delle risorse necessarie, con particolare riguardo al personale da impiegare: si tratta dell'art. 5, comma 2 (Il Servizio fitosanitario nazionale dispone di un numero di addetti, adeguatamente qualificati ed esperti, nell'ambito della dotazione organica del Ministero ...) e dell'art. 6, comma 2, che dispone in forma analoga per i Servizi fitosanitari regionali. Ebbene l'indicazione di un numero di addetti non ulteriormente specificato, salvo che per la qualificazione professionale minima, contrasta con la necessità di poter prevedere la quantità di risorse assegnate, almeno nel minimo e nel massimo, con le conseguenti provviste finanziarie, ancorché nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti. Infatti, anche lo spostamento di risorse da una struttura all'altra potrebbe determinare nuovi fabbisogni di personale nelle strutture di provenienza. Tale aspetto, oltreché definito in modo impreciso, non risulta corroborato da un'analisi puntuale dei fabbisogni di personale, dei relativi profili professionali e dei corrispondenti livelli retributivi, per l'esercizio delle nuove competenze in capo al Servizio nazionale. Quanto ai Servizi regionali, la legge dello Stato non potrebbe determinare in dettaglio la consistenza di risorse di ciascuna struttura, ma uno standard minimo comune dovrebbe essere stabilito per garantire la perseguita uniformità tra i territori. In ogni caso, gli articoli 5 e 6 dovrebbero fare un riferimento espresso, per la determinazione delle dotazioni di personale, all'art. 17, comma 3.

In merito alle emergenze fitosanitarie, l'art. 28, comma 1, fa obbligo a chiunque ne venga a conoscenza, di informare il servizio fitosanitario regionale, della presenza di organismi sospetti o nocivi nel territorio di competenza. L'obbligo, che grava su enti qualificati ma anche su qualsiasi soggetto privato, è assistito, come gli altri

obblighi previsti dalle norme in esame da un'apposita sanzione amministrativa pecuniaria. Orbene, mentre per gli enti pubblici e anche per gli enti privati qualificati in materia è agevole la conoscenza e l'identificazione del servizio fitosanitario e delle sue strutture, non altrettanto si può ritenere per ogni persona che venga a conoscenza delle evenienze in questione: potrebbe essere ragionevole, pertanto, riferire l'obbligo di comunicazione, almeno per le persone fisiche non altrimenti qualificate, a qualsiasi autorità di polizia, anche locale, a sua volta obbligata a comunicare la segnalazione al servizio fitosanitario regionale.

I Regolamenti europei, peraltro, in tema di sanzioni, così stabiliscono: "Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive". Pertanto, da tali prescrizioni non potrebbe derivare l'obbligo di imporre sanzioni a carico di chiunque per omessa segnalazione della presenza di organismi nocivi alle autorità specificamente preposte alla sorveglianza fitosanitaria, essendo ben sufficiente un obbligo, opportunamente assistito da sanzione, per la mancata segnalazione a una qualsiasi autorità di polizia

L'articolo 33, che prevede le misure operative di contrasto alle emergenze fitosanitarie, consente di operare in deroga alle norme, anche concernenti i vincoli a tutela del paesaggio: una specifica disposizione, peraltro, consente di salvaguardare, nell'ambito di un'area interessata dalla presenza di organismi nocivi, le piante monumentali e di interesse culturale per le quali non sia accertata la presenza di organismi nocivi. In proposito sarebbe più coerente con la necessità di contemperare l'interesse pubblico a contrastare la diffusione degli agenti patogeni e l'interesse alla tutela del paesaggio, il ricorso a una procedura semplificata di rimozione del vicolo, già prevista dall'ordinamento, per l'individuazione e la salvaguardia delle piante non infette in un sito colpito da organismi nocivi, in modo da non generare il rischio di eradicazioni di piante tutelate non giustificata da necessità di protezione sanitaria.

L'art. 55 reca le sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione degli obblighi o dei divieti imposti dalla normativa in esame: si tratta di alcune decine di fattispecie d'illecito amministrativo, con aggravanti specifiche, nonché generali ex lege 689/1981, che potrebbero essere utilmente aggregate per tipologia di illecito e per misura sanzionatoria in un intervallo tra un minimo e un massimo, in modo da non introdurre nell'ordinamento una simile quantità di ipotesi sanzionatorie. In proposito, inoltre, in luogo della formula "è punito", tipica della sanzione penale, dovrebbe essere impiegata quella propria delle sanzioni amministrative, ovvero "si applica".

In linea generale valuti l'Amministrazione proponente l'opportunità di prevedere forme di raccordo, anche tramite rinvio, tra le disposizioni relative alle sanzioni contenute nel presente schema di decreto legislativo e le disposizioni relative alle sanzioni amministrative pecuniarie contenute nella legge n. 689/1981, in particolare nel capo I. Quivi, infatti, sono disciplinati sia aspetti almeno in parte trattati dalle disposizioni dello schema di decreto sia aspetti non disciplinati dallo schema. Si considerino, ad esempio, quanto ai primi, i seguenti articoli della legge n. 689: art. 8, sul concorso di violazioni; art. 8-bis, sulla reiterazione di violazioni; art. 10, sulla sanzione amministrativa pecuniaria e il rapporto tra limite minimo e limite massimo. Quanto ai secondi (aspetti non trattati dallo schema) si consideri ad esempio l'art. 11 della legge n. 689, sui criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e la sez. II del capo I, sul procedimento applicativo delle sanzioni.

Tali adattamenti sarebbero idonei anche a garantire la conformità del sistema sanzionatorio in esame ai menzionati principi enunciati nei Regolamenti europei.

#### 4. Osservazioni di drafting

Al fine di una migliore formulazione tecnica del testo si raccomandano le seguenti modifiche.

- Art. 5:

al comma 2, alinea, sopprimere le parole: “di un numero” e dopo la parola: “organizzati”, inserire le seguenti: “per Unità”;

al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: “Ogni modifica deve essere comunicata entro trenta giorni.”;

al comma 4, lettera a), sostituire le parole: “i contatti”, con le parole: “l’interlocuzione”;

al comma 4, lettera c), dopo le parole: “le comunicazioni ufficiali”, inserire la seguente: “inerenti” e dopo le parole: “legge 9 marzo 1955, n. 471,”, inserire la seguente: “nonché”;

al comma 4, lettera s), sostituire le parole: “e la concessione”, con le parole: “nonché la concessione”;

- Art. 6:

al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: “di un numero” e sostituire il quarto periodo con il seguente: “Ogni modifica deve essere comunicata entro trenta giorni.”;

al comma 3, lettera a), sostituire le parole: “e delle altre normative espressamente loro affidate”, con le parole: “e delle altre normative per le quali tale funzione gli è attribuita per espressa disposizione di legge o di regolamento”;

al comma 3, lettera l), sostituire le parole: “e delle altre normative espressamente loro affidate”, con le parole: “e di altre normative per le quali tale funzione gli è attribuita per espressa disposizione di legge o di regolamento”;

al comma 3, lettera m), sostituire la parola: “ai”, con la seguente: “inerenti a”;

al comma 3, lettera t), sostituire la parola: “norma”, con la seguente: “normativa”;

al comma 3, lettera v), sostituire le parole: “dalle avversità delle piante”, con le parole: “delle piante dalle avversità,”;

al comma 3, lettera z), sostituire le parole: “e la concessione”, con le parole: “nonché la concessione”;

- Art. 7

al comma 1, sopprimere il capoverso;

sostituire il comma 2 con il seguente:

“2. In riferimento alle specifiche competenze in ambito scientifico possono essere chiamati a partecipare ai lavori del Comitato:

a) un esperto designato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche;

b) cinque esperti designati, in modo da garantire la partecipazione di due patologi, due entomologi e un nematologo, dalla Società Italiana di Patologia Vegetate (SIPaV), dalla Società Entomologica Italiana - Sezione Entomologia Agraria (SEIISEA), dall'Associazione Italiana per la Protezione delle Piante (AIPP) e dalla Società Italiana di Nematologia;

c) altri esperti convocati di volta in volta in ragione di specifiche problematiche.”;

al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

“b) la vigilanza sull'applicazione della normativa fitosanitaria nel territorio nazionale e sullo svolgimento delle attività di protezione delle piante, anche mediante l'esame degli esiti degli audit compiuti dal Servizio fitosanitario nazionale ai sensi dell'articolo 12, nonché l'adozione delle eventuali misure correttive;”;

al comma 3, lettera c), sostituire l'alinea con le seguenti parole:

“c) l'approvazione, nelle forme previste dal regolamento di cui al comma 4, dei

seguenti atti:”;

sostituire il comma 4 con il seguente:

“4. Il Comitato adotta un regolamento per il proprio funzionamento. Ai lavori del Comitato partecipano, per le attività di segreteria, due funzionari dell’Unità del Servizio fitosanitario nazionale di cui all’articolo 5, comma 2, lettera a).;

- Art. 8:

al comma 1, sopprimere le seguenti parole: “di cui al comma 1,”.

- Art. 9:

al comma 2, sostituire la parola: “rappresenta”, con la parola: “assicura”;

sostituire il comma 3 con il seguente:

“3. Per ognuna delle emergenze dichiarate dal Comitato fitosanitario nazionale, il Segretariato per le emergenze fitosanitarie organizza riunioni di coordinamento a cui partecipano anche i Responsabili dei Servizi fitosanitari regionali coinvolti territorialmente nelle emergenze fitosanitarie, o i loro delegati e un rappresentante dell’Istituto di riferimento, nonché, se necessario per l’applicazione delle misure fitosanitarie:

a) un rappresentante del CNR;

b) un rappresentante designato di comune accordo dalla Società Italiana di Patologia Vegetale (SIPaV), dalla Società Entomologica Italiana - Sezione Entomologia Agraria (SEIISEA), dall’Associazione Italiana per la Protezione delle Piante (AIPP) e dalla Società Italiana di Nematologia;

c) un rappresentante del Comando dell’Unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (CUTFAA);

d) un rappresentante del Corpo della Guardia di finanza;

e) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute e dell'interno.”;

al comma 4, lettera c), sostituire le parole: “attraverso audit se del caso”, con le seguenti: ”anche mediante audit”;

- Art. 10:

sostituire il comma 2 con il seguente:

“2. L'Unità territoriale per le emergenze fitosanitarie è composta dai responsabili dei Servizi fitosanitari regionali coinvolti, di cui uno con funzioni di Presidente, da un funzionario per ciascuno dei Servizi fitosanitari regionali coinvolti, di cui uno con funzioni di segretario, da un rappresentante dell'Unità per il funzionamento del Segretariato per le emergenze fitosanitarie e da un rappresentante dell'Istituto nazionale di riferimento, nonché, se necessario all'applicazione delle misure fitosanitarie nei territori interessati:

a) da un rappresentante del Comando regionale per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (CUTFAA);

b) da un rappresentante del Comando regionale della Guardia di finanza;

c) da uno dei Prefetti delle Province in cui si verifica l'emergenza fitosanitaria;

d) da un rappresentante degli Assessorati regionali eventualmente coinvolti;

e) dai rappresentanti degli enti locali e delle altre istituzioni locali;

f) da rappresentanti di ogni altro ente competente per la gestione dell'emergenza;

g) dai rappresentanti delle associazioni degli operatori professionali e degli altri portatori di interesse;

h) da altri esperti convocati di volta in volta in ragione di specifiche problematiche.

al comma 3, dopo la parola: “organizzazione “, inserire le seguenti: “in materia di”;

- Art. 11:

al comma 1, sostituire le parole: “la garanzia”, con le parole: “il possesso”;

- Art. 12:

al comma 1, sostituire le parole: “regolamenti (UE) 2016/2031, 2017/625”, con le seguenti: “regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625” e le parole: “alla luce” con le seguenti: “tenendo conto”;

al comma 3, sostituire la parola: “stabiliti” con la seguente: “individuati”;

- Art. 16:

al comma 1, alinea, sostituire la parola: “a” con la seguente: “di”;

- Art. 17:

al comma 3, sostituire le parole: “d’intesa con la Conferenza”, con le seguenti: “previa intesa in sede di Conferenza”;

- Art. 18:

al comma 5, sostituire la parola: “elevare”, con la seguente: “applicare”;

- Art. 19:

al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

“a) essere in possesso del diploma di perito agrario o agrotecnico, oppure del diploma di istruzione tecnica del settore tecnologico di indirizzo "Agraria, Agroalimentare e Agroindustria", o di istruzione professionale del settore servizi di indirizzo "Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale", o di istruzione professionale di indirizzo "Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane", oppure del diploma ITS di tecnico superiore responsabile delle produzioni e delle trasformazioni agrarie, agroalimentari e agroindustriali, o di titoli conseguiti all'estero riconosciuti come equipollenti, o di altro diploma equipollente che comprenda le discipline di patologia vegetale e entomologia agraria nel proprio corso di studi, oppure aver conseguito un titolo di laurea in una delle classi L-02 Biotecnologie, L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali, L-26 Scienze e tecnologie alimentari, L-29 Scienze e tecnologie farmaceutiche, L-32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura e LP-02 Professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali, con il superamento di esami inerenti alle materie dei settori scientifico-disciplinari "Patologia vegetale AGR/12" e "Entomologia agraria AGR/11";

- Art. 21:

al comma 3, sostituire le parole: “funzionari, diversi da quelli del comma 1, che operano presso amministrazioni di diritto pubblico diverse dal Servizio fitosanitario stesso”, con le seguenti: “altri funzionari, che operano presso amministrazioni pubbliche diverse dai Servizi fitosanitari”;

- Art. 22:

al comma 1, sostituire le parole: “e le altre voci”, con le seguenti: “e gli altri materiali”;

- Art. 24:

al comma 2, sostituire le parole: “di cui al presente Titolo”, con le seguenti: “di cui al presente Capo”;

al comma 3, sostituire le parole: “rispettivamente di cui agli articoli 18 e 19”, con le seguenti: “di cui rispettivamente agli articoli 18 e 19” e sopprimere la parola: “vari”;

al comma 5, sostituire la parola: “notifica”, con la seguente: “proposta”;

- Art. 25:

sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

“2. L'uso del logo, degli stemmi, delle denominazioni e di ogni altro segno distintivo, riferiti al

Servizio fitosanitario nazionale, è riservato esclusivamente al personale ad esso appartenente. Il Servizio fitosanitario può autorizzarne l'uso temporaneo, anche in base ad apposite convenzioni, in particolare nell'ambito di iniziative culturali ed editoriali e comunque in coerenza con le proprie finalità istituzionali e nel rispetto delle esigenze di tutela della propria immagine.

3. con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro sono adottate le norme riguardanti i identificativi, le uniformi, i dispositivi di protezione personale e le altre dotazioni, nonché il loro impiego.”;

sostituire la rubrica con la seguente: “Segni distintivi del Servizio fitosanitario nazionale - identità funzionale e dotazioni del personale”.

- Art. 26:

al comma 1, sostituire le parole: “di detto organismo nocivo”, con le seguenti: “di

tali organismi nocivi”;

- Art. 31:

al comma 6, sostituire la parola: “istituisce”, con la seguente: “dichiara”;

- Art. 49:

al comma 2, sostituire la parola: “paragrafo”, con la seguente: “comma”;

P.Q.M.

Nei sensi di cui in motivazione è il parere della Sezione.

L'ESTENSORE  
Paolo Aquilanti

IL PRESIDENTE  
Paolo Troiano

IL SEGRETARIO  
Campobasso Maurizia